R. UNIVERSITÀ DI ROMA - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

MILANO

Prof. SERGIO PANUNZIO

Cba
Q 143

APPUNTI DI
DOTTRINA DELLO STATO

(METODOLOGIA, SISTEMATICA, STORIA)

a cura dell'assistente dott. VINCENZO MAZZEI

SERVIZI EDITORIALI

P. N. F.
DEL GUF
DELL'URBE

BIBLIOTECA CIVICA
N° 132707

D. U. S. A.
DISPENSE UNIVERSITARIE S. A.
ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA
1939-1940-XVIII

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

40

AGIR-ROMA

CAPITOLO PRIMO

L'ambiente politico e sociale della Dottrina dello Stato

Prima di esaminare che cosa si deve intendere per Dottrina dello Stato, bisogna esaminare lo ambiente nel quale essa trova la sua giusta collocazione e prende il suo vero colore e significato. Bisogna, in altri termini, ambientare, collocare cioè al suo giusto posto, la Dottrina dello Stato. Ci faremo così la preparazione mentale per apprendere e per definire "che cosa è" e che cosa rappresenta oggi nel sistema delle scienze e nel sapere la nostra disciplina. Le scienze non sono dei massi di pietra ma cambiano anche esse e si atteggiano diversamente come tutti gli organismi viventi secondo gli ambienti in cui si svolgono, secondo i tempi, le nazioni, le religioni ed i climi politici diversi. Così, per esempio, la Filosofia del diritto in Germania non è la Filosofia del diritto in Francia, in Inghilterra etc.; la Dottrina dello Stato in Italia, non è la Dottrina dello Stato in America; la Dottrina dello Stato nei secoli XVII e XVIII non è la Dottrina dello Stato nei secoli XIX e XX.

E' fuori dubbio che alcune scienze non possono fare a meno di essere precedute nella loro trattazione da più o meno lunghe introduzioni; è un fatto

che, a differenza delle scienze positive, anche delle stesse scienze giuridiche per esempio il Diritto Civile, vi sono alcune scienze, così per esempio l'Economia politica, la Filosofia del Diritto, la Sociologia, che sono sempre precedute dalle cosidette "introduzioni generali". D'altra parte, interessa meno di insistere = come dire? = sulle diverse "grammatiche" dello Stato, per cui vi rimando alle diverse trattazioni indicatevi di Dottrina dello Stato, quando, invece, bisogna studiare ora, specie in Italia, la nuova "lingua" dello Stato. Sono gli ambienti storici e politici che spiegano le teorie sociali e politiche, perchè queste sono prodotte da quelli.

Se prendiamo ad esaminare la forma di cultura della vita moderna dei popoli civili, particolarmente della nostra Nazione, constatiamo subito che essa è "caratterizzata" da due visibili spostamenti, attuali in Italia, per quanto incerti e molto tendenziali altrove: a) dalla Società allo Stato: b) dal Diritto allo Stato. Di qui il prevalere indiscutibile del "politico" sul "sociale" e sul "giuridico"; della Dottrina dello Stato sulla Sociologia e sulla Filosofia del Diritto, il sorgere, per conseguenza, delle Scuole e delle Facoltà di Scienze Politiche, il prevalere di queste ultime e l'atteggiarsi anche delle scienze economiche, sociali e giuridiche, per la loro crescente intonazione politica, come scienze politiche anch'esse. Si può dire che oggi tutte le scienze diventino politiche. A rigore, non vi sono nemmeno scien

ze in sè politiche, ed esclusivamente tali; impossibile forse trovarle ed identificarle; ma tutte le scienze, secondo il punto di vista con cui si coltivano ed il loro tono o colorito, tendono alla politica e si fanno politiche. Non basta. L'ambiente mentale della Dottrina dello Stato si fissa - in conseguenza di ciò - dal lato amministrativo-didattico in una "istituzione" specifica: le "Facoltà di Scienze Politiche". Dall'esame, che ora imprendiamo, degli spostamenti della cultura dalla Società allo Stato meglio risalteranno il valore e la funzione: a) delle Facoltà di Scienze Politiche; b) della Dottrina dello Stato; c) la corrispondenza reciproca delle prime e della seconda.

Noi non tratteremo qui sistematicamente del problema filosofico e logico dei rapporti fra Società e Stato; ma tratteremo, rilevandone qui il significato storico-politico, lo spostamento sopraindicato; a proposito del quale anticiperemo indubbiamente qualche nozione relativa ai concetti di Società e di Stato e dei loro rapporti.

Sono ben note le discussioni, anzi le polemiche, e certe volte le risse accademiche che hanno ancora trovato il loro poeta satirico, sui conflitti di sovranità, di giurisdizione e di competenza, fra la Sociologia, la Filosofia del diritto e la Dottrina dello Stato. Anche a prima vista si differenziano subito, o si crede di differenziare, e di poterli differenziare, i due termini: Società e Stato.

Tutti, per es., intendono e sentono che le questioni sociali non sono le questioni politiche. Oggi prevalgono nella cultura le Scienze politiche, e le stesse Scienze sociali non stanno più da sole e tendono al binomio: Scienze sociali e politiche. Caratteristico e sintomatico il fatto che l'Istituto C. Alfieri di Firenze, sorto come "Istituto di Scienze Sociali", si sia trasformato con l'ultima sua riforma in "Istituto di Scienze Sociali e Politiche". Cinquanta e più anni fa - quando emergeva il sociale, e l'Economia celebrava i suoi incontrastati trionfi e dava luogo ad un sistema di Filosofia storica, il " Materialismo storico ",che tutta la storia umana riduceva al fattore economico, mentre lo Stato si dissolveva e veniva addirittura negato non solo dalle filosofie anarchiche di ogni genere, ma dalle filosofie socialistiche, sociologiche e pedagogiche - prevalevano indiscutibilmente le Scienze sociali e sorgevano le Scuole e gli Istituti di Scienze sociali. Ieri, era la vera epoca della " Sociologia ", scienza universale, usurpatrice, panteistica. Ma si trattava non del regno del sociale, ma ancora e sempre, in relazione al clima individualistico e mercantilistico, del regno dell'individuale, sotto false sembianze sociali. Era la pseudo Sociologia, che andava a concludere e a finire alla Sociologia anarchica. In fondo, Augusto

Comte, il padre della Sociologia, e della Sociologia intesa come scienza panteistica del sociale, finiva per essere contraddetto ed irriso dalla realtà della situazione delle scienze sociali ed è anzi esatto pensare che il vero regno di Augusto Compte cominci a realizzarsi ead imporsi nella scienza soltanto oggi con il Fascismo; in quanto che, è ben noto che l'idea centrale del sistema comtiano è che la società la più prefetta è quella in cui (altro che le conclusioni della Sociologia anarchica) il governo è arrivato al suo maggior sviluppo. Non nuove queste falsificazioni e queste profanazioni nella storia del pensiero! Comte fu preso come il simbolo del pensiero sociologico individualistico borghese, come il nostro Mazzini fu, dagli analfabeti e dagli ignoranti, preso come il simbolo del liberalismo, della democrazia aritmetica e dello ateismo religioso e sociale! Oggi, siamo invece, nell'epoca dello Stato, al regno della Dottrina dello Stato.

Dalla Società allo Stato: dalla Dottrina generale della Società, la Sociologia, alla Dottrina generale dello Stato, che altri, ma impropriamente, chiama la politica. Oggi la forma-limite del pensiero e della cultura è lo Stato. Ciò che era e rappresentava ieri la Sociologia, è e rappresenta oggi la Dottrina dello Stato, la quale diventerà sempre più la materia dominante della cultura e del sapere, anche se essa oggi non la insegna in tutte le Università esplicitamente e come materia in sè.

Con l'avvento oggi negli ordini della vita di quella che io ho chiamato altrove l'"epoca dello Stato", siamo all'avvento, negli ordini del pensiero e della scienza, della Dottrina dello Stato. La cultura, che era ieri sociologia, naturalistica, economistica, specie la cultura superiore, ossia universitaria, va prendendo e sempre più prenderà una netta e spiccata tonalità politico-storica. Donde la generale - mi si passi la frase - "politicizzazione" della scuola e della cultura, per cui a rigore non vi sono speciali insegnamenti e speciali Facoltà Politiche, ma tutti gli insegnamenti e tutte le "Facoltà scientifiche sono politiche: politicizzazione che è poi la vera, la sola e sostanziale, perchè interna, non la esteriore e verbale "fascistizzazione" della cultura e della scuola.

Come la Sociologia era ieri un ambiente ed una atmosfera spirituale in cui vivevano "tutte" le scienze, così è oggi della Dottrina dello Stato. Ciò posto, non è possibile parlare della Dottrina dello Stato, che non è la "Dottrina giuridica dello Stato" e ragione considerata da molti questa ultima equivalente al "Diritto pubblico generale", fuori dell'ambiente spirituale nuovo che si è formato e quindi fuori delle nuove Facoltà di Scienze Politiche, in cui essa prende il suo vero colore e la sua propria fisonomia. La stessa disciplina, la Dottrina dello Stato cioè, s'insegna o può anche insegnarsi nelle Facoltà giuridiche, ma qui essa

prende il colore di "Dottrina giuridica dello Stato", perchè il diritto, è stato brillantemente detto, è come la bacchetta magica del re Mida che faceva diventare oro tutto ciò che toccava.

1). Il "sociale". Ma soffermiamoci un pò sull'analisi del concetto del sociale e del concetto del politico; definiamo, per capire lo spostamento al cui ci stiamo occupando, il sociale, identifichiamolo bene, liberandolo dalle sue contraffazioni e falsificazioni.

Che cos'è la Società? Difficile impresa rispondere a questa domanda. Trattasi di una parola generale, equivoca, intesa in molti sensi, di una parola polisensa. Ne esamineremo i diversi significati. Diciamo fin da ora che preferiamo alla parola "società" l'altra più tecnica e precisa: "socialità", o, meglio, preferiamo la parola: il "sociale". Per cui, la domanda: che cos'è la società, si traduce nell'altra: che cos'è la società? La società non è la relazione esteriore inter homines, ma il fatto spirituale che si svolge in interiore homine il fatto sociale non è un fatto "inter-soggettivo" o "plurisubbiettivo", ma un "fatto consoggettivo", così come lo definiscono due nostri filosofi e sociologi, il Troiano (1) ed il Masci (2). La società, insomma, è unità di coscienza e di volontà

(1) - TROIANO, La classificazione delle Scienze in generale e delle sociali e politiche in particolare, Napoli 1897.

(2) - MASCI, Del concetto e dei limiti della Socio-

operanti per il bene comune (Masci). La società è, in essenza, il consensus, l'àffectio societatis. Non bisogna confondere la società esterna, la giustapposizione, l'aggregazione, che è un fatto anche della materia, con la vera società che è la società interna. Nella società dominano due note essenziali: la solidarietà e la subordinazione delle parti al tutto; o, come nota il Bartolomei (1), la correlazione, la subordinazione, la cooperazione delle parti al tutto e alla finalità immanente del tutto; concetto che ci viene fin da Aristotile. Si usano comunemente, e si confondono insieme, ritenendole equipollenti, le parole: società, associazione, comunità, collettività, gruppi sociali, circoli sociali, consorzi sociali, ecc. Trattasi invece di parole esprimenti concetti nettamente distinti e non confondibili fra di loro. Molte volte ancora si scambiano gli enti, gli organismi o i consorzi politici, con gli enti, i consorzi e gli organismi meramente sociali. Sarebbe molto interessante ed utile per la chiarezza nelle scienze sociali, mettere metodicamente e analiticamente un pò di ordine in questi concetti, il che noi ci riserviamo di fare, quando chiariremo il concetto di "ente politico", trattando delle differenze tra gli enti politici e gli enti sociali.

---

logia, Napoli 1905; La Società, il Diritto, lo Stato cit.

(1) - BARTOLOMEI, Lezioni di Filosofia del Diritto, cit.

2). Società e comunità. Da tempo però si è sentita la necessità di rompere e sciogliere la promiscuità della equivoca ed ambigua parola società analizzandola in diversi concetti e significati e, prima di tutto, si è cercato, nella scienza tedesca, per opera della Filosofia sociale (Sozialphilosophie) nome con il quale si è sempre in Germania denominata la Sociologia, parola questa molto disprezzata ivi e generalmente quasi ignorata, particolarmente per virtù delle indagini in materia del Tönnies, la cui grande opera al riguardo "Gemeinschaft und Gesellschaft" è del 1887, di distinguere il concetto di società da quello di comunità.

La società è un insieme di relazioni tra gli uomini; essa è possibile, ossia è allo stato potenziale, ovunque esista una pluralità di uomini. Dovunque c'è una pluralità di uomini, si stabilisce un commercio di idee, di credenze, di emozioni, e perciò la nozione di società è indefinitamente estensibile; partendo da una semplice coppia di individui essa può estendersi a tutto il genere umano. Alla nozione di "società" si oppone quella di "comunità", nella quale ultima rientra, come la specie nel genere, il concetto di Stato. La comunità è un essere nuovo che vive di una esistenza ideale, distinta da quella degli individui che la compongono: tali la famiglia, la chiesa e, per eccellenza, lo Stato; enti tutti, questi,

che sopravvivono agli individui che li hanno fondati e li compongono ad un momento determinato. Comunità non vi è senza la coscienza di un sistema di "fini comuni" agli individui distinti dai "fini individuali"; è la comunità, in quanto tale, che forma i suoi membri, i quali non fanno parte di essa in seguito ad un contratto di cui le clausole sarebbero dettate dell'interesse personale; è essa che fa la loro educazione; imprime delle abitudini di pensare e di agire, per cui essi non possono agire contro i fini comuni. La comunità - scrive esattamente il Richard (1) - è una forma, un'unità; la società è una moltitudine, una diversità. L'individuo si serve della società per realizzare i suoi fini propri: la comunità invece si serve degli individui per realizzare i fini suoi, che sono universali, superiori ai fini individuali. La Società invece non è un organismo vivente di vita propria, perchè essa non è che un sistema di relazioni che si stabiliscono tra volontà individuali.

Si sente immediatamente in questi concetti l'influenza di Hegel, di Fichte, pensatori che hanno agito profondamente, come ha dimostrato il Petrone (2), sul pensiero di un fine sociologico con-

---

(1) - G.RICHARD, La sociologie gènèrale et les lois sociologiques, Paris 1912, p.30.

(2) - PETRONE, Il diritto nel mondo dello spirito, Milano 1910, spec. Cap. I.

temporaneo americano, il Baldwin. Ma già, prima di tutti, Aristotile, a proposito, dello Stato, aveva detto che questo è "prima" e "sopra" le parti che lo compongono. Una notevole influenza sulla determinazione del concetto di comunità, ha poi esercitato di Gierke con le sue grandi indagini giuridiche e storico-giuridiche sul concetto di "corporazione". In altri termini la società è una forma sociale disarticolata diffusa e indefinita; la comunità è una forma sociale articolata e definita.

Come nel Medio-evo vi fu la grande lotta fra i nominalisti e i realisti nella logica, di cui i primi negavano, i secondi affermavano gli universali, così nei nostri tempi abbiamo avuto, ed oggi si va sempre più accentuando nel pensiero e nella vita, la lotta tra i nominalisti, che sarebbero gli "individualisti", ed i realisti che sarebbero i "collettivisti", in Sociologia. Gli individualisti, i nominalisti della Sociologia partendo dalla osservazione elementare ed incontestabile che la Società è composta di individui, concludesi che la società non è niente di più di diverso che un puro sistema di relazioni, di scambi, di rapporti di servizi fra individui e individui, che non ha nulla di naturale. I realisti della Sociologia invece affermano che l'individuo in sè non è che una astrazione, perchè la sua vita materiale e spirituale è legata all'esistenza di un gruppo; il quale non solo non è una astrazione, ma precede i suoi

membri e penetra il loro spirito: donde la "pubblicità" e la "socialità dell'io" di cui parla il Baldwin. Il Richard pensa che la distinzione dei concetti di società e di comunità risolve l'antitesi tra i nominalisti ed i realisti della Sociologia. C'è in effetti un concetto, vera "contradictio in adjecto", "individuale" della società, per cui la universitas solvitur in singularitates, e un concetto "sociale" delle società. E' evidente che la Sociologia può nascere solo se si parte da questo secondo concetto, e si supera il primo, che può dar luogo - se mai - soltanto a quella vera contradizione di termini che è la Sociologia individualistica ed anarchica, per cui giustamente il Tönnies non solo parla di una "distinzione", ma di una "opposizione" storica e logica della società e della comunità: la società, espressione dell'individualismo, tende a distruggere la comunità, espressione del collettivismo, in quanto esse rispondono a due forme del pensiero e della coscienza essenzialmente diverse: lo "spirito collettivo" o sociale e la "ragione individuale". E' inutile poi osservare quanta luce possa gettare sulla distinzione di questi due concetti, che i tedeschi considerano una particolarità nazionale della loro scienza, la filosofia storica e sociale del nostro Vico, a ragione considerato il "precursore" della Sociologia, della vera non della falsa Sociologia.

Abbiamo voluto accennare a questa principale distinzione ed analisi del concetto generico di so

cietà, e alla contrapposizione dei concetti di comunità o di collettività a quello di società. Molti scrittori, così anche lo Jellinek, eludendo la distinzione tra società, collettività e comunità sociale, ossia fra società spontanee e società o meglio "associazioni" riflesse, costituite cioè e regolate da leggi e da una volontà unitaria o, come oggi si dice ordinamenti sociali od istituzioni, parlano in modo vago e indeterminato di fatti o di manifestazioni sociali spontanee (per esempio la lingua, il costume, la religione) e di manifestazioni sociali riflesse, come il Comune, la Chiesa, lo Stato; ma più regolare è invece partire dal concetto reale delle associazioni, delle comunità e dei gruppi sociali, distinguendo poi a loro volta questi ultimi. A non dire poi, che la distinzione è artificiale, perchè fino a che punto i fenomeni sociali sopra indicati sono spontanei e peregrini ed è proprio esatto che non subiscono - anche essi - l'azione dello Stato? La lingua, il costume, la stessa arte non sono e non possono essere anch'esse regolati, non sono stati in effetti in certi tempi o civiltà regolati dallo Stato? Lo stesso linguaggio, che lo Jellinek affida, per la sua naturalità, più alle Scienze naturali che alle Sociali, non risente anch'esso l'azione del fattore politico e dello Stato?

3). L'associazione: il "giuridico". Il "punto essenziale" da stabilire, è che nelle Scienze sociali giuridiche e politiche, se di Scienze sociali giuridiche e politiche si ha da parlare, è che bisogna partire, come dal dato immediato, dall'unità elementare, mai dall'individuo isolato, ma sempre dall'associazione, dal gruppo sociale o dalla comunità, la quale è inanalizzabile e irriducibile agli individui: chè se da questi noi prendiamo le mosse, non abbiamo più il sociale e la scienza del sociale, ovverosia riduciamo il sociale, che è una qualità a sè e per sè stante, all'individuale o, al più, all'inter-individuale, che non è che una ripetizione dell'individuale. Il sociale cioè non è l'inter-individuale, l'intersoggettivo, ma il super-individuale, cioè il con-soggettivo.

Chiamiamo questa unità sociale elementare; associazione; migliore questa espressione che le altre: comunità, collettività o gruppo; è in termini giuridico-sociali, data l'inscindibilità del concetto di società e del concetto di diritto (ubi societas ibi ius) e l'intrinsecità del giuridico e del sociale, istituzione, ossia ordinamento sociale-giuridico. La associazione, primo grado del processo "storico" del sociale, è il dato immediato ed elementare: la società civile, insieme di associazioni, il secondo grado e il secondo momento; lo Stato, l'unità della società (ci-

vile), la sòcietà unificata e divenuta persona, il terzo grado o il terzo momento.

Abbiamo così due modi di essere e di presentarsi della Scienza del sociale, ossia della Sociologia: 1°) la Sociologia pura, teorica, o, come altri dice, generale, ossia lo studio della socialità, meglio che dall'equivoca parola società, o, se si vuole, la Dottrina generale della società; 2°) la Sociologia descrittiva, ossia la Scienza o la Dottrina delle associazioni (comunità, o gruppi); dei quali gruppi costituisce una specie il gruppo politico che si chiama lo Stato.

Ai tre distinti momenti poi della socialità, della normatività (giuridicità), della statualità, corrispondono tre distinte scienze: la Sociologia o Dottrina della socialità; la Giurisprudenza o Dottrina della normatività; la Politica, in senso lato, o Dottrina della statualità, alla quale propriamente si riduce, per noi, la Dottrina dello Stato.

Non devo qui fare una trattazione di Sociologia, per cui vi rimando al Corso del mio eminente collega Prof.GINI (Lezioni litografate, anno 1926-27). Per il Gini la Sociologia è appunto quella scienza che ha per iscopo di determinare le leggi che governano i gruppi umani. Suo presupposto, dato che la Sociologia è una scienza di masse, è che l'uomo agisce colla massa diversamente da come agirebbe se isolato.

e che quindi l'individuo è un prodotto della società, non la società un prodotto dell'individuo.

Osservo che è una pura finzione mentale il dualismo-opposizione fra individuo e gruppo. E' facile scorgere la radice di questa finzione; si può facilmente concepire mentalmente l'individuo, prodotto del gruppo, senza e fuori del gruppo; ma siccome non si può egualmente e facilmente concepire un gruppo senza individui, che non solvitur in singularitates, così si pensa l'individuo senza il gruppo, ma non altrettanto si pensa il gruppo a sè senza e prima dell'individuo. E' un vero errore quello di concepire mitologicamente un momento in cui l'individuo non sia associato, e di pensare che dall'individualità immediata ed irrelativa esso passi, ad una data ora, all'associazione (il "contratto sociale", come fatto temporale e spaziale è non altro che una favola, e nessuno oggi può intendere, specie dopo gli studi in materia del Del Vecchio (1), il contratto sociale altro che come una idea ed un fatto della ragione, così come lo intese il Kant). Ed è ancora un errore il proporsi soltanto il problema delle origini, ad una data ora del tempo ed in un dato settore dello spazio, dell'associazione o del così detto uo-

---

(1) - G. DEL VECCHIO, Su la teoria del Contratto Sociale, Bologna 1906.

mo sociale; l'uomo non si è mai, ad un punto del tempo e dello spazio, associato, perchè mai è stato non associato, ed è, invece, stato sempre associato; la società o la socialità è una forma del suo essere, ed a ragione Aristotile definì l'uomo: animale politico.

Ciò posto, che valore può avére la pseudo-sociologia individualistica che riempì di sè, come abbiamo notato, la seconda metà del secolo scorso, mentre anche in quest'ultima non mancarono i forti tentativi di reazione antiindividualistica e di reintegrazione del sociale? accenno soltanto alla teoria delle istituzioni sociali di uno scrittore cattolico francese, il Le Play, sotto molti aspetti vero precursore di Giorgio Sorel e della sua dottrina dei Sindacati, e dell'Hauriou e della sua ben nota teoria delle "istituzioni sociali" (1); senza dire qui della sorte "ironica" toccata ad Augusto Comte. Il vero prodotto finale della Sociologia individualistica devesi dire nettamente che fu l'anarchia, ed anzi l'anarchia nella forma più logica, assoluta ed integrale, quella di Max Stirner e del suo Unico. Per la Sociologia individualistica in effetti - mi riferisco a quella tipica di

(1) HAURIOU "La science sociale traditionelle" Paris 1896; "Thèorie de l'istitution et de la fondation" nei "Cahier de la nouvelle journèe" Paris 1925; "Precis de droit costitutionel", Paris 1929.

marca inglese di H. Spencer e di Stuart Mill - la società è formata di individui i quali già hanno caratteri simili e comuni fra di loro ed il gruppo sociale, è una pura somma, non un prodotto. Invece, noi sappiamo che nel gruppo gli uomini agiscono in modo diverso da quello con cui agirebbero come puri individui. Per lo Spencer, rappresentante autentico della Sociologia individualistica, autore della teorica meccanica o atomistica, della società, da lui anche chiamata, in conformità del suo evoluzionismo filosofico, super-organica il tutto è una somma aritmetica d'individui uniti per giustapposizione, il vero contrario della Sociologia che possimo ben a ragione chiamare oggi fascista, per modo che il tutto si risolve nelle parti componenti, e non è qualche cosa di nuovo distinto da esse. Nel tutto non si trovano se non gli attributi delle parti, per modo che dalle proprietà di queste si possono dedurre quelle dell'aggregato.

E dire che questa falsa Sociologia aveva perfino dimenticato l'insegnamento semplice e matematico dei giuristi classici - vera e propria lezione di Sociologia reale non verbale - i quali, con la loro teorica dell'universitas, avevano stabilito la nota regola: quod universitas debet, singuli non debent; quod universitati debetur, singulis non debetur!

4). Gl'indirizzi sociologici. Tolta la falsa Sociologia, la individualistica, due sono oggi nella scienza o due possono ridursi gli indirizzi sociologici fondamentali: l'indirizzo analitico, l'indirizzo sintetico. Richiamo qui le precise e riassuntive illustrazioni del Gini.

L'indirizzo analitico studia le azioni degli individui nel gruppo: momento che si può -secondo me- chiamare socio-individuale; l'indirizzo sintetico studia in sè, globalmente, nel suo insieme unitario, come massa, il gruppo, ossia la istituzione: momento sociologico puro o istituzionale; e per rapporto ai sindacati si deve e si può parlare di un momento sindacale puro. Non si tratta - come osserva il Gini - di due indirizzi incompatibili, ma di due momenti che possono essere considerati successivamente anche dallo stesso autore; l'uno e l'altro indubbiamente meritevoli di considerazione.

L'indirizzo analitico, sempre secondo il Gini, dà luogo, a sua volta, a due scuole: a) la scuola nominalista, o psicologica che ammette la influenza del gruppo su l'individuo, e sostiene che questa influenza è esercitata in modo uguale su tutti gli individui; in modo che i gruppi sarebbero la somma degli individui analogamente ed uniformemente modificati dalla conviven

za donde le leggi della imitazione e della opposizione. La "moda" sarebbe una espressione saliente di questo modo di agire del gruppo sugli individui. Appartengono a questo indirizzo il Tarde, il Giddings, il Pareto; b) la scuola realista, la quale, a differenza della prima, è nettamente antipsicologica e sostiene che il gruppo è lo stampo in cui l'individuo viene quasi fuso. Appartengono a questo indirizzo il Durkheim, per il quale, data la "divisione del lavoro sociale", la coesione sociale del gruppo è data dalla contraente sociale. Per il Durkheim, che può considerarsi nella Sociologia quello che rappresenta il Duguit nella Giurisprudenza e che tanto ha influenzato le concessioni del grande giurista francese (tutti e due poi discendenti del pensiero di Augusto Comte) la Società è una realtà oggettiva e a sè che pensa e vuole, sebbene - e qui è evidente il riferimento alla teoria degli "organi dello Stato" del Diritto pubblico - non possa pensare che per mezzo di coscienze individuali come suoi organi ed intermediari. La metodologia del Durkheim è obbiettiva e realistica. Il fatto sociale esiste al difuori delle coscienze individuali, di fronte alle quali si presenta come una costrizione. E' questo, indubbiamente, il più forte tentativo di reazione antisubbiettivistica ed anti-individualistica nella scienza sociale. Si vede in ciò nel Durkheim il discepolo di Augusto Comte, che fu criticato, appunto in quanto anti-psicologico, da Stuart

Mill, anche prima che si determinasse nella scienza il collettivismo psicologico di Guglielmo Wundt. Ma il valore della posizione di pensiero del Durkheim sta appunto nel fatto che essa è una reazione, e come ogni reazione, esagerata, posizione di una tesi contro la tesi cui si reagisce.

Ne viene così, nell'indirizzo analitico la scuola intermedia della cosidetta "interazione sociale" - che molte illustrazioni ha avuto in Italia da un valoroso filosofo del diritto e sociologo, il compianto Prof. Antonio Pagano - per cui gli individui e il gruppo si pongono e si condizionano reciprocamente, ed è perfino oziosa la indagine del chi è prima, l'individuo o il gruppo. Appartengono a questo indirizzo il Wundt, il Foullèe, l'Espinas, il Baldwin.

Secondo l'indirizzo sintetico, in fine, l'oggetto di studio è il gruppo preso nella sua unità: di qui lo studio "naturalistico" dei diversi gruppi: etnici, professionali, famigliari, religiosi, politici, ai quali ultimi appartiene lo Stato.

Abbiamo voluto accennare a questi principali indirizzi di pensiero - avvertendo, come fa il Gini, che si deve guardare dal dare un valore assoluto alle sopraindicate classificazioni, in quanto le idee non sono classificabili facilmente o materialmente come gli oggetti naturali e soprattutto non sono possibili tagli netti - per farsi un concetto, giusta l'assunto propostoci, dello spostamento dalla

società allo Stato nella cultura contemporanea e per stabilire il significato ed il senso proprio di questo spostamento.

3). La Sociologia fascista. E' evidente che il Fascismo respinge nettamente il concetto individualistico della società come somma di individui ed aderisce profondamente alla concezione della società come insieme, come collettività come comunità, come istituzione. Esso - come notò il Rocco nella sua Dottrina Politica del Fascismo - è la vera integrale dottrina sociale, contro le teorie liberali democratiche e socialistiche, le quali ultime, prosecuzione logica dell'individualismo, del sociale non ci dettero che la falsificazione e di esso usurparono perfino il nome, e rientra nella teoria della "interazione sociale", per cui individuo e gruppo vivono indissolubilmente in funzione l'uno dell'altro e non si possono pensare l'uno senza l'altro.

Ma ben sappiamo che cosa s'intendeva, nel tempo delle orgie sociologiche, per sociale e per Sociologia. Il sociale non era che l'interindividuale, ed il Socialismo stesso (1) che

(1) Giustamente nella prefazione ad un recente libro sul Fascismo (MELETTI - Die Revolution des Faschismus, 1931. Monaco) A. HITLER Capo dei nazional-socialisti tedeschi scrive: "In via di fatto il Fascismo non è, come potrebbe sembrare al lettore male informato o su -

doveva essere la vera teoria del sociale, non fu, in quanto esaltazione degli interessi materiali edonistici ed egoistici degli individui, che la teoria e la prassi dell'antisociale, come ben previde e ammonì fin dal suo tempo G. Mazzini. Tanto che può dirsi che la vera e la prima reazione contro l'individualismo e la Sociologia individualistica comincia nella storia del pensiero contemporaneo con il Sindacalismo, che fu pensato dal suo autore, Giorgio Sorel, come il vero Socialismo, come la "nouvelle école" del Socialismo. Non è qui il luogo di dimostrare la genesi e derivazione storica e spirituale del Fascismo dal Sindacalismo sorelliano (Vedi su ciò nel volume: la Civiltà Fascista, Torino 1928, U.T.E.T., il mio saggio storico il Sindacalismo, e nella Rivista "La Stirpe" (1930) i miei Sistemi di Sindacalismo). Come siamo lontani dalla pretenziosa formula del Ferri al Congresso Internazionale di Sociologia del 1900, a Parigi: "La sociologia o sarà socialista o non sarà", mentre, di rincalzo, e con più logica e giusta

---

perficiale, antisocialista. Al contrario è socialista al più alto grado, purchè s'intenda il socialismo nel suo senso migliore. Questo giudizio coincide con quello formulato dal ROCCO nel suo discorso: La dottrina politica del Fascismo, tenuto a Perugia il 1925. Il Nazionale Socialismo tedesco, reazione all'abbassamento del senso dello Stato operatosi in Germania in conseguenza più della disfatta politica che di quella militare ha delle indubbie somiglianze con il fascismo italiano.

ragione, data la loro premessa individualistica che poi non contrastava con la premessa positivistica e naturalistica del Ferri, gli anarchici dicevano; "La sociologia o sarà anarchica o non sarà"!.

Come diversa ed opposta dalla Sociologia socialista ed anarchica, estrema conseguenza della Sociologia individualistica - evidentemente più un sistema di politica che di scienza quest'ultima era scherante sotto le sue pretese insegne scientifiche e positivistiche le sue precise aspirazioni politiche individualistiche ed anti-socialiquella che a buon diritto si può chiamare oggi la Sociologia fascista, la quale, come risulta dalle cose dette, coincide perfettamente con la Sociologia veramente scientifica, realistica ed istituzionistica!

Ma c'è di più. La Sociologia individualistica non fu solo (portata alla sua ultima logica istanza) anarchica, ma universalistica nel senso astratto, e cioè internazionalistica. Idee - limite insomma della Sociologia del secolo scorso furono nello stesso tempo l'anarchia e l'internazionalismo. Ciò perchè essa risolveva il sociale nell'inter-individuale, e perchè il suo prius non era il sociale, come qualità a sè ed irriducibile, ma l'individuo. Se la società non è che una riunione di individui, nulla osta a persare che la società possa abbracciare, in una concezione veramente astratta ed

antistorica, tutti gli individui umani esistenti sulla faccia della terra, presi gli individui nella loro entità astratta, sciolti dai singoli e specificati loro nessi e complessi ; risolti analiticamente i gruppi, le famiglie, le Nazioni, gli Stati, in un miserabile polverio di individui: come se poi, aboliti i nessi sociali, graduali intermedi ed accedenti, dei gruppi, delle famiglie, delle Nazioni, degli Stati, e fatta tabula rasa di tutta questa viva e pulsante materia sociale, fosse impresa possibile, dal lato teorico e dal lato pratico, l'aspirazione verso l'ideale, astrattamente perseguito (vera e propria falsità sociale più che utopia!) della società e dello Stato universali. Il Sindacalismo, come ho detto, è la più forte reazione, con la ricostituzione dei complessi sociali intermedi e interattivi tra l'individuo e lo Stato da esso sostenuta ed auspicata, contro la pseudo sociologia individualistica, ed è indiscutibile la influenza esercitata del Durkheim sul Sorel per la costruzione del suo Sindacalismo teorico, mentre è notevole ancora che il Sorel, dispregiatore sistematico di tutte le forme del sociologismo positivista, abbia sempre simpaticamente aderito alle tesi sociologiche del Durkheim; il quale ultimo, ben a ragione può collocarsi con il Sorel in quella grande corrente di pensiero che oggi ha un nome: il Fascismo.

Discende dalle cose dette che è appunto con il Sindacalismo e con il Fascismo, che rappresentano

nella storia del pensiero e della cultura l'opposizione e l'antitesi dell'individualismo sbocciato e cresciuto nell'ambiente della civiltà industriale borghese e pacifica più progredita, segnatamente nell'Inghilterra, che finisce la pseudo Sociologia e s'inizia la vera Sociologia. E da ciò risulta ancora la reiezione del falso concetto di Sociologia ma non la condanna in genere di quest'ultima e la sua eliminazione dai domini del pensiero, ma -tutt'al contrario - il mantenimento e la promozione e lo sviluppo (come attestano i numerosi e crescenti studi sui diversi gruppi sociali e particolarmente lo studio dei gruppi professionali (Sindacati), studio che dà luogo oggi ad una scienza a sè data la crescente importanza e rilevanza pratica e teorica dell'oggetto studiato, la "Scienza Sindacale" o "Dottrina dei Sindacati) del vero concetto di Sociologia. Per modo che, la condanna della Sociologia da cui abbiamo preso le mosse, deve riferirsi alla Sociologia individualistica dispregiativamente denominata "borghese", all'epoca dell'individualismo da cui siamo usciti, insomma al falso concetto "individuale" della Società.

6). Il "politico". Ben determinato e differenziato il sociale, ne viene legittimamente, senza possibilità e contestazioni, la scienza che lo studia: la Sociologia. Ma il "sociale" non è il "politico". Il sociale, brevemente implica correlazione non solo, ma subordinazioni delle parti al tutto e alla legge immanente del tutto, per cui esso non è solo adunamento o riunione di parti o, come pur si dice comunemente, aggregato. Ma esso non implica ancora l'idea della "unità" e della "piena sufficienza" del tutto, come organismo ed ente per se stante, per l'appunto unitario e sovrano: donde il concetto di autarchia che significa autogoverno. Autarchia anche questo concetto Aristotelico) che è poi la radice vera della sovranità, che è il carattere differenziale e specifico del politico rispetto al sociale. Concetto primario è - per noi - l'autarchia concetto derivato la sovranità. Il primo, non il secondo, è il vero concetto "centrale" della Dottrina dello Stato e del Diritto Pubblico. Ente sociale, è, per esempio, l'"associazione professionale", che non sta cioè da sè e non basta da sè; ente politico è, o almeno è stato in passato, la "famiglia", che è un ente che basta invece da sè e quindi sovrano. Se il politico è nettamente perciò distinto dal sociale. per quanto sia una emanazione,

una specificazione ulteriore del sociale, sono da respingere le identificazioni della "Scienza sociale" (Sociologia) con la "Scienza politica". Così noi non seguiamo in questo concetto il Mosca che chiama senz'altro Scienza politica la Sociologia (G. MOSCA, Elementi di Scienza Politica, II ed. 1923, Torino), seguito recentemente da un suo discepolo, il Flumiani (C. FLUMIANI, I gruppi sociali, Fondamenti di Scienza Politica, Milano, 1928). Lo Stato è Società ma la società non è lo Stato, come le Scienze politiche sono scienze sociali, ma, viceversa, le Scienze sociali non sono scienze politiche.

La Sociologia studia l'associazione o la collettività umana, o come altri dice il gruppo, sotto tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue manifestazioni, dalle più elementari e semplici alle più elevate e complesse; il gruppo come genere: ogni gruppo; tutte le diverse specie di gruppi sociali, dal gruppo più debole e povero al più elevato, lo Stato, dalla pura riunione e folla, cioè dalla collettività spaziale più elementare, ma sempre collettività, alla collettività temporale o storica più eminente, lo Stato. E perciò, a rigore, la Sociologia - basti vedere i suoi principali trattatisti ed autori, particolarmente lo Spencer ed il Gumplowiez (1) - studia come puro fatto sociale, anche essa lo

---

(1) GUMPLOWICZ. Il concetto Sociologico dello Stato, Torino.

Stato e ricomprende tto di sè la ottrina dello Stato che alcuni chiamano anche "Sociologia politica", come, sempre dal punto di vista sociale, studia anche il Diritto, fino a dar luogo a quella scienza che alcuni chiamano "Sociologia giuridica". Identico materialmente può essere, invero, da parte di più scienze, l'obbiettivo di studio, per esempio: lo Stato; diverso è invece il punto di vista da cui lo si studia: sociale e politico.

Deve essere perciò bene ed esattamente inteso lo "spostamente" di cui andiamo ragionando, dalla Società allo Stato, e dalla Sociologia alla Dottrina dello Stato.

f). Il "senso" dello spostamento della Società allo Stato. Noi non abbiamo negato la Società o la Sociologia, ma la degenerazione di essa, il "Sociologismo", che è poi, come si è visto, una degenerazione nettamente "politicantistica": donde la Sociologia socialistica, la Sociologia anarchica, e internazionalistica, e donde ancora lo spiegabile disprezzo in cui la Sociologia fin nel suo nome fu tenuta in Germania almeno nei tempi della sua potenza imperiale prima della fine della guerra e in cui è anche tenuta oggi in Italia, in quanto essa sia e ci presenti come una dottrina individualistica ed

antisociologica. La Sociologia, che voleva essere la scienza nuova, si trasformò in politica militante e postulò la società (somma d'individui) senza lo Stato, e la sua idea-limite fu l'anarchia e l'internazionalismo. E' qui che si manifesta lo spostamento della Società allo Stato e dalla Sociologia alla Dottrina dello Stato.

Eliminato il sociologismo che fu sopratutto un abito mentale, un prodotto della mentalità astrattistica evoluzionistica e naturalistica, la Sociologia, nella sua propria sede, legata anche essa alla storia ed al metodo (dato che oggi lo "storicismo" è succeduto da per tutto vittoriosamente al"naturalismo" nelle scienze dello spirito) è inattaccabile ed ha i suoi incontestabili diritti. Abbiamo notato che si può e si deve considerare il Sindacalismo come l'incentivo alla costruzione della vera Sociologia e l'influenza del Durkheim sul Sorel, ma non va anche dimenticato che l'ambiente spirituale del Sindacalismo è la reazione idealistica e storicistica nella scienza e nella filosofia manifestata si fin dei primi anni del nostro secolo, e per cui è noto come e quando Sorel si sia riallacciato - specie per la sua teoria dei "miti sociali" - al Vico e abbia profondamente sentito la sua grande e precorritrice filosofia sociale e storica, che non potè certo essere intesa dal sociologismo positivistico e naturalistico della seconda metà del secolo XIX. Co

mo pure non va dimenticata l'influenza grandissima esercitata da un altro movimento politico e spirituale collaterale e consanguineo al Sindacalismo, il Nazionalismo, per la determinazione del vero concetto di società e per la fondazione della vera Sociologia. Invero, come ho dimostrato nel mio scritto: Principio e Diritto di Nazionalità, Roma 1920 nella rivista "La Sintesi", la Nazione è anch'essa una vera ed eminente forma concreta di società, dallo studio della quale può prendere corpo la Sociologia, sempre - lo notavo nel citato scritto - in cerca, per definirsi, del suo oggetto. Sindacato, Nazione, ecco due realtà sociali, due modi di essere del sociale, ed è anche noto che dalla confluenza dei due grandi momenti storici e spirituali, prima che politici, il Sindacalismo e il Nazionalismo, vien fuori quel grande fatto di sintesi storica che è il Fascismo.

Ogni cosa al suo posto, senza usurpazioni ed invasioni reciproche. Da una parte il sociale, la società, che non nega lo Stato; dall'altra lo Stato, forma anche esso del sociale, che non nega, a sua volta, la Società; da una parte la Sociologia; dall'altra la Dottrina dello Stato.

Siamo in tema di esame del dato politico, dello spostamento dalla Società allo Stato. Ma spostamento, inteso il sociale nel suo vero significato non vuol dire elisione del sociale e della società da due sensi invero può intendersi questo spostamen-

to: a) in senso scientifico; b) in senso politico. Meglio: a) in senso astratto logico o formale; b) in senso concreto reale e storico. Bisogna, in altri termini, distinguere bene se ci si pone nell'indagine, su di un terreno scientifico o su di un terreno politico. Dal punto di vista scientifico, dato il concetto che si ha oggi della società, non vi è il conflitto di un tempo tra i due termini società o Stato, nel senso della società anarchica, individualistica, internazionalistica, da un lato, dello Stato dall'altra; perchè anzi, oggi, più che assistere al processo di "socializzazione dello Stato " assistiamo al processo di "statualizzazione della Società, e la società è già Stato ed è indifferenziabile ed indiscernibile la prima dal secondo, tanto che il Gentile (1) e la sua scuola (2) trovano perfino assurdo staccare e dualizzare i due termini, la società "risolvendosi" per essi "senza residui" nello Stato. Invero oggi (basti riflettere alle teorie sindalistiche" (Sindacalismo) ed alle diverse teorie delle istituzioni sociali (Istituzionismo), alle teorie sociali del Sorel come a quelle giuridiche dell'Hauriou e del Romano) ogni società, tutt'altro che disorganizzata ed anarchica o pensabile come tale, è

---

(1) - GENTILE — I fondamenti della filosofia del diritto, Pisa 1925.

(2) - A. VALPICELLI — Società, Stato e Società di Stati, in "Nuovi Studi, 1927, fase. 1°.

organizzata ed autoritaria, e cioè - come dice il Romano (1) - un "ordinamento giuridico", il diritto cioè è intrinseco ed essa, una sua interna emanazione, modo di essere, e non viene ad accede ad essa ab extra. Ogni ente sociale è sempre, in quanto tale, in sè giuridico, anche se, però, non è ancora un ente politico: donde la maggiore difficoltà oggi nella scienza di differenziare, come si farà in seguito, la Sociologia dalla dottrina dello Stato. Ogni gruppo sociale, si può dire, è già uno Stato in piccolo, in quanto esso ha un ordine formale, un governo, un reggimento, che vincola e limita i suoi componenti della fitta rete dei suoi regolamenti, e ha i suoi capi e le sue gerarchie che questi regolamenti attuano e fanno valere. Nessun gruppo sociale esiste senza un potere sociale: e può questo potere essere tecnico, pedagogico, economico, disciplinare, secondo la natura tecnica, pedagogica, economica, ecc. del gruppo di cui si tratta. In ogni gruppo, cioè, se non c'è lo Stato, c'è sempre, e non può non esserci un momento direttivo, un momento governativo, una direzione, un governo.

Dal lato scientifico, l'ente sociale, giova ripeterlo, si distingue dall'ente politico, non perchè il primo sia *sine imperio*, ed il secondo *cum imperio*; ma per la *forma diversa* del potere, che nel primo non è potere politico, ma semplicemente un po-

(1) ROMANO. *L'ordinamento giuridico* Pisa 1917.

tere sociale, e nel secondo è un potere politico, e cioè tecnicamento un potere sovrano. Nel mio scritto Il diritto sindacale e corporativo, ho detto, per es, che si può parlare, a proposito dei Sindacati, di un "diritto interno" dei Sindacati, si può parlare ancora di un "potere sociale" dei medesimi, ma non si può parlare in nessun modo di "sovranità sindacale". In ogni ente sociale inerisce sempre il concetto di potere, o che l'ente sia sociale o che l'ente sia politico. Il carattere politico del potere stesso, è comunicato al potere da un altro concetto: la sufficienza, o autarchia. Dal lato scientifico perciò, se per la situazione di ieri della Sociologia valeva la contrapposizione dei due termini società e Stato (equivalente a quest'altra: non autorità (anarchia), autorità (disordine, ordine) per la situazione di oggi essa non regge e non sussiste più.

Guardando invece le cose non dal lato scientifico, ma dal lato storico e politico, la contrapposizione e lo spostamento di cui noi parliamo è indiscutibile, ma non fra la generica e formale società e lo Stato, bensì in termini concreti, fra una forma storica speciale di società, la "società civile" cioè la società non ordinata e diretta da un potere sovrastante, e lo Stato.

8). La "Società civile". Ci fermeremo sistematicamente a suo tempo, quando definiremo il concetto di Stato, sul concetto di società civile. Ma qui dobbiamo fare alcune considerazioni per chiarire il tema del nostro discorso; lo spostamento storico-politico della società allo Stato.

Il concetto di società - come abbiamo visto - è indeterminato, equivoco, e perciò a ragione esso è addirittura bandito da due rinomati sociologi, il Gumplowicz e il Worms. E' molto più facile spiegare il termine Stato che il termine società. Il termine società può essere inteso in due modi fondamentali, distinzione che non coincide nemmeno con la distinzione sopra indicata dei termini di società e comunità:

a) in senso generale, logico, formale, astratto, che non esprime una realtà, nemmeno quella povera elementare realtà che è data dal commercio sociale di due o più uomini, di cui parlano, come abbiamo veduto, il Tönnies ed il Richard; e quindi essa non corrisponde a nulla di reale di preciso e di circostanziato, ma esprime una semplice relazione formale, una idea, ciò che è Società, il sociale, la socialità, oggetto, appunto, della Sociologia, e della Sociologia teoretica, pura. o generale;

b) in senso particolare, storico, concreto, e per alcuni autori, essa significa una qualunque "riunione di

persone cooperanti ad uno scopo comune", anche la più piccola riunione; per altri significa tutta l'umanità tutto, il genere umano. Altro dunque è la società come forma e come idea della società, in tutto uguale allo Stato, o all'idea dello Stato: oggetto la prima della Sociologia, il secondo della Dottrina dello Stato, in quanto e la prima e la seconda non si occupano della Società e dello Stato, ma dei concetti della prima e del secondo; altro è la società civile, che è una forma determinata e storica di società, come insieme cioè di gruppi sociali o di associazioni, che noi possiamo oggi difficilmente concepire a sè in quanto c'è lo Stato, e che si può solo concepire per astrazione, negativamente, togliendo, cioè mentalmente lo Stato: come, in Psicologia, amo' d'esempio, possiamo concepire astrattamente la sensazione, togliendo mentalmente la percezione. Ritorneremo metodicamente in seguito sul concetto di società e sul suo "lento" processo di formazione storica, al quale si legano i nomi di Stein, Mohl, Gneist, di Ahrens, e sopratutto di Hegel e di Marx, senza dimenticare il Fergusson(1).

---

(1) - Vedi su ciò il mio Stato di Diritto, Città di Castello 1921, spec. Libro II e autori ivi citati;
JELLINEK, Dottrina Generale dello Stato: AHRENS Diritto Naturale, Napoli, 1885 vol. II - : AGABITI, La sovranità della Società, Roma, Loescher 1904, TERESA LABRIOLA; Del concetto teorico della Società civile, Roma 1901;
BIEDER, Stato e Società nella moderna filosofia politica, in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, A. IV, 1924; sulla Società civile in HEGEL, vedi recent. PASSERIN D'ENTREVES, il fondamento della Filosofia giuridica di Hegel, Torino 1924, specie per i confronti con Marx; sulla società civile in Marx, in rapporto a Hegel, vedi anche recentemente efficacemente G. CAPO-

Però, mentre la società civile è indiscernibile nella realtà dallo Stato e non si può pensarla realmente senza lo Stato, nulla mi vieta in astratto di pensarla senza lo Stato. Togliamo, per esempio, in ipotesi, anche per un solo istante, lo Stato italiano. Una grande calamità naturale, una devastazione tellurica, una invasione barbarica, un caos politico, rovinano e mettono nel nulla lo "Stato italiano". Ne viene perciò come risultato, che non resta che il nulla sociale? No. Rimane sempre la "società italiana", anzi la Nazione italiana, dato che la Nazione - da non confondere con lo Stato - e noi italiani purtroppo per dolorosa secolare esperienza lo sappiamo benissimo - può perire e dissolversi, donde l'influenza che il fattore politico Stato esercita a sua volta per la forza e consistenza della sua stessa essenza sulla Nazione. Ma se cade quell'elemento di unità che alla società italiana è dato dalla Nazione italiana, rimane in ultima istanza, come puro insieme di elementi o gruppi sociali, la società italiana.

La società come insieme di associazioni non è solo la "società civile" sottoposta ancora allo Stato per quanto da questo astrattamente discernibile.

Seg. Nota - GRASSI, Le glosse di Marx ad Hegel (interessantissimo) in Studi filosofico-giuridici dedicati a G. Del Vecchio, Modena 1930. Sul FERGUSSON (Essai sur l'histoire de la Société civile, 6. edizione 1793), vedi GUMPLOWICZ, Il Concetto Sociologico dello Stato cit.

C'è anche la "società internazionale". E' più facile anzi concepire la società come insieme di gruppi o di associazioni nel campo internazionale, dove non c'è un superiore politico, lo Stato, ed essa non in altro consiste che in un insieme od in un aggregato di Stati o di Nazioni (da non confondere la disorganica ed anarchica società internazionale con la comunità internazionale che è una istituzione a sè e tanto meno oggi con la "società delle Nazioni"), che la società civile nel campo interno dello Stato.

Il concetto di società civile è un concetto determinato, concreto, storico, della società presa in generale; e cioè una società particolare, o meglio una forma particolare della società, come forme particolari sono la singola associazione, la Famiglia, il Comune, la Chiesa, la Nazione, e, come vogliono molti, lo stesso Genere umano.

Non bisogna confondere le specie con il genere; la società civile con la società. Solo per abbreviazione mentale e verbale noi, per indicare la società civile, usiamo impropriamente la parola società.

Di modo che abbiamo, a rigore, tre significati della parola società:

a) formale e logico: la società;

b) determinato; qualunque associazione;

c) più determinato ancora: la società civile, una, cioè delle tante forme di società.

Ed allora, identificato il concetto di socie

tà con quello di società civile, si ha certamente - - preso l'insieme dei gruppi o delle associazioni sociali, non i singoli gruppi componenti questo insieme, che sono in sè e per sè tanti ordinamenti giuridici ed autoritari - lo spostamento odierno della società, in quanto società sine imperio, allo Stato, da molteplice sociale all'uno sociale, come dire il passaggio dalla federazione all'unità; e quindi la presa in considerazione del concetto di imperium come termine di differenza della società e dello Stato; e, passando dall'astratto al concreto, lo spostamento dal termine concreto: la "società civile" allo Stato, e propriamente allo Stato fascista che sottopone e salda e unifica la società civile con lo Stato.

E' così, credo, chiarito il duplice senso dello spostamento dalla società allo Stato: quello logico sciéntifico astratto; quello storico politico concreto. Nel primo lo spostamento è interiore, nel senso che ogni gruppo è in un certo senso uno Stato in piccolo o in miniatura, ha in sè l'autorità, è lo Stato, come sostiene il Gentile, già immanente nella società, tutto il contrario della Sociologia anarchica di ieri; nel secondo, lo spostamento è esteriore, e consiste nel passaggio dalla vera società civile allo Stato, come dire dall'aggregazione, dal molteplice, all'organizzazione, all'uno. La riduzione della società civile all'unità è appun

to lo Stato, che si può definire perciò l'uno sociale o l'unità della società.

9). Anarchia; Statolatria; Statocrazia.

Si chiariscono così i rapporti tra Sociologia e Dottrina dello Stato, in quanto la prima non esclude la seconda e viceversa. I rapporti tra le due scienze vanno considerati da un punto di vista statico e dinamico. E' evidente che da un punto di vista puramente logico, come il genere è più della specie, ed il più comprende il meno, la società è più dello Stato, ed in astratto da un punto di vista materiale, staticamente, quantitativamente la Sociologia è più della Dottrina della Stato e ricomprende a sua volta quest'ultima. Viceversa, storicamente, dinamicamente, da un punto di vista ideale, lo Stato, venendo dopo la società, è più ricco, più comprensivo della società e quindi, da questo punto di vista, la Dottrina dello Stato è una scientia altior rispetto alla Sociologia.

Siccome però la scienza, in quanto tale è sempre isolamento dell'oggetto studiato, la separazione astratta della società e dello Stato è possibile ed anzi è scientificamente necessaria.

Nè poi, passando dal lato scientifico al lato storico-politico, è ammissibile, ferme restan

do, come ammette lo stesso Jellinek che parte dalla distinzione sintematica delle manifestazioni sociali in spontanee ed irriflesse e in riflesse e dirette dallo Stato, le influenze del fatto politico ossia dello Stato sugli stessi fenomeni sociali spontanei che invece, tutti, più o meno, dalla lingua all'arte all'economia, subiscono l'azione preponderante dello Stato, tendono allo Stato e si statualizzano e per cui sembra (1) che si ritorni oggi quasi a Platone e al concetto "classico" della indistinzione di Società e di Stato, di Sociologia e di Politica - è ammissibile che si possa e si debba tutto ridurre allo Stato, elidendo la scienza del sociale e tutto " ridurre " alla Dottrina dello Stato, cadendo nell'eccesso teorico e pratico della Statolatria.

La Statocrazia, che è la realtà e l'idea dello Stato di oggi, non è la Statolatria. La formula di Mussolini: "Tutto nello Stato; nulla fuori dello Stato; nulla contro lo Stato," non vuol dire invero nulla è nello Stato, ma, appunto, tutto è nello e sotto lo Stato. L'errore teoretico e pratico della Statolatria nella Dottrina dello Stato farebbe immediato riscontro all'errore nella vecchia Sociologia dell'anarchia. Sappiamo già che il punto di

(1) - Vedi nel mio Stato di diritto la nota: Se lo Stato Hegeliano sia stato moderno, per la dimostrazione dell'errore di considerare lo Stato hegeliano, come uno Stato penteistico asiatico, e cioè come uno "Stato comunista".

approdo e l'idea-limite della vecchia Sociologia fu l'anarchia; la moderna Dottrina dello Stato, a sua volta, non può avere, e non ha in effetti, come sua idea-limite la statolatria. Nè l'uno nè l'altro errore.

Ma ammesso anche l'isolamento scientifico di cui parliamo - e qui ritorna il punto di vista "politico" della vecchia spodestata Sociologia - si presenta nitido invece lo spostamento politico dalla Società allo Stato, chè è la nostra tesi - la vecchia Sociologia voleva proprio realizzare in pratica, impoverendolo negando la storia, che è ricchezza di determinazioni e di particolarità concrete, appunto quella astrazione sociale che era la società civile, pura somma d'individui e di gruppi, senza lo Stato, contro anzi lo Stato, e cioè il "rovesciamento" totale della formula attuale della Dottrina dello Stato, che è la formula di Mussolini.

E' questo pseudo concetto scientifico, è questo ideale politico che è caduto; mentre tutto essendo oggi nello Stato e sotto lo Stato, la plusvalenza teorica e pratica fra i due termini, la società e lo Stato, non è più della Società, ossia della società civile, al cui tipo logico la Sociologia individualistica pretendeva ridurre ogni gruppo ed ogni relazione sociale, ma dello Stato, e quindi, in questo senso, nel mondo del pensiero, lo scettro passa dalla Sociologia alla Dottrina dello Stato.

CAPITOLO SECONDO

Concetto e divisione delle scienze politiche e i loro rapporti con le scienze morali sociali e giuridiche.

Il chiarimento però sul concetto e criterio delle Scienze Politiche s'impone ed è pregiudiziale a tutto ciò che segue. La Dottrina dello Stato non solo è una delle Scienze politiche e quindi ci necessita sapere che cosa è il genus cui la Dottrina dello Stato appartiene, ma è la Scienza politica per eccellenza direttrice e coordinatrice di tutte le Scienze Politiche, come la Sociologia per le Scienze Sociali, la Filosofia del diritto per le Scienze Giuridiche. Tratteremo a parte, dopo avere definito la Dottrina dello Stato, della "Politica " propriamente detta, delle sue distinzioni e dei suoi rapporti con la Dottrina dello Stato, difficile e complicato argomento su cui abbondano le confusioni e le imprecisioni. A rigore anzi, allora sarà chiaro il concetto di Scienze politiche, quando sarà chiarito il concetto di ente politico, dovendosi prima definire l'oggetto poi la scienza che lo studia. Noi, solo dal lato sistematico, invertiamo l'indagine.

Qui sopra tutto il linguaggio è confuso, incerto, fonte di errori. Chi parla di Scienze morali

chi di Scienze storiche, chi di Scienze politiche, di Scienze sociali; chi, ancora, di Scienze di Stato. Dominano il campo scientifico diverse espressioni. Bisogna mettere un pò d'ordine in questo campo. La scienza è sopratutto ordine e chiarezza. Del l'aggettivo "politico"; in ogni senso si fa largo uso ed abuso. Come non piace una stanza ingombra di mobili e disordinata, così, alla scienza ripugna questo disordine di parole e quindi di concetti. Designano quelle diverse espressioni uno stesso concetto; di talchè esse siano indifferentemente usabili e scambiabili? O, invece, ognuna di esse racchiude un concetto distinto? Nel primo caso si possono usare nella scienza, come nel linguaggio comune, l'una per l'altra; nel secondo caso, bisogna precisare il senso di ognuna di quelle espressioni e adoperare il linguaggio tecnico della Scienza, non quello empirico dell'uso comune.

Si possono, io credo, stabilire, tre sensi in cui intendere le Scienze politiche: a) un senso generale, per cui Scienze politiche e Scienze storiche, morali, sociali ed anche giuridiche; b) un senso particolare differenziato e tecnico; c) un senso scolastico o didattico. Il primo ed il secondo significato hanno un valore intrinseco, il terzo un solo valore estrinseco o di ambiente. Per facilitare l'indagine, sgomberiamo il terreno dal

terzo significato, e vedremo però che non pochi autori intendono le Scienze politiche solo da questo ultimo punto di vista. Ciò del resto, non è nemmeno una novità. Gli scopi meramente pratici si rivelano in molte classificazioni delle scienze. Così quella di Leibniz non è una classificazione di scienze, ma di libri.

In senso esterno (1) sono "politiche" le scienze che si studiano in sede o nell'ambiente delle Scuole, delle Facoltà politiche. Per modo che, qualunque scienza, se ed in quanto insegnata in una Scuola politica, diventa, per una specie di adattamento all'ambiente ovverosia di una sorta di mimetismo, scienza politica. Così le scienze giuridiche, che pure, come sappiamo, s'insegnano nelle Facoltà politiche, e di diritto privato e pubblico, come le storiche e le filosofiche, oltre che le economiche, insegnate nelle Facoltà politiche, entrano nel quadro "didattico" delle Scienze politiche; il che porta che l'insegnante, per il fatto che insegna queste Scienze in una Facoltà politica, accentua e colorisce, se così posso esprimermi, il loro tono e carattere politico. Prendiamo due esempi: il Diritto amministrativo, il Diritto corporativo. Queste due discipline essenzialmente e tecnicamente giuridiche si insegnano e nelle Facoltà giuridiche e in quelle politiche; ma è evidente che il metodo, lo scopo della

---

(1) ADOLFO RAVA' - La classificazione delle Scienze e le discipline sociali, Roma 1904, p.68.

trattazione saranno, nelle Facoltà politiche, più accentuatamente politici. Ecco tutto. Ma se togliamo, dalle facoltà politiche, le scienze sopraindicate, che per mimetismo ed adattamento ambientale diventano o si presentano come Scienze politiche, dopo fatta questa sottrazione, rimangono scienze intrinsecamente politiche? e quali sono queste scienze?

Qui il discorso da esterno diventa interno; e badiamo, che anche le scienze che si chiamano e si considerano giuridiche, filosofiche, economiche, diventano, per il loro riferimento interiore, e cioè per il loro riferirsi al concetto dello Stato, anch'esse Scienze politiche. Tipico l'esempio della Economia: se questa si riferisce al concetto di Società, essa è una Scienza sociale; se al concetto di Stato, una Scienza politica. Così la Giurisprudenza: se riferita al puro concetto di norma, è una scienza giuridica; ma riferita al concetto di Stato, è, anch'essa, una Scienza politica. Quindi la sottrazione di cui sopra, non va fatta in senso puramente aritmetico, perchè una scienza assolutamente politica o politica pura, forse non esiste, tanto i diversi fenomeni della vita sociale da cui partono e traggono la loro origine le diverse scienze, sono connessi e interdipendenti.

Anche un senso esteriore hanno le Scienze politiche quando si parla per es. di Collezioni, Biblioteche di Scienze politiche. Sappiamo, per es., che molti grandi e celebri trattati e studi di Diritto Costi-

tuzionale, di Diritto Amministrativo, di Storia politica, di Scienza dell'Amministrazione, di Diritto Internazionale, noi li troviamo allegati nelle Collezioni e nelle Biblioteche di Scienze politiche; tipica al riguardo quella nostra del BRUNIALTI. - E' evidente che qui le Scienze politiche sono intese nel senso puramente esteriore, librario, in tutto paragonabile a quello scolastico. Esteriore in fondo è anche il senso in cui lo STEIN intende le Scienze politiche.

Veniamo perciò ora all'esame dei due veri significati "intrinseci" che le Scienze politiche assumono o possono assumere. Vogliamo qui, fare meno delle analisi tecniche astratte, che della storia, e della esposizione del pensiero dei diversi scrittori italiani e stranieri, che si sono occupati dell'argomento, per meglio poi chiarire, da ultimo, il nostro pensiero che deve scendere dalla esposizione e dall'analisi del pensiero altrui, come a titolo di conclusione.

I) La classificazione delle Scienze in generale e delle Politiche in particolare. Ma prima di fare ciò è evidente che noi ci imbattiamo qui nel grave e difficile e sempre tormentato problema "generale"della "classificazione delle scienze", di cui il problema del concetto e della classificazione delle Scienze Politiche è solo un caso particolare. Accenneremo brevemente a questo problema, che è stato trattato con la solita competenza ed impeccabile precisione dal RAVA. Seguiremo, ciò facendo, lo JELLINEK, il quale prende alla

sua grande trattazione della Dottrina dello Stato dei capitoli introduttivi e metodologici - sul concetto di Scienze politiche, e sul concetto di scienza in generale e della classificazione delle scienze; e sulla distinzione delle parti della Dottrina dello Stato in relazione al concetto classificativo delle scienze da cui egli parte, che è poi quella del WINDELBAND e del RICKERT; la Dottrina dello Stato dividendosi per Jellinek in tre parti. 1.Scienza dell'essenza dello Stato (Scienza teoretica od esplicativa); 2. Scienza descrittiva dello Stato (Storia); 3. Scienza normativa dello Stato o applicata, la Politica.

E' ormai universalmente accettata la divisione delle Scienze in Scienze della natura e Scienze dello spirito. Il Ravà a questa distinzione sostituisce quella di scienze naturali e scienze morali, sociali, storiche, civili o politiche. Le Scienze politiche appartengono, senza discussione, alle Scienze dello Spirito. C'è un modo generalissimo, come dicemmo non tecnico, di intendere le Scienze politiche, equivalente a un altro pure generale e corrente: Scienze morali. E questo modo fu stabilito dall'HOBBES, il quale nel De Nomine, Cap. IX, distinse due categorie di Scienze: le storiche, che si basano sui sensi e la memoria, secondo il concetto già stabilito da BACONE nel suo De dignitate et argumentis scientiarum e le filosofiche che si basano sulla ragione, divise le Scienze storiche in Storia naturale e Storia civile, e le filosofiche in scien

ze della natura, e scienze civili o politiche (1).

La parola civile trovasi in generale presso molti scrittori in luogo dell'aggettivo sociale, e, co m'è noto, da Bacone al nostro ROMAGNOSI, la Dottrina civile o dell'Incivilimento, tiene le voci del concetto e della parola, usata poi dal COMTE, di Sociologia. Fu appunto F. Bacone che fra la doctrina de natura e quella de numine, pose, (la Sociologia?) la doctrina rerum civilium, la quale doveva occuparsi de homine et de societate. Chi ben noti, è la stessa Scienza che VICO chiamerà "la Scienza nuova" e che il più immediato discepolo di Vico, il JANNELLI, chiamerà "Scienza delle cose nuove" o "Istorosofia", mentre il ROMAGNOSI parlerà di "Filosofia Civile" o di "Dottrina dell'incivilimento".

Dunque, il primo significato di Scienze politiche è molto generale, ed è il contrapposto delle Scienze naturali.

Viene poi il senso differenziale e tecnico di Scienze politiche e l'altro, che noi distingueremo anche da quello di Scienze politiche, le Scienze di Stato. Le scienze politiche, così come le scienze sociali - ma più le seconde che le prime - possono perciò prendersi in due significati: uno generico, l'altro specifico. Nel primo le Scienze politiche, e così le sociali, comprendono le Scienze politiche e le sociali pro-

(1) Ravà - op. cit., pag. 19, 94

priamente dette, e le scienze economiche, storiche, giuridiche; nel secondo le scienze politiche, come le sociali, stanno a sè, con caratteri propri, di cui andiamo in cerca e che noi vogliamo appunto qui determinare.

Aggiungi (1) che nell'uso non solo comune, ma anche scientifico, ricorre ora la espressione scienza politica al singolare, ora la espressione scienze politiche al plurale, così in Italia che fuori, ora la espressione scienza sociale ora Scienze sociali e si potrebbe allargare il discorso: scienza morale, scienze morali; scienza storica, scienze storiche; scienza giuridica, scienze giuridiche. La tendenza prevalente però oggi è di adoperare il plurale, invece del singolare; donde, secondo me, il bisogno di scienze sintetiche e coordinatrici della "pluralità" delle diverse scienze. Così della Dottrina dello Stato per le scienze politiche; della Filosofia del diritto per le giuridiche; della Sociologia per le sociali. Lo Jellinek anche dice che al plurale s'intendono le singole discipline, al singolare il loro complesso.

E' prevalente questa tendenza, perchè al singolare le espressioni; Scienza politica, sociale, morale, giuridica, storica, hanno un che di vago e di indeterminato e non rispondono a nessun oggetto logico ben definito e circoscritto.

---

(1) RAVA' - op. cit., pag. 123

II - Natura e Storia - Scienze naturali, Scienze storiche. Ma ritorniamo al problema generale della distinzione gnoseologica strettamente formale, secondo il Ravà ed ormai da tutti seguita, delle scienze nei due gruppi fondamentali: le scienze naturali e le scienze storiche.

"Natura" e "storia" sono oggi i due punti fondamentali della scienza una è la realtà: cambia solo il di considerarla a parte subjecti. Natura è la realtà universalizzata; storia è la stessa realtà temporalizzata, singolarizzata. Sono i due estremi della serie: la generalità, l'individualità, l'astrazione ed il concreto. Così nelle sue lezioni di Filosofia del Diritto il BARTOLOMEI (1). Distinzione, questa, che richiama l'altra, che la perfeziona, fra "natura" e "cultura".

Questa distinzione ha una non breve storia. Il CROCE, che in Italia si è fatto a sostenere che la storia è cognizione dell'individuale, risale al VICO e alla sua distinzione fra filosofia, scienza del vero, e filologia, scienza del certo, e divide le scienze in scienze di concetti: la fisica, la chimica, le scienze naturali, la logica e la scienza del diritto; in descrittive, che descrivono l'individuale: la geografia, l'etnografia, la statistica, la storia in tutte le sue forme.

---

(1) - Napoli, Alvano 1925.

Il Ravà nota che si deve innanzi tutto allo SCHOPENHAUER l'idea che la storia è una conoscenza del l'individuale, idea sviluppata poi dal SIMMEL, che distingue le scienze formali o di leggi, dalle scienze reali o dei fatti, e la storia considera come la scienza della realtà per eccellenza. Ma, anche prima del Croce, è il WINDELBAND che alla distinzione fra scienze della natura e dello spirito, contrappone l'altra tra scienze naturali e scienze storiche, quelle cercano le leggi, queste i fatti; le prime "nomotetiche" le seconde "idiografiche". Le "leggi" e l'"accadimento" sono i due elementi irriducibili della nostra conoscenza del mondo.

Il RICKERT perfeziona la distinzione nel senso che la storia si concreta per lui nella cultura, nella civiltà umana, che cioè ha valore per noi: in senso stretto è storia della società civile. Quindi, accanto alla distinzione formale natura e storia, la distinzione materiale fra natura e cultura o civiltà (Kultur), cioè tra oggetti non valutati e oggetti valutati. Come è noto, la filosofia del Rickert è la "filosofia dei valori". Da un lato abbiamo la scienza della natura a concetti universali; dall'altro la scienza della civiltà a concetti individuali o storici: da un lato cioè la scienza della natura; dall'altro la scienza della cultura.

Dato questo cenno, non possiamo attardarci su questa questione. Dobbiamo invece venire senz'altro al nostro obbietto specifico; le scienze politiche e la loro differenziazione dalle scienze affini.

Precisiamo però, prima di tutto, di accordo con il Ravà (p.113), che cosa si deve intendere per scienza. La scienza si distingue dalle altre forme di conoscenza (volgare, rilevata, divinata) per essere rigorosa, ottenuta cioè per una via precisa e determinata, che è il metodo, e per altri due caratteri che la contrassegnano: la dimostrabilità e la insegnabilità.

Per stabilire il concetto di Scienze sociali, che per il Ravà comprendono le Scienze politiche, il medesimo autore parte dall'analisi del concetto di "fatto sociale". Che è il fatto sociale? E' quello che si produce in società; ossia, come, seguito in ciò dal MASCI, scrisse il TROIANO (1), il fatto consoggettivo, meglio che plurisubbiettivo. Si ha un fenomeno sociale tutte le volte che due o più psiche umane entrano in relazione fra di loro. E' evidente, nota il Ravà (pag. 131), che questa relazione non si può porre che per mezzo di fenomeni fisici; ma questi sono in tal caso espressione di un fatto psichico: in altri termini sono le azioni. Le azioni, dunque, sono i fatti sociali per eccellenza. E i prodotti di queste azioni (linguaggi, costumi, leggi, istituzioni), anche se distaccati da ogni psiche e viventi per sè, conservano sempre l'impronta dello spirito umano che è il loro autore. Si sente qui la pro-

---

(1) TROIANO - Classificazione delle scienze in generale e delle sociali e politiche in particolare, Napoli, 1897, pag. 41 e ss.

fonda influenza della grande idea di Hegel che chiamò questi fatti lo spirito obbiettivato. Sono cioè i fatti sociali, realizzazioni di quello che Hegel chiamò oggettivazioni, concrezioni spirituali, che sono stato, come è noto, oggetto metodico di studio da parte del WUNDT e della sua sistematica Psicologia sociale o Psicologia dei popoli che dir si voglia (Volkerpsychologie).

I fatti sociali non sono fatti del mondo naturale; ma neanche sono fatti delle pure psiche individuale; sono un qualche cosa di intermedio; nè assolutamente oggettivi, nè assolutamente soggettivi: perciò le scienze che li studiano, dalla Linguistica alla Economia si chiamano, in senso lato, scienze sociali.

Il fatto sociale per eccellenza è l'azione O ra di fronte a questa, l'attività scientifica si può esercitare in tre differenti direzioni o modi:

a) sistematico, teorematico, o, come dice il Windelband, nomotetico: si possono cioè studiare le azioni per categorie formando per le loro differenze ed affinità dei gruppi, determinare dei concetti generali, allo scopo di stabilire le uniformità o le regolarità di queste azioni, e di scoprirne le leggi: (leggi).

b) storico; studiare le azioni nella loro individualità e vedere come tutte insieme poi esse costituiscano uno svolgimento dell'umanità nel tempo, dalle origini ai nostri giorni: (fatti);

c) etico, studio delle azioni nel loro valore in base ad un criterio per stabilire non come esse sono

ma come debbono essere, per dettare loro delle norme: (norme).

Non bisogna confondere le norme tecniche e le norme etiche e cioè le scienze giustamente chiamate applicate, immediata dipendenza delle Scienze naturali teorematiche (per es. l'igiene, la medicina, l'agrimensura) con le vere e proprie Scienze etiche o morali. Le norme tecniche indicano i mezzi da porre in atto per raggiungere un determinato fine; le norme etiche prescrivono invece quali fini si devono raggiungere. E perciò solo le scienze sociali sono scienze di norma.

Da ciò segue immediatamente che la Politica è una scienza etica e cioè una scienza di fini.

E segue ancora che ben a ragione lo Jellinek applicando alla Dottrina dello Stato le tre forme sopra indicate di conoscenza, tripartisce la nostra Disciplina in: a) Scienza pura dello Stato; b) Storia; c) Politica. Solo che, mentre lo Jellinek parla della Politica naturalisticamente (come di una pura scienza applicata dello Stato, rispetto alla teoria pura dello Stato) per il Ravà la politica è invece scienze di fini e di norme e cioè una scienza morale.

Le Scienze sociali, e queste soltanto, possono essere teorematiche, storiche, regolative, e perciò ne viene che nel linguaggio comune le scienze sociali si chiamano anche scienze storiche o più generalmente scienze morali. A rigore anzi le vere e più accettabili espressioni sarebbero Scienze storiche o morali, perchè

la parola Scienze sociali richiama la trattazione sistematica astratta propria delle scienze naturali; mentre il modo storico di trattazione è caratteristico, se non esclusivo, delle materie sociali, ed il modo etico è esclusivo di queste ultime. Volendo adoperare una terminologia più precisa, bisognerebbe limitare la espressione Scienze sociali, che è senza dubbio la più lata e la più usata, ad indicare le scienze sociali nomotetiche e chiamare scienze storiche o al più storico-sociali quelle che studiano i fatti sociali storicamente, e scienze etiche o al più etico-sociali le scienze di norma.

Questo il concetto di Scienze sociali del Ravà. Ma nel Ravà (salvo il senso generale di Scienze politiche o civili scambiabile con quello di Scienze sociali storiche o morali e la definizione di che cosa si intende per fatto sociale e per scienze sociali), non troviamo il significato "tecnico" del fatto politico e delle scienze politiche. Le indagini di questo Autore ci servono però di introduzione indispensabile allo studio che stiamo per fare del concetto di scienze politiche e particolarmente la unità-distinzione fra Scienze sociali, storiche e morali, che è poi il risultato positivo delle sue indagini.

SCUOLA STATISTICA ATTUARIALE MILANO

III - Scienze sociali: Scienze giuridiche: Scienze politiche: Scienze di Stato. Analisi dei diversi sistemi. Gioverà innanzi tutto notare che l'aggettivo "politico" è usato in vari sensi, e gioverà notare ancora, con Jellinek che mentre il sostantivo "Politica" è nettamente delimitabile in confronto della Dottrina dello Stato (la prima scienza di norme, la seconda di leggi) non il medesimo accade dell'aggettivo "politico", che si usa per indicare "tutto ciò che è dello Stato" dal lato pratico e teologico, non solo, ma anche dal lato teoretico o logico. Fenomeno, fatto politico, - fenomeno dello Stato oggettivamente parlando, indipendentemente da ogni valutazione e perseguimento di fini. Quando noi qui - a proposito delle scienze politiche - usiamo per esempio l'aggettivo politico, è chiaro che lo adoperiamo nel lato senso logico-teoretico. In questo senso l'oggettivo "politico" a rigore è uguale "di Stato"; donde fatto politico, fatto di Stato; e conseguentemente Scienze politiche - Scienze di Stato.

Dobbiamo, secondo lo Jellinek, al MAYR uno dei più riusciti e completi tentativi di definizioni del concetto e delle partizioni delle Scienze di Stato. Bi

sogna però notare prima di tutto che le Scienze di Stato non sono a rigore confondibili con le Scienze politiche. In secondo luogo, immediatamente dalla esposizione del sistema del Mayr, che anche questo autore non si attiene al valore intrinseco, ma a quello estrinseco o scolastico delle Scienze di Stato o delle Scienze politiche che dir si voglia.

Non possiamo anticipare qui nozioni che stabiliremo quando definiremo che si intende per ente o per istituzione politica, e le differenze fra la "Dottrina dello Stato, la "Politica" e la "Scienza politica" cioè la scienza degli enti o delle istituzioni politiche ; ma è da osservare subito che lo Stato, considerato nel suo momento reale storico o istituzionale, è una delle istituzioni politiche e certamente la più grande ed eminente, non è la sola; e che quindi, mentre le Scienze di Stato si riferiscono esclusivamente ed univocamente allo Stato storicamente considerato, le scienze politiche non possono confondersi e ridursi alle prime, perchè esse sono più late delle scienze di Stato ed abbracciano queste ultime, in quanto non si limitano solo a studiare il fatto Stato, ma studiano invece tutte le formazioni o le istituzioni politiche(così il Comune, la Società degli Stati). Ragione per cui la confusione è scientificamente illeggittima e la distinzione fra le prime e le seconde necessaria; anche se la espressione scienze di Stato, per intendere le Scienze politiche, oltre che nel Mayr, la troviamo nel

maestro stesso del Mayr e nel più grande, forse, maestro di Diritto pubblico, in ROBERTO VON MOHL e propriamente nella sua **Storia** e letteratura delle Scienze di Stato, nonchè nella Enciclopedia delle Scienze di Stato.

Il Mayr, nel suo scritto Concetto e partizione delle Scienze di Stato (1), contenuto negli scritti in onore del suo maestro: Alberto Schaffle, 1901 (scritto cui si richiama lo Jellinek per distinguere le scienze sociali dalle scienze di Stato) comincia con l'osservare che la espressione "Scienza di Stato" è nuova e che l'uso frequente di essa (in Germania, ma non così in Italia) è in ragione inversa della sua chiarezza. L'espressione è di Mohl. Il Mayr tenta "l'inquadramento" delle Scienze di Stato nel dominio più generale delle scienze sociali. Le Scienze giuridiche e le scienze di Stato appartengono al circolo più generale ed esteso delle scienze sociali, nel quale sono riuniti i rami del sapere che in un modo o in un altro si occupano della ricognizione della vita sociale. Il punto di partenza e il punto di indistinzione o di indifferenziazione come già vedemmo delle scienze politiche e giuridiche, è la vita sociale umana questo il termine più vasto. Come il politico è una emanazione e una differenziazione del sociale così le scienze di Stato appartengono al circolo più esteso delle scienze sociali. Uguale è anche il concetto di Jellinek. Le discipline,

(1) - Degriff u. Gliederu der Stantswissenschaften, Tubingon, 19 .

scrive quest'ultimo, parte delle scienze morali o dello spirito, che studiano sotto ogni aspetto le manifestazioni della vita collettiva umana, formano, nel loro insieme, le scienze sociali, o le scienze della Società (Gesellschaft oder Sozial wissenschaften). Vi sono, poi, manifestazioni sociali spontanee e manifestazioni sociali riflesse, dirette, governate da una volontà unitaria; e siccome lo Stato penetra dappertutto e regola con la sua azione preponderante anche le manifestazioni spontanee, così le scienze sociali (fatta eccezione per la scienza del linguaggio che per molti scrittori apparterrebbe alle scienze naturali) si trovano designate anche con il vocabolo Scienze di Stato o Politica. La quale terminologia è però inesatta perchè confonde due cose distinte.

Prima scrive il Mayr si dava risalto solo ai fatti statali; tutto era lo Stato; oggi si dà risalto ai fatti sociali, (Il Mayr scriveva nel 1901). Ma la questione scientifica e metodologica deve qui passare in prima linea e non confondersi come solitamente accade con quella politica che abbiamo già esaminata a proposito del così detto spostamento storico dalla società allo Stato e dalla Sociologia alla Dottrina dello Stato. Stato è Società non sono in antitesi fra di loro. Società è concetto più generale che racchiude tutte le specie di associazioni compreso lo Stato, che è l'associazione più potente e formalmente la meglio organizzata. Perciò se si vuole imprendere la vera cognizione e classificazione delle scienze di Stato bisogna spingersi più innanzi; biso-

gna cioè rifarsi al concetto delle Scienze sociali, partire dal concetto di pluralità di uomini, meglio dal concetto di masse sociali. Le scienze sociali si riferiscono appunto alle masse sociali, ai circoli sociali (per il Mayr meglio masse che pluralità di uomini; perchè la parola massa, sebbene di valore materiale e naturalistico, pone in luce il concetto di sociale irriducibile ed anteriore anzi all'individuale, mentre l'espressione pluralità è ancora individualistica e dinota la semplice ripetizione dell'individuo). Per il Ravà invece le scienze sociali si riferiscono alle azioni sociali, che sono l'effetto rispetto alla causa, manifestazioni, prodotti delle masse sociali.

Ciò premesso, il Mayr fissa in un quadro sintetico la divisione delle scienze di società, in tre grandi categorie:

I° le Scienze universali di Società, che si occupano in generale dei circoli sociali, le quali comprendono: a) la Statistica ossia la dottrina delle masse sociali;

b) la Sociologia o la Filosofia sociale ossia la Dottrina generale dell'essenza e dello sviluppo dei circoli sociali;

2° Le Scienze speciali di Società le quali comprendono:

a) lo studio delle singole direzioni dei rapporti sociali, per esempio la dottrina della vita economica:

b) lo studio di singoli organismi sociali di

speciale importanza (l'A distingue i circoli o i gruppi sociali, che sono formazioni più sciolte dagli organismi sociali, che sono formazioni più organizzate); in particolar modo lo studio dello Stato (Scienza dello Stato), della Chiesa, dei Comuni degli enti parastatali:

c) studio delle secrezioni della vita sociale, ossia dei prodotti della vita sociale, le obbiettivazioni sociali, come diritto, costume, religione, lingua, e quindi Scienza del diritto, dei costumi, delle religioni, delle lingue;

3° la Storia.

Queste le scienze sociali, da cui si enucleano le Scienze dello Stato; le quali sono in pari tempo le discipline delle Facoltà di Scienze sociali dell'avvenire, che subentreranno nell'organismo universitario alle attuali (sono le presenti Facoltà di Scienze politiche), e delle Facoltà giuridiche. A loro volta, le Scienze di Stato si possono intendere in due significati: a) uno stretto e letterale ed allora esse designano le scienze che strettamente si riferiscono allo Stato ed agli organismi simili allo Stato o politici (e queste ultime più propriamente sono per noi le Scienze politiche); b) l'altro lato e delegato, che è il senso moderno, e allora esse si riferiscono a tutta la vita sociale, specie a quella economica e si confondono con le scienze sociali.

Il Mohl pone uno stretto nesso tra Diritto e Stato e parte dalla indipendenza e dal dualismo fra le due nozioni e quindi fra Scienze giuridiche e scienze di Sto

to. Distingue il concetto "sociale" da quello "giuridico" dello Stato, come con Jellinek fanno quasi tutti i pubblicisti, e cioè la cognizione della essenza e dello effettivo sviluppo dello Stato studiato dalla Dottrina dello Stato, la cognizione delle norme di diritto che regolano l'azione dello Stato, studiato dal Diritto pubblico generale o Dottrina giuridica dello Stato.

Secondo la concezione sociologica, non giuridica, dello Stato, le Scienze di Stato in senso letterale si dividono:

1. Dottrina generale dello Stato o Politica nel senso aristotelico (Studio della essenza, sviluppo dello Stato, nel tempo, nello spazio, e degli organismi ad esso affini, dei compiti ossia dello scopo dello Stato e degli elementi della vita dello Stato, e quindi Dottrina della Costituzione e delle forme dello Stato).

2. Politica nel senso più ristretto della parola, come dottrina dell'uso dei mezzi per la realizzazione dei compiti dello Stato: e le diverse specie o realizzazione della Politica; costituzionale, amministrativa, ecclesiastica, economica, ecc.

Secondo, invece, la concezione giuridica dello Stato, abbiamo:

I. La Dottrina Generale del diritto dello Stato ossia Diritto pubblico generale o Diritto generale dello Stato che è il riassunto delle norme di diritto pubblico che si riscontrano nel diritto positivo dello Stato, degli Stati civili in forma eguale o affine. Questo non è vero

diritto, perchè non comprende norme sanzionate, ma principi giuridici astratti o generali. Si sottodistingue in Dottrina generale di diritto costituzionale e Dottrina generale di diritto amministrativo.

2. Dottrina del diritto di uno Stato concreto, ossia Diritto dello Stato positivo: sempre diviso in Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo.

Così abbiamo un quadro, abbastanza chiaro, ma esteriore e scolastico, perchè ci dice poco o nulla sul la essenza e ragion d'essere delle diverse categorie di scienze e cioè delle materie da cui esse partono.

Tutte queste distinzioni e sottodistinzioni però, come anche del resto quelle di Rehm e di Jellinek e di tutti in genere i trattatisti tedeschi, peccano contro la più elementare esigenza della scienza in argomento, contro, cioè, la semplicità e la chiarezza. Un principio chiaro e semplice di distinzione lo troviamo invece nel Mohl, del quale abbiamo già fatto cenno più sopra a proposito della distinzione dei concetti di Società e di Stato. Il Mohl distingue per lo sviluppo della scienza, secondo che si riferiscono a questi due oggetti distinti; la Società o lo Stato: distinzione fra i due oggetti che in nessun scrittore trovasi poi - io credo - meglio e più sistematicamente delineata che nell'AHRENS: le Scienze sociali hanno per obietto la Società, le Scienze politiche, lo Stato.

Non ripeteremo qui la discussione, non rifaremo l'analisi dei due concetti e delle loro differenze,

specie del concetto di società che, come vedemmo, non può essere preso in blocco ma va analizzato a sua volta anche esso in modo da dar luogo a diversi concetti e a distinte posizioni scientifiche. Ma qui, agli effetti della distinzione delle scienze in sociali e politiche, il termine società va preso in blocco, e più in senso negativo che positivo; nel senso cioè della distinzione o meglio della contrapposizione allo Stato. Giustamente scrive il Messedaglia a questo proposito (p. 62) ispirandosi a Mohl che è metodicamente da evitare nella scienza la confusione dei due termini, che sono logicamente invece distinti: lo Stato non è la Società sotto tutti gli aspetti; esso è soltanto la società sotto l'aspetto del suo ordinamento giuridico, la Società in relazione al diritto, al proprio Governo, e nulla più. Laonde questioni politiche e questioni di Stato non sono tutt'uno con le questioni sociali; queste ultime sono immensamente più vaste di quelle.

Seguono o si inspirano comunque al Mohl, in Italia, oltre il citato MESSEDAGLIA, il GABBA e, sulle orme del Gabba, il BRUNIALTI, l'ORLANDO con qualche riserva e modifica, il VANNI, il RANELLETTI, il BRUGI.

Esaminiamo, innanzi tutto, il pensiero nitido semplice e lineare del GABBA, al quale, come si disse, appartiene uno dei più importanti scritti della nostra letteratura scientifica, ancor oggi vivo e vitale, sulla classificazione ed i problemi della Scienza Sociale e

che differenzia in virtù di un criterio "intrinseco" le due classi di scienze.

Diconsi propriamente Scienze sociali - scrive lo insigne scrittore - quelle che hanno per obbietto le leggi naturali della civile convivenza, nei vari ordini di rapporti e di interessi da cui gli uomini sono fra loro collegati. Tali sono anzitutto l'Etica, che governa e la vita interiore e quella di relazione dell'uomo, e fa quindi parte della scienza dell'uomo, e di quella della società; il Diritto, che regola la concorrenza degli individui nell'uso delle cose utili e lo scambio dei servizi da persona a persona; l'Economia politica, che studia la produzione e lo scambio dei beni sia da uomo ad uomo che da classe a classe; la Scienza delle religioni che studia il significato etico e filosofico dei vari modi con cui i diversi popoli nei diversi tempi concepiscono la Divinità; la Scienza dello Stato, che ricerca lo scopo e le ragioni di questo, l'indole ed i principi direttivi delle varie istituzioni, e a sua volta si distingue in varie rami Scienze: la Scienza delle Costituzioni la Scienza dell'Amministrazione la Scienza delle Finanze, la Scienza della Polizia, la Statistica, la Politica propriamente detta, scienza ed arte ad un tempo, che ha per iscopo di garantire la sicurezza interna ed esterna e di promuovere il perfezionamento sociale con un saggio sistema di prevenzioni e con l'abile maneggio di mezzi indiretti (1).

---

(1) - C.F.GABBA. Conferenze intorno ad alcuni più generali problemi della Scienza sociale, I.vol. Firenze 1876, pag. 29

E precisando meglio a pag. 42 il Gabba scrive: Scienza sociale in generale è quella che ha per oggetto di studiare la natura, i bisogni, le leggi della civile colleganza. Ma questo generale concetto, che corrisponde a quello del Mayr e dello Jellinek (il Gabba scriveva però nel 1876) si decompone in molti particolari, corrispondenti alle varie parti del tutto sociale, ed di vari punti di vista onde si considerano quelle parti. Ed egli "ordina" le molteplici discipline sociali, riducendole a due grandi classi, corrispondenti ad una duplice distinzione degli stessi fenomeni e delle forze che nella vita sociale si riscontrano. Alcuni dei fenomeni e delle forze sociali si svolgono per opera della volontà degl'individui (quali sono per esempio, i rapporti di famiglia i contratti) oppure per opera del naturale e spontaneo svolgimento dell'associazione umana (come per es. le caratteristiche tendenze dei vari secoli, il lento e costante progresso del genere umano). Altri provengono dallo Stato, elemento sociale anch'esso, ma che ha la sua propria ragion d'essere, e una potenza a sè, la quale si dispiega su tutta quanta la società, e le forze naturali di questa limita e modifica in svariati modi e direzioni, concorrendo con essa da un comune risultato. Le scienze che studiano i fenomeni della prima specie di consi sociali in senso proprio e distretto; quelle che si riferiscono ai secondi propriamente Scienze politiche o di Stato. Alle prime appartengono la Sociologia o Dottrina generale dell'umana società, che ricerca gli ele-

menti del sociale organismo, le leggi dell'equilibrio di questo e del suo svolgimento; il Diritto razionale o Filosofia del Diritto; l'Economia Nazionale. Le seconde distinguonsi in tre specie; tutte hanno per comune obbietto lo Stato, ma considerato sotto tre diversi punti di vista; la sua unità; l'interna costituzione; i mezzi materiali di cui ha bisogno per compiere la sua missione. Dal primo punto di vista abbiamo la Dottrina dello Stato o Diritto pubblico universale, e il Diritto Costituzionale; del secondo punto di vista la Politica propriamente detta o Ragion di Stato che imprime allo Stato una determinata direzione; la Scienza della Legislazione; la Polizia, l'Igiene Pubblica; la Politica Economica; la Politica Ecclesiastica; il Diritto Internazionale; la Diplomazia; dal terzo punto di vista abbiamo la Scienza delle Finanze; la Scienza della difesa dello Stato o del Pubblico Armamento. Vi sono poi scienze Ausiliarie e queste discipline come la Legislazione comparata; la Storia del Diritto; la Geografia; la Statistica.

Il criterio però, che giova fissare e ritenere, è quello della distinzione dei due concetti; la volontà spontanea; l'azione dello Stato: la Volontà cioè; e la necessità dominante la prima nei fenomeni e nelle Scienze sociali; la seconda nei fenomeni e nelle Scienze politiche; che la enumerazione delle diverse discipline ha nel Gabba, come in altri autori, carattere empirico-scolastico, esteriore e forse anche un pò arbitrario, per tutte le ragioni sopra e più volte indicate.

Chi ben noti, è lo stesso criterio da cui muove lo Jellinek nel distinguere le manifestazioni della vita sociale in spontanee e riflesse (dirette cioè da una volontà precostituita).

Dove è evidente che il criterio di distinzione è formale, non materiale, metodico e sistematico cioè non reale; in quanto che sono ben note le influenze reciproche delle Società sulla Stato e viceversa, nè risponde a verità dire che i fenomeni sociali sono nettamente dominati dalla volontà spontanea e non obbediscono anch'essi alla necessità. Lo riconosce, come sappiamo anche lo Jellinek, quando, ammettendo l'azione dello Stato su tutti i fenomeni sociali, parla di una risoluzione tendenziale di tutte le Scienze sociali nelle Scienze di Stato, e lo riconosce anche il Gabba quando, accettato dal Mohl il concetto della distinzione scientifica, dice che "questa però non ha altro scopo nè vantaggio, se non quello di rendere più largo e più sicuro il concorso di ciascuno di quegli ordini di discipline all'incremento dell'altro. Niun serio pensatore si immagina ai nostri giorni potersi costruire una Dottrina dello Stato senza sapere prima che cosa la società umana possa o non possa fare da sè, e quale ne sia la struttura, quali le forze che l'animo e la sostengono. Reciprocamente, non è possibile una sana e completa Dottrina della Società nella quale non si tenga conto del concorso dell'azione dello Stato a completare e correggere quella degli individui, e la vita sociale non venga ri-

guardata come il risultato del concorso di forze spontanee e naturali (soggettive), e di quelle dirò così artificiali dello Stato (oggettive) (1).

Laonde: unità-distinzione dei concetti di Società e di Stato, epperò distinzione e cooperazione delle Scienze sociali e delle Scienze politiche. Tale l'esame del pensiero del Gabba. Pensiero che è alla lettera seguito dal BRUNIALTI nella sua Introduzione generale alla " Biblioteca di Scienze politiche", intitolata appunto: Le Scienze politiche nello Stato moderno (Torino 1884).

Con qualche modifica segue da noi lo stesso criterio l'ORLANDO (Principi di Diritto Costituzionale, 1904). Egli nota anzi tutto la difficoltà nel distinguere le Scienze giuridiche (Diritto pubblico), le Scienze sociali e le Politiche: nel fatto che tutte hanno una esclusiva ragione sistematica, per evitare confusione. Per es. si sente dire che il Diritto Costituzionale è scienza sociale o politica: se le espressioni si prendono nel senso dell'uso comune, niente di male; ma la confusione va evitata sul terreno tecnico e scientifico. L'obbiettivo comune, anzi "identico", a tutte e tre le categorie di scienze sono le nozioni di Stato e di Società: nozioni che coincidono, per l'Orlando, materialiter, ma che si distinguono formaliter, dando luogo ai diversi ordini di scienze. Lo stesso Autore scrive che un primo ordine di scienze ha per obbiettivo li studio la Società: così l'Economia politica, la Statistica, e la Sociologia. Un secondo gruppo studia esclusa

(1) GABBA - Op. cit. pag. 52.

vamente lo Stato, prescindendo dei rapporti sociali, nella sua organizzazione, nella sua vita; così il Diritto Costituzionale e la Politica. Difficile è però stabilire una Scienza della Politica nettamente distinta dal Diritto Costituzionale. Accanto a questi due gruppi, - che non sono però bene qualificati, perchè se il primo è costituito dalle Scienze sociali, non si sa con precisione se il secondo costituisca il gruppo delle Scienze Politiche o invece delle Scienze Giuridiche, - sta un terzo ordine, che suppone i rapporti fra lo Stato e la Società e cioè il Diritto Amministrativo e, da ultimo, la Scienza della Amministrazione. E qui sono sì indicate analiticamente dall'insigne Maestro le diverse scienze componenti il gruppo, ma la qualifica specifica dei diversi gruppi, non si capisce perchè, manca.

Più preciso ed esatto, come sempre, il VANNI, nelle sue Lezioni di Filosofia del Diritto (1906), che tratta incidentelmente la questione a proposito delle scienze affini alla Filosofia del diritto. Il Vanni parte sistematicamente da tre gruppi di scienze: le Sociali le Giuridiche, le Politiche. Le prime sono quelle che studiano i fenomeni nascenti dai rapporti degli uomini associati, le Giuridiche quelle che studiano le norme di diritto che regolano questi rapporti sociali: le Politiche quelle, da tutti concordemente così considerate, che riguardano lo Stato. Però il Vanni parte dal concetto pieno ed onnicomprensivo dello Stato, che è studiabile sotto tre essenziali punti di vista: a) sociale: il fatto sociale per eccellenza è lo Stato; b) giuridico: tanto nel

la sua costituzione che nel suo funzionamento lo Stato è sempre regolato da norme giuridiche; perciò esso, mentre sotto il primo aspetto è studiato dalle Scienze sociali e dalla Sociologia, sotto il secondo aspetto è studiato dalle Scienze giuridiche; c) politico; studio dell'attività e delle finalità dello Stato, dei fini e dei mezzi per conseguirli. In senso ampio le scienze Politiche sono quelle che studiano lo Stato; ma siccome questo è anche obbietto delle Scienze Sociali e di quelle Giuridiche, si deve precisare e circoscrivere il concetto più stretto e proprio delle Scienze politiche, le quali allora si pongono come le scienze dei fini e dei mezzi dello Stato. Abbiamo così una Scienza politica generale e le Scienze politiche particolari, che indagano non il fine, ma i singoli fini dello Stato: Scienza dell'Amministrazione, Scienza delle Finanze, Politica ecclesiastica, etc.

Molto vicino al pensiero del Vanni, è il RANELLETTI (Principi di Diritto Amministrativo, vol. I introduzione e Nozioni generali, Napoli 1912), il quale, partendo anch'egli dal triplice punto di vista - sociale, giuridico, politico - da cui è studiabile lo Stato, ed affermata l'esistenza di molteplici contatti fra le scienze sociali e le politiche, stabilisce l'elemento discretivo nella diversità dell'obbietto, in quanto le scienze politiche, a differenza delle sociali, si occupano solamente dello Stato e degli Enti pubblici. Inoltre osserva che tra le discipline sociali "che studiano le manifestazioni della vita umana in società", si trovano "anche quelle, che dal punto di vi

sta sociale studiano il diritto e lo Stato e le altre comunità pubbliche che in queste si formano, cioè la scienza sociale del diritto e la scienza sociale dello Stato, denominando così questa scienza dalla parte più importante del suo contenuto, lo Stato, e ponendo questa parte in luogo del tutto". Tale scienza sociale dello Stato non è una disciplina unica, perchè diversi sono i momenti dal punto di vista sociale da cui lo Stato può considerarsi, ed a tali momenti corrispondon delle discipline descrittive (come per es. la storia politica, la statistica ecc.) e delle discipline speciali teoriche, come la dottrina sociale dello Stato, che studia come fatti sociali la formazione, lo svolgimento e l'estinzione dello Stato e le condizioni ed esigenze che li determinano, nonchè gli elementi costruttivi dello Stato, di cui precisa la nozione sociale, gli scopi e la funzione nella società (1). La dottrina sociale dello Stato è in intima connessione con "la scienza politica, la quale ricerca e determina gli scopi che lo Stato deve proporsi, i mezzi che deve adottare" l'azione che deve spiegare, per raggiungere quegli scopi nel miglior modo possibile dal punto di vista dell'interesse generale" (2). La differenza tra la dottrina sociale dello Stato e la scienza politica sta nel fatto che "l'una riguardo allo

(1) RANELLETTI - op. cit., pag. 508 - 509
(2) RANELLETTI - op. cit., pag. 510 -

Stato e agli altri Enti pubblici si occupa di ciò che è, l'altra di ciò che deve essere". D'altra parte non è possibile studiare ciò che deve essere senza partire dai risultati dello studio di ciò che è, e quindi, mentre si può studiare lo Stato dal punto di vista sociale, prescindendo da ogni riguardo politico, non è invece possibile fare uno studio politico senza tener presenti i risultati della scienza sociale (1). D'altra parte il punto di vista delle scienze giuridiche è che esse studiano lo Stato solo in quanto è regolato da norme giuridiche nei vari momenti della sua vita, perchè dove non è norma giuridica non è disciplina giuridica; quindi la ricerca giuridica riguardo allo Stato lo considera solo da uno dei lati e le discipline giuridiche pubbliche non possono dare tutta la nozione dello Stato e non sono che "una parte della scienza generale dello Stato" (2).

Le idee del Ranelletti, qui esposte, sono notevoli perchè ci danno il pensiero dell'insieme pubblicista sul concetto della dottrina dello Stato, che è analogo a quello di Jellinek.

Di un criterio simile a quello del Ranelletti si serve il **Brugi** (Introduzione Enciclopedica alle Scienze Sociali Giuridiche; Lucca 1890; ripubblicata a Milano in V^e^ dizione). Ma questi, accentuando al massimo la connessione, peraltro generalmente riconosciuta, tra scienze socia

---

(1) RANELLETTI - op. cit., pag. 513 -
(2) RANELLETTI - op. cit., pag. 517 -

li e scienze politiche, giunge alla conclusione che, data la piena compensazione di società e Stato, non si possa stabilire una netta distinzione tra i due ordini di scienze e che è invece necessario far ricorso ad un criterio di prevale za. Quindi, secondo il Brugi; "diconsi scienze sociali in stretto senso quelle che hanno per immediato oggetto la società civile nei suoi svariati fenomeni considerando solo mediatamente lo Stato, chè impossibile sarebbe prescindere del tutto. Diconsi scienze politiche in senso stretto quelle che hanno per immediato oggetto lo studio dei compiti dello Stato e dei mezzi di cui dispone per raggiungerli considerando solo mediatamente la società civile da cui lo Stato non si può disgiungere che per astrazione" (1).

---

(1) BRUGI - op. cit., V Edizione Milano 1928; pag. 324.

Come ho notato, del tutto esteriore, vorrei dire anzi burocratico, è il senso delle Scienze Politiche, stabilito dallo STEIN, del quale, in questa breve rassegna, conviene però dare un breve cenno.

Le varie scienze, scrive il grande pubblicista tedesco nella sua classica Scienza della Pubblica Amministrazione (Sistema delle Scienze politiche positive: pp. 35-40 in "Biblioteca di Scienze politiche ed amministrative" del Brunialti, Torino 1897) che studiano l'azione amministrativa dello Stato nelle sue varie manifestazioni, si tennero finora in un campo affatto distinto. Lo studio dell'Esercito, delle Finanze, degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Amministrazione interna, formarono altrettante scienze separate e disgiunte l'una dall'altra da perdersi l'idea del loro sistema. Quello che mancava era il giusto concetto della Scienza dello Stato in generale edel sistema delle singole scienze politiche. "Cercare questo concetto è il compito del nostro tempo". L'opera dello Stein risale al 1865-68. Bisogna subordinare tutto al concetto unitario dello Stato operante. Di qui il Sistema delle cinque Scienze politiche dello Stein;

I) Diritto internazionale, cui si aggiunge la Scienza dell'Amministrazione degli Affari Esteri in conformità al Diritto Internazionale

II) Scienza dell'Esercito, che è l'organismo destinato a mantenere inviolata la sovranità dello Stato.

III) Scienza delle Finanze.

IV) Scienza dell'Amministrazione e della Giustizia.

V) Scienza dell'Amministrazione interna.

Ho detto che del tutto burocratico, non scientifico, è il senso in cui lo Stein intende le Scienze politiche, infatti lo Stein soggiunge che "il numero dei Ministeri, in cui si realizza nei suoi diversi momenti e si svolge l'amministrazione dello Stato, deve essere almeno di cinque, cioè deve esserci un Ministero per ognuno dei cinque grandi compiti dello Stato: Ministero degli Esteri della Guerra; delle Finanze; della Giustizia dell'Interno. Attesa la grande quantità e varietà dei rapporti interni, accanto al Ministero dell'Interno, poi sono, per la divisione del lavoro, **creati** i Ministeri particolari **quali** il Ministero dell'Agricoltura, del Commercio, delle Comunicazioni. Questa suddivisione è in generale ammissibile solo per il Ministero dell'Interno; nè può mutare affatto il suo esposto sistema delle scienze politiche, poichè soltanto cinque possono essere i campi principali della Pubblica Amministrazione e quindi accanto al Diritto Internazionale, la Scienza dell'Esercito, delle Finanze, e della Amministrazione della Giustizia, non può esservi che la Dottrina dell'Amministrazione degli affari interni qualunque sia il numero dei Ministeri, cui un dato Stato affida il Governo degli affari stessi.

Ma un tentativo, notevole ed ingegnoso di definizione del concetto di Scienze sociali, giuridiche e politiche, nella nostra letteratura scientifica (che al ri-

guardo non è abbondante ed è giustamente lontana da tutti quegli eccessi di divisione e di suddivisione scolastiche della letteratura tedesca) e di definizione, il che più importa, del momento intrinseco delle medesime, ci è stato dato da un chiaro scrittore di Diritto pubblico, GUIDO JONA, di cui vedi, nel Filangieri (1889, p.369 e ss.), l'importante memoria Scienze giuridiche, Sociali e Politiche, in cui, fra l'altro, è discussa la questione se le scienze giuridiche e le scienze politiche appartengono o no al gruppo delle scienze di Stato.

L'A. comincia col notare che, superato il concetto di assorbimento della Società nello Stato, la confusione fra i tre diversi ordini di Scienze che prima si presentavano sotto il nome generico di Politica (Scienza della Polis) più non regge. Bisogna distinguere le Scienze che riguardano lo Stato come potere stabilito o, come noi diciamo, sub specie auctoritatis, e quelle che lo studiano come fatto sociale, ossia sub specie societatis, che non sono più scienze di Stato. O si mira, scrive l'A., alla onnipotenza della Società, o si mira alla onnipotenza dello Stato, dato che le scuole teoriche rispondono a precisi indirizzi pratico-politici: per cui, o si subordinano alle scienze sociali le scienze di Stato (giuridiche e politiche); o si ha invece il completo assorbimento della Società nello Stato, delle forze libere e soggettive nelle coattive e necessarie, e quindi subordinazione delle Scienze sociali a quelle di Stato.

Per l'A., cui manca invero il concetto tecnico

del sociale, e da questo punto di vista egli è senza dubbio inferiore al Gabba ed al Vanni, le scienze sociali studiano l'individuo in quanto liberamente **insieme agli altri individui soddisfa ai propri bisogni fisici, intellettuali, morali; dove siamo in presenza di un** concetto mitologico d'individuo e in pieno individualismo e sociologismo individualistico liberale; e le scienze di Stato, che egli chiama giuridiche, studiano, al contrario l'individuo in quanto agisce sotto l'impero di forze necessarie, per provvedere ai bisogni che sente in comune con gli altri e che da solo non potrebbe soddisfare.
Dunque, da una parte le Scienze sociali, dominate dal concetto d'individuo e di volontà, deformazione del suo concetto del Gabba; dall'altra le Scienze giuridiche, dominate dal concetto di necessità. Volontà e necessità, questi i due momenti "intrinseci" della classificazione. Il campo è tenuto da due ordini di Scienze; le sociali e quelle di Stato, che per l'A. sono le giuridiche. Finora non troviamo ancora però le Scienze Politiche. Mentre la società rappresenta le forze spontanee, soggettive, lo Stato rappresenta le forze oggettive, naturali, indipendenti degli individui e dalla società. Lo spirito umano ha due tendenze: la soggettivo-spirituale, l'oggettivo-naturale, che si rispecchiano rispettivamente nella società e nello Stato. Medesimamente l'Orlando, e nei suoi Principi e nella Introduzione alla Dottrina dello Stato di Jellinek, contrappone al nomio, la necessità, lo Stato, il Diritto, l'io, la libertà, la società, la Politica, e su questa "antitesi si

stematica" basa la differenza fra ordine giuridico e ordine politico. L'individuo nella Società trova il mezzo di sviluppare le sue attività; nello Stato, la stabilità la conservazione, che gl'impone, agendo estrinsecamente su di lui, l'impronta della razza, della famiglia, del territorio, dei costumi, perfino della lingua che egli parla. A questo parallelismo corrisponde quello fra Società e Stato. Radice comune, punto di partenza, l'individuo, non la società; donde la promessa nettamente "individualistica" di questa concezione. Procedendo sempre dall'individuo, abbiamo due forme di organizzazione delle forze individuali, dirette a soddisfare due diversi bisogni della natura umana: la sociale, per mezzo della quale si provvede ai bisogni soggettivi, allo sviluppo naturale e morale dell'individuo; quella dello Stato, per virtù della quale si provvede ai bisogni oggettivi: la stabilità e la conservazione, prima d'ogni altro, del suo modo di essere, cioè il diritto. Dalla distinzione e dal concorso dell'elemento soggettivo ed oggettivo, procede la distinzione e il concorso della Società e dello Stato, entrambi miranti ai bisogni e agli scopi dell'individuo. Base dell'ordinamento sociale è la libertà d'azione, che produce la diseguaglianza; base dell'ordinamento giuridico è invece l'eguaglianza. L'azione dello Stato, in quanto questo è organizzazione di forze necessarie coattive, agente egualmente su tutti gli individui, è necessaria, coattiva. L'azione sociale è varia, diversa, spontanea. La coazione - il diritto - è la forma naturale, unica, con cui lo Stato si estrinse-

ca. Cioè il diritto è la "forma logica" dello Stato e dell'azione dello Stato. Lo Stato non può essere; non può esistere; non può pensare non può valere; non può agire che nel diritto. Nella Società abbiamo l'elemento soggettivo che si estrinseca socialmente; nello Stato l'oggettivo che si estrinseca giuridicamente. Se il campo è esaurito così delle Scienze sociali e dalle Scienze giuridiche, c'è un posto per le scienze politiche? **E quale** il loro oggetto e il loro scopo? Qui appunto si ravvisa l'originalità e l'ingegnosità insieme del concetto della Politica e delle Scienze politiche dell'A. Innanzi tutto lo Jona oppone all'Orlando che la vera "antitesi" non è fra la politica (l'io) e il diritto (il non-io); ma fra la Società (Scienze sociali) e lo Stato (Scienze giuridiche). E allora c'è una scienza che ha il compito di smorzare l'attrito che l'urto dei due elementi produce, anzi di "accordare" i due termini, facendoli convergere ad un unico fine. La Politica è dunque un termine medio o "corporativo", la sintesi dell'antitesi. Concetto, questo, che troviamo nitidamente ed efficacemente esposto nell'Arcoleo (1) quando, facendosi a stabilire i rapporti fra Diritto e Politica, dice che quello che il Diritto istituisce, la Politica costituisce intendendo così togliere le dissonanze e trovare quello che vi ha di comune, temperandole, nelle va

(1) DIRITTO COSTITUZIONALE - Napoli, 1900, pag. 26

rie attività sociali. La politica, dice mirabilmente l'Arcoleo, è sopratutto temperamento. Così per lo Iona è la Politica che tempera, concilia e neutralizza le opposte tendenze della natura umana, l'individualismo ed il collettivismo, il sogettivismo e l'oggettivismo; la libertà e la Società da un lato, la necessità e lo Stato dall'altro.

Le Scienze politiche sono dunque quelle che, scostandosi dalle comuni definizioni, studiano le relazioni, fra Società e Stato; concetto che l'Orlando riferisce, sappiamo, alle Scienze amministrative. Donde le Scienze di Stato sono soltanto quelle giuridiche, e le Politiche sono soltanto quelle che mettono in raffronto lo Stato con la Società. Donde; il Diritto Amministrativo è una Scienza giuridica; la Scienza dell'Amministrazione, una scienza sociale, la Scienza dell'ingerenza sociale dello Stato; il Diritto Costituzionale è scienza giuridica, la Scienza delle Costituzioni è scienza sociale.

Mentre le Scienze sociali hanno un oggetto definito ed esclusivo; la società, e le Giuridiche un oggetto, anch'esse, definito ed esclusivo: lo Stato, le Scienze politiche, che sarebbero non scienze pure (come le prime) ma miste o di rapporto, ossia rapportuali, non hanno per loro oggetto separatamente nè la società nè lo Stato, ma i loro rapporti, ed il loro scopo è quello - scopo pratico-deontologico, non teorico o logico - di mettere d'accordo l'azione dello Stato con quella della Società, per impedire la prevalenza dell'uno a danno dell'altra, per mantenere l'equilibrio, l'accordo, il concorso delle forze. Esse sono falsate come Scienze politiche se si riducessero o a pure Scienze sociali, o a pure Scienze giuridiche; e perciò sono

un tipo, un gruppo a sè, autonomo di scienze. Non si potrebbe in modo più esplicito affermare l'"autonomia" intrinseca delle Scienze politiche,

Così il Diritto studia lo Stato e l'azione dello Stato; la Sociologia l'azione della Società; le Scienze politiche i rapporti fra i due concetti e l'azione mista e scambievole fra Stato e Società. Perciò, molte sono le Scienze politiche, tante quanti gli aspetti sotto i quali Stato e Società si rappresentano. Così avremo, una politica costituzionale o Scienza delle Costituzioni; una Politica Amministrativa; una Politica finanziaria; una Politica internazionale: etc...

Ho premesso che esponevo il sistema dello Jona, uno dei più metodici che abbiamo in Italia, per la sua ingegnosità, per lo sforzo di dare un massimo di fondamento autonomo alle Scienze politiche. La critica del tentativo dell'A. è insita nella esposizione stessa di esso e in tutto ciò che dicemmo circa l'analisi dei concetti di sociale, di giuridico, di politico; e nel fatto che la premessa filosofica dell'A. è nettamente individualistica, cioè antisociologica; mentre oggi il punto primo delle Scienze Sociali, giuridiche, politiche, e, in genere Morali, è non l'individuo, ma l'associazione; questa il prius. La netta separazione della società e dello Stato è assurdo: manca nell'A. il vero concetto di società; che è per lui pura somma d'individui; non si sviluppa nelle sue diverse posizioni il concetto di società, prendendosi questo global - mente ed indifferenziatamente: non si ravvisa anche nella

società, sia pure globalmente presa, un elemento di necessità, di legge obbiettiva, cioè il momento giuridico, inseparabile da ogni forma e aggregato sociale; di talchè è falso mettere da una parte le Scienze giuridiche ridotte anzi e risolte nelle Scienze di Stato, dall'altro le **Sociali**; come se le formazioni sociali fossero formazioni anarchiche; le Scienze politiche dell'A. sono poi scienze normative, non teoretiche, e più che scienza e conoscenza, sono attività pratica, ossia arte.

Per modo che, dopo questa esposizione e queste osservazioni, ispirandoci alla chiarezza lineare di Kohl, rimane che il quadro generale delle Scienze morali, che altri chiama storiche, ed altri ancora politiche o civili in senso lato, va così presentato.

1. Scienze sociali.
2. Scienze giuridiche.
3. Scienze politiche, che studiano generalmente lo Stato e gli enti politici. Sottospecie delle Scienze Politiche sono le Scienze di Stato, che si riferiscono specificatamente a quel particolare ente o istituzione politica che è lo Stato.

IV. Le Scienze sindacali e le Scienze corporative. Dovremmo qui parlare di alcuni gruppi nuovi di scienze, di nuove formazioni scientifiche, di cui oggi il mondo scientifico, non meno che il politico, è pieno, le così dette Scienze sindacali e corporative. Questione importante, perchè involge il problema della posizione sistematica dello studio dei Sindacati e della corporazione nel quadro delle Scienze, e cioè: sono queste scienze nuove, o rientrano nei vecchi sistemi? Mi sono occupato di questo argomento, della posizione sistematica della classificazione di queste Scienze, in altro mio lavoro (1), Il Diritto Sindacale e Corporativo, cui qui rimando, limitandoci però ad accennare solo alla conclusione della mia indagine. Come un quadro completo di scienze di Stato, comprende, a mio credere, la Dottrina dello Stato, il Diritto Costituzionale, la Politica costituzionale; di Scienze internazionali, la Dottrina della Comunità internazionale, il Diritto Internazionale, la Politica Internazionale; delle discipline Ecclesiastiche, la Dottrina della Chiesa, il Diritto canonico od ecclesiastico, la Politica ecclesiastica; così per non ridurre il Sindacalismo e il Corporativismo, questi due grandi e connessi fatti storici dell'età nuova, a puri fenomeni giuridici, o, meglio, a considerarli solo sotto il punto di a-

---

(1).- In Collana di Studi fascisti, Perugia 1931.

spetto giuridico, che è importante, ma non è il solo sotto cui si possono e si devono studiare quei fenomeni, bisogna porre: I. La Dottrina dei Sindacati e della Corporazione, 2. Il Diritto sindacale e corporativo, 3. La Politica sindacale e corporativa.

Bisogna ora, nel quadro segnato, aggiungere alle Scienze specificate, le scienze sindacali e corporative. Certo, dal lato della loro imponenza pratico-politica, dall'importanza teorica delle materie che esse abbracciano e dai caratteri specifici e differenziali che le materie stesse, i Sindacati e la corporazione, presentano, si dovrebbe addirittura arrivare a secernere, a selezionare e differenziare questi due gruppi di Scienze come Scienze distinte e autonome, e non solo, come già accade, dal lato scolastico e didattico, come disciplina cioè, ma anche dal lato sistematico, come Scienze vere e proprie. Ma non occorre un grande sforzo per accorgersi che, senza il bisogna di allargare e complicare il quadro, le Scienze Sindacali e quelle Corporative rientrino cum pleno iure rispettivamente nelle Scienze sociali e nelle scienze politiche, anzi di Stato, sopraindicate. In effetti i Sindacati, in quanto tali, cioè puri Sindacati, essendo enti -sociali, e non essendo enti politici, sono studiati e studiabili dalle Scienze sociali, e rientrano nella competenza di queste. Data la loro grande importanza, si può costruire una Scienza sindacale in generale e anche le Scienze sindacali determinate e specifiche. Ma ben inteso, queste sono non altro che suddistinzioni e capitoli

delle Scienze sociali. Mai, come dal Sindacato e a proposito del Sindacato, da Hauriou, a Sorel, a Durckeim, a Romano, si è chiarito il concetto di sociale e quindi di Scienza sociale. Se poi i Sindacati (secondo una concezione che ho chiarito nel mio sopra citato scritto, sintesi di molti miei lavori precedenti in materia) si considerano, in quanto enti "riconosciuti" dallo Stato o istituzioni di Diritto pubblico, istituzioni autarchiche o ausiliarie dello Stato, giusto il concetto del Romano; come degli enti e delle collettività, giusta l'espressione tecnica dell'Orlando (1), sub-statuali, (per chi parte dal concetto sistematico che la Dottrina dello Stato studia non solo lo Stato ma tutti gli organismi ad esso sottoposti o affini, come per es. i Comuni) cadrebbero sotto il dominio delle Scienze politiche, anzi delle Scienze di Stato, e propriamente ancora della Dottrina dello Stato.

Niun dubbio, poi, che la Corporazione, essendo non altro e non più, giusta la tesi da me svolta in parecchi miei recenti scritti (Sentimento dello Stato, Diritto Sindacale e Corporativo, il Consiglio delle Corporazioni), che una funzione dello Stato, la funzione corporativa, oltre e accanto alle funzioni legislative (legislazione), giurisdizionale (giurisdizione), amministrativa (amministrazione), le Scienze corporative, anche ammettendole,

---

(1) - Lo Stato Sindacale, in "Rivista di Diritto Pubblico I. 1924.

per la loro importanza sociale e tecnica, come scienze e discipline a sè, non danno luogo ad un nuovo gruppo sistematico di Scienze, ma rientrano stricto jure nel dominio delle Scienze politiche, anzi delle Scienze tecnicamente di Stato; allo stesso titolo delle Scienze così dette amministrative, che non sono, come gruppo a sè di scienze, diverse delle Scienze politiche o meglio di Stato, ma un sottogruppo o una distinzione e specificazione delle Scienze politiche. Siamo anzi certi che lo stesso sviluppo che nelle Scienze politiche, storicamente, nello Stato moderno, hanno avuto ed hanno le Scienze amministrative (tanto è vero che si parla di Scienze politico-amministrative) avranno, nello Stato nuovo, le Scienze corporative, o politico-corporative.

o

o o

CAPITOLO TERZO

La definizione della Dottrina dello Stato.

Finora abbiamo studiato l'ambiente della Dottrina dello Stato e abbiamo visto perchè, come, con quale significato e con quali fini si pone e si va sempre più imponendo nella cultura contemporanea la Dottrina dello Stato. Dobbiamo ora stabilire il concetto e le partizioni della nostra disciplina, compito questo, tanto più necessario, e, aggiungiamo, difficile, in quanto manchiamo, o quasi, in Italia, di una tradizione e di una letteratura, non dico filosofica, ma tecnica e didattica di Dottrina dello Stato, mentre poi è una precisa esigenza d'ordine politico, oltre che scientifico, delineare un concetto italiano della dottrina dello Stato.

Come dichiararsi al principio, ne viene che dobbiamo insistere meno su queste questioni di contenuto e di sostanza, che su questioni, sempre convengo noiose e defatiganti, di forma e di metodo. Ma nelle questioni di metodo sono implicite le questioni di sostanza, dato il passaggio dello Stato dagli ordini della realtà (ontologia dello Stato) agli ordini del pensiero (gnoseologia dello Stato).

D'altra parte, non deve stupire la nostra insistenza sulle questioni preliminari di metodo a proposito della Dottrina dello Stato, se, come è noto, si discute ancora sulla stessa esistenza, leggittimità e natura di una scienza onusta di una gloriosa tradizione storica e dottrinale, la Filosofia del Diritto, e se, come anche è noto, le trattazioni della medesima si limitano quasi sempre, specie ai nostri giorni, alla gnoseologia e alla metodologia, presentandosi ricche e sovrabbondanti di apparato critico e metodologico.

Dobbiamo innanzi tutto notare un fatto, ed è che la Dottrina Generale dello Stato in senso tecnico è stata sempre considerata, e lo è tutt'ora, particolarmente in Germania, sua terra classica, come Dottrina giuridica dello Stato, ossia, per essere più precisi, come Diritto Pubblico Generale. Dai Greci a noi è facile scorgere una progressiva riduzione ed assottigliamento della Dottrina dello Stato, dalla pienezza e totalità organica della Politica, intesa nel senso classico, platonico, aristotelico, al puro Diritto. Se ne togli, dopo Hegel, cui appartiene nei tempi moderni la più grande costruzione organica di Dottrina dello Stato, il Bluntschli (al quale autore e alla cui costruzione organica di teoria dello Stato bisogna pure ritornare, anche se il Bluntschli rappresenti il tipo ingenuo della Dottrina dello Stato, mentre lo Jellinek rappresenta il tipo critico ed il Kelsen il tipo ipercritico). Ed in effetti lo Jellinek si approssima al Bluntschli, mentre è lon

tano dal Kelsen. Ma si spiega la riduzione della Dottrina Generale dello Stato alla pura Dottrina giuridica dello **Stato**, in quanto essa è stata sempre, o quasi, finora trattata da giuristi e nelle facoltà giuridiche, anche se non può disconoscersi che, attraverso le Dottrine Generali dello Stato dello Jellinek e dello Schmidt (1), il purismo giuridico si sia venuto attenuando fino, all'ingrosso, dal 1900, dando luogo, specie in questi due illustri autori e trattatisti tedeschi, ad una storia di integralismo "politico-giuridico" nel metodo. Il liquido prende il suo colore e la forma dal vaso in cui è contenuto. Così la Dottrina dello Stato, passando dalle Facoltà giuridiche alle Politiche, prende, corrispondentemente, colore, carattere e significati diversi da quelli finora prevalentemente avuti.

Tutto ciò che si è detto, abbrevierà perciò e semplificherà ciò che segue. Non bisognerà mai, però, perdere di vista la novità della disciplina, se non della scienza, in Italia, e la necessità di non confonderla, riportandosi ai tipi stranieri, con la Dottrina giuridica dello Stato o Diritto pubblico generale che dir si voglia e di produrre invece un tipo nazionale di essa, perchè, se abbiamo in Italia cosplicue e splendide tradizioni di Dottrina dello Stato, nelle trattazioni di Filosofia del Diritto, di Diritto Costituzionale ed anche di Diritto Amministrativo, non abbiamo tradizioni scolastiche, per

---

(1) RICHARD SCHMIDT - **Allgemeine** Staatslehre, 1901.

chè la Dottrina Generale dello Stato è tutta da noi presa ed assorbita dalla Filosofia del Diritto, da cui storicamente essa oggi si stacca e da cui conviene sempre più logicamente staccarla e distinguerla.

La definizione dello Stato e della Dottrina dello Stato. Solitamente, nelle trattazioni delle diverse scienze e discipline, si comincia dalle definizioni delle stesse. Ma le definizioni sono punti di partenza o punti di arrivo? Ogni definizione è un edificio, una sintesi di concetti, un intero sistema. Non può stare prima, ciò che sta alla fine. Un concetto completo della Dottrina dello Stato nota giustamente il MICELI nei suoi Principi di Diritto Costituzionale non è possibile che alla fine dello studio di essa. La definizione presuppone la conoscenza intera dell'oggetto da definire (è un vero circolo): essa può essere data al termine e come espressione finale suprema della ricerca; non è un punto di partenza. Pur tuttavia, fermo restando queste osservazioni dal lato metodologico, dal lato pratico-didattico, per potere iniziare il cammino, non possiamo fare a meno di una definizione empirica provvisoria, pratica. Ogni discussione, circa la natura di una disciplina - avverte anche lo Jellinek - deve porre in principio dei risultati, cui solo più tardi può darsi un sicuro fondamento.

Non riporteremo, come pur si fa in parecchi

trattati di Diritto Costituzionale, molte e svariate definizioni dello Stato e della Dottrina dello Stato. Se è vero che ogni definizione è un sistema, fare solo un elenco di definizioni significa fare l'opposizione dei sistemi. Tutti danno una definizione dello Stato; non c'è un autore che si rispetti che non dia la sua. Bisogna perciò guardarsi dall'errore in cui cadde un congresso di statistica tenutosi a Parigi, nel quale si volle fare la statistica delle definizioni della statistica raccogliendosi 66 definizioni, mentre poi un congressista ne propose un'altra. La sua!

A noi, dal lato pratico, occorrono due definizioni: I° la definizione dello Stato; II° la definizione della Dottrina dello Stato, perchè le scienze cominciano dalle materie che trattano.

Dello Stato si possono dare due definizioni, una formale, l'altra sostanziale. E' evidente che noi dobbiamo qui partire dalla seconda non dalla prima.

Da un punto di vista formale, lo Stato è la Società (1) organizzata sopra un determinato territorio sotto un potere sovrano che la unifica; ossia, più brevemente, è la società giuridicamente e politicamente organizzata unificata e personificata; più brevemente ancora è l'unità della società, la società divenuta persona, la persona della società. Questa definizione si avvicina al-

(1) - Comunemente si usa nella definizione dello Stato il termine popolo invece di quello di società; il primo, espressione concreta e storica, il secondo, espressione astratta e tecnico-filosofica. Sulla distinzione dei due concetti rinvio alla parte speciale del corso (Teoria Generale dello Stato Fascista)

la definizione di Giorgio Jellinek: lo Stato è una moltitudine di uomini stabilita in una determinata parte della superficie terrestre, munita di un potere sovrano e per mezzo di questo composta in unità (1).
Questa prima definizione dello Stato è formale, perchè prescinde dallo scopo.

Dal punto di vista sostanziale, ossia dello scopo, (concetto dello scopo che i giuspubblicisti puri, così il Romano ed il Kelsen sia pure da punti di vista diversi, escludono dalla trattazione del diritto pubblico) lo Stato è la società organizzata sopra un dato territorio, sotto un potere sovrano che la unifica per la realizzazione della pienezza della vita.

In altri termini: lo Stato non è solo (formaliter) la corporazione territoriale unitaria, sovrana o autoritaria, ma anche (materialiter) la corporazione territoriale, unitaria, sovrana e sufficente, ovverosia autarchica: la corporazione anzi sovrana perchè autarchica dove il prius è l'autarchia, e la sovranità è il consecutivo; dove, ancora è lo scopo che spiega la forma e la natura dello Stato, non viceversa.

Lo Stato è la società stessa organizzata e pensata in un modo unitario, autoritario, autarchico, cioè è l'organizzazione unitaria, autoritaria e autarchica della società.

E' evidente che qui si richiama il concetto aristotelico-tomistico della comunitas per se sufficiens

---

(1) - JELLINEK op. cit. pag. 156.

et sibi princeps.

Passiamo ora all'altra definizione, alla definizione della Dottrina dello Stato. La Dottrina dello Stato è la scienza ed insieme la disciplina che studia l'idea dello Stato come si svolge nella storia e si attua nel diritto. In essa si distinguono tre elementi o tre momenti, ai quali corrispondono tre distinte parti I°) elemento filosofico: essenza (filosofia o teoria dello Stato). II°) elemento storico-politico; svolgimento (storia e politica). III°) elemento giuridico: ordinamento (diritto pubblico generale

Per evitare confusioni ed errori al riguardo, già segnalati dal nostro SIOTTO PINTOR a proposito delle divisioni della Dottrina Generale dello Stato del Rehm e dello Jellinek, togliamo l'aggettivo generale, ed invece della espressione - corrente specialmente in Germania e in altri paesi - Dottrina generale dello Stato, adoperiamo l'altra più semplice Dottrina dello Stato; che dividiamo poi in Dottrina generale dello Stato, che tratta l'idea inerente allo Stato, e Dottrina particolare dello Stato, che si riferisce a un singolo e determinato Stato.

o

o o

CAPITOLO QUARTO

La giustificazione della Dottrina dello Stato.

1. La giustificazione teorica.

1. - La critica del Kelsen. La Dottrina dello Stato è quella scienza ed insieme quella disciplina, che studia l'idea dello Stato; come esso si svolge nel tempo, e come si attua nell'ordinamento giuridico.

Donde: tre momenti e tre partizioni sistematiche. La essenza dello Stato, momento filosofico, oggetto della Teoria dello Stato o se si vuole, Filosofia politica; lo svolgimento, momento storico-politico, oggetto di studio della Fenomenologia o della Storia dello Stato; l'ordinamento, momento giuridico, studiato dalla Teoria giuridica dello Stato o, se si vuole, Diritto Pubblico Generale.

Ma non basta definire la nostra disciplina. Il problema non è solo della definizione di essa, perchè - dato che non tutti sono d'accordo nell'ammettere l'esistenza o meglio il diritto all'esistenza della disciplina, e molti autori si comportano anzi rispetto alla Dottrina dello Stato in un modo scettico e negativo come si comportano di fronte alla Filosofia del Diritto - bisogna incominciare appunto dal problema della esistenza ovverossia dall'esame dei "titoli", della nostra disciplina. Il problema cioè, non solo di definire la Dottrina dello Stato, ma proprio di vedere: a) se essa esiste e ha diritto ad esistere: b) i diversi suoi modi o guise di essere e di presentarsi.

In altri termini, come nei giudizi civili si fa in limine litis l'esame delle questioni cosidette pregiudiziali e se i mandati della parti sono in regola, come, in diplomazia, si fa l'esame delle credenziali, così, in questa specie di processo preliminare, bisogna vedere ed esaminare i titoli giustificativi della nostra scienza; se siamo in presenza di una vera e propria scienza o di una vera disciplina; se - dato che c'è in limine anche la questione del nome della materia, e regna tanta confusione in proposito che il Gumplowiez adopera indifferentemente e promiscuamente per indicare lo stesso concetto le espressioni: Staatsphilosophie, Staatslehre, Staatswissenschaft Allgemeines Staatsrecht, - convenga chiamare la nostra di

sciplina, a prescindere ora dalla adozione o meno dell'aggettivo generale, Teoria o Dottrina dello Stato.

Mentre dai Greci alla moderna scienza di diritto pubblico (citiamo per tutti un nome: Gerber) c'è riduzione progressiva del campo visuale nello studio dello Stato dalla Politica (studio sintetico dello Stato, sotto tutti i suoi aspetti e nella totalità dei suoi rapporti, non dal solo ed esclusivo aspetto giuridico) al Diritto Pubblico Generale; ai primi del nostro secolo, si è avuto, con i vari sistemi di Dottrina dello Stato - a cominciare dal Bluntschli (e potremmo citare anche l'Ahrens), al Rehm e specialmente allo Jellinek e allo Schmidt, per limitarci agli scrittori e ai trattatisti tedeschi - un allargamento del punto di vista nella trattazione dello Stato, con un notevole ritorno di sapore classico dal diritto alla politica, meno rilevante nel Rehm che accentua la posizione della teoria giuridica dello Stato, più rilevante invece nello Schmidt e nello Jellinek. Le opere di questi tre scrittori appartengono grosso modo ai primissimi anni del 1900, in quanto la Dottrina dello Stato del Rehm è del 1899, quella dello Schmidt del 1900, quella dello Jellinek è del 1905; ma, intesa in questo senso complesso o integrale, come solo si deve secondo noi intendere, perchè di una Dottrina dello Stato si possa parlare, ecco subito sorgere la contestazione della legittimità della scienza ed anzi addirittura la sua recisa negazione scientifica.

Il più agguerrito ed autorevole di tutti, ed il più recente, è il Kelsen, al quale pure si deve l'opera oggi più co

lebrata di Teoria generale dello Stato, che, però non ha della teoria generale dello Stato che il nome, che a rigore essa usurpa, mentre, in sostanza, non è che una Filosofia o meglio una Teoria generale del diritto.

Siamo così in presenza della negazione maggiore, tanto più grave e profonda in quanto parte da un autore di Teoria dello Stato.

Scrive il Kelsen (1): "Sotto il nome di Teoria Generale dello Stato è uso di conglobare tutta una serie di problemi. In primo luogo, il problema della natura dello Stato, natura che risulta dai suoi rapporti con la società, la morale, la politica o con il diritto. In secondo luogo, la teoria degli elementi dello Stato; potestà d'impero; territorio; popolo. Di poi la teoria delle funzioni o dei poteri dello Stato: legislazione, giurisdizione, amministrazione; degli organi dello Stato, delle forme dello Stato (Monarchia e Repubblica). E si termina in generale con la teoria delle unioni di Stato.

La Teoria generale dello Stato merita davvero questo nome? E' veramente da considerare come una dottrina autonoma? Ciò risulta dal fatto che i suoi problemi costituiscono un sistema chiuso e necessario. Di questi problemi del resto non si è mai fatta risultare fino ad ora la concezione con una sufficiente chiarezza. Ora, la Teoria generale dello Stato non cesserà di apparire come una riunione più o meno arbitraria di questioni eteroclite, essa non

---

(1) Kelsen - Aperçu d'une théorie générale de l'Etat, Paris 1927, pag. 5 - 6.

dimostrerà la sua unità scientifica che ad una condizione: di riuscire a sviluppare e a risolvere tutti i problemi riuniti sotto questo nome con l'aiuto di un solo e medesimo principio fondamentale.

Dunque: la Teoria dello Stato non è che una riunione più o meno arbitraria di questioni eteroclite. Rimandiamo alla sede competente l'esposizione e la critica della teoria di Kelsen e la dimostrazione che la stessa, con la riduzione sistematica e puntuale dello Stato al diritto (teoria dell'identificazione) è non altro che Filosofia del diritto, mentre poi, come ha dimostrato un nostro scrittore (1), non è scevro nemmeno il rigido sistema logico del Kelsen della mescolanza di elementi non giuridici formali, e presenta invece elementi sostanziali o di scopo; mentre invece è appunto contro il concetto di scopo che il Kelsen muove aspra guerra.

E sulle tracce del Kelsen, più recentemente, si muove il Jerusalem (2), il quale parla di crisi della Dottrina generale dello Stato, tanto che, data la problematicità del suo essere e del suo oggetto, non si è più in grado di definirla esattamente. La Dottrina dello Stato, nota ancora Riccardo Thoma (3), è un "conglomerato" di tutti gli oggetti possibili, ammassati l'uno accan

---

(1) - Cfr. C. CARISTIA, Per una D.G. dello Stato, in Studi Sassaresi, 5° vol., Sassari 1927
(2) - In Archiv des Oeffentlichen Rechts 1928.
(3) - In JERUSALEM, loc. cit.

to all'altro e tratti da conoscenze dei più diversi rami delle scienze. A tutti è concesso di inserirvi ogni e qualsiasi concetto che nelle singole scienze sia stato portato quale conoscenza sullo Stato, dai più opposti punti di vista.

2. - La critica dell'Orlando. Ma la negazione giuridicistica della Dottrina generale dello Stato di Kelsen non è nuova nella scienza perchè la troviamo in un maestro italiano di Diritto pubblico, l'Orlando.

Questi nega la Teoria dello Stato come studio complesso dello Stato e la riduce senz'altro al Diritto pubblico generale e cioè nega a rigore, come fa il Kelsen la Teoria dello Stato in quanto tale; colla differenza, che il Kelsen riduce la teoria dello Stato a Filosofia del diritto o meglio a un misto di Filosofia e di Teoria generale del diritto, e l'Orlando la riduce a Teoria giuridica dello Stato, ossia a Diritto pubblico generale.

Abbiamo presenti tre fonti del pensiero dell'Orlando; i Principi di diritto costituzionale, 1° edizione 1889; l'introduzione alla traduzione italiana della Dottrina dello Jellinek intitolata: Diritto pubblico generale e Diritto positivo (1921); infine il Corso (litografato) di Diritto costituzionale presso la R. Università di Roma del 1925, dedicato appunto alla Dottrina generale dello Stato.

La nozione di Stato, scrive l'Orlando (Principi ed. 1917, pag. 46), può concepirsi indipendentemente da ogni forma positiva; in questo senso, la Teoria dello Stato avrebbe per obbietto gli elementi essenziali di esso, i principii cui si informa, i tipi principali storici in cui si è affermato con maggior riguardo ai tipi moderni. Nè si dica che questo studio si comprenderebbe nei limiti della cosidetta Filosofia del diritto. Questa scienza si concepisce come una grande sintesi, nella quale la teoria (giuridica) dello Stato figurerà solo nei suoi dati fondamentali, che a questa sintesi la riconnettono mentre quella scienza generale dello Stato di cui noi tracciamo i limiti, sarebbe una scienza che studierebbe di proposito tutte le teorie subordinate (ossia particolari) che lo Stato suppongono ed avrebbe perciò una ragione di essere autonoma. E poichè in essa la **nozione di Stato** è presa in generale, potrebbe questa scienza chiamarsi "Diritto pubblico generale". Al quale, l'Orlando contrappone il Diritto pubblico positivo (a somiglianza dei tedeschi: Allgemeines Staatsrecht, Deutsches Staatsrecht) lo studio cioè dell'ordinamento giuridico costituzionale di un popolo determinato.

L'Orlando torna sistematicamente sulla sua posizione, negatrice della Dottrina Generale dello Stato, più recentemente, nella citata introduzione a Jellinek, che è uno dei **pochi** scritti di ampio respiro in Italia sulla nostra materia. Conviene esporre qui le idee fondamentali di questa introduzione.

L'Orlando si rifà alla sua prolusione modenese del 1885: Ordine giuridico ed ordine politico, in cui sulle orme di Gerber, si insiste sulla necessità dell'adozione del "metodo giuridico" negli studi di diritto pubblico: Poichè insegniamo diritto pubblico, mostriamo che il sostantivo c'entra per qualche cosa e che la disciplina, nonchè di nome, di fatto, sia una scienza giuridica. Veniva così nel 1903 istituita in Roma una cattedra, tenuta appunto dall'Orlando, di Diritto pubblico generale. Lo A. riproduce, nell'introduzione di cui ci occupiamo, le sue dichiarazioni metodiche del 1889 dei Principii, affermando che il suo pensiero attuale rimane identico a quello passato. E cioè: lo studio del diritto pubblico particolare richiama per antitesi quello del diritto pubblico generale. Occorre cioè una dottrina che consideri non già questo o quello Stato nel suo individuale modo di essere, ma lo Stato nei suoi caratteri essenziali tipici o perciò comuni a tutti i singoli Stati, e di tali caratteri ricerchi la natura giuridica; così come attraverso le scienze particolari che trattano degli esseri viventi, c'è una scienza generale (la Biologia) che investiga ed esamina le leggi uniformi regolatrici della vita. L'A. però non può a meno di riconoscere che c'è presentemente nel diritto pubblio un vero ritorno verso le teorie generali e un sentito bisogno delle medesime, simultanei in tutte le letterature contemporanee, conseguenza del generale risveglio filosofico nel pensiero e nella cultura moderna. Ma pur ciò ammesso, l'A. si pone nettamente contro il tenta

tivo di ridurre il Diritto pubblico generale a una filosofia dello Stato, ritornandosi così alla posizione che egli dice superata nella scienza, dello Schulze, che riteneva equivalente l'Allgemeine Staatslehre alla Philosophische Staatslehre. L'Orlando accetta, se mai, il Diritto pubblico generale come zona intermedia tra il diritto filosofico ed il positivo, ma vuole sempre mantenere intatta l'autonomia del Diritto pubblico generale.

Fin qui nulla da eccepire. Ma l'Orlando vuole completamente bandire dal novero delle scienze la Dottrina Generale dello Stato e pone, in sua vece, senz'altro - e qui dissentiamo nettamente - il Diritto pubblico generale.

Innanzi tutto l'Orlando ferma il principio che sopra le differenze fra Stato e Stato vi sono pure le uniformità (studiabili le prime dal Diritto pubblico comparato; studiabili le seconde dal Diritto pubblico generale), per modo che attraverso gli Stati esiste lo Stato. Per tal modo il Diritto pubblico come la Biologia rispetto alle scienze biologiche particolari. Il Diritto pubblico generale deve isolare gli elementi costitutivi e comuni degli Stati, che in tutti gli Stati necessariamente si riscontrano. Per esempio; la coordinazione giuridica, onde i rapporti umani si assoggettano ad una norma giuridica, elemento germinale dello Stato, non muta con il variare delle forme di governo: il comando, o in forma di ukase in Russia, di atto del Parlamento in Inghilterra, di deliberazione di assemblea nelle democrazie dirette, l'essenza del comando, non muta. Questa essenza formale dello Stato, il Diritto pubblico ge

nerale studia, ma non in via speculativa, ma attraverso lo studio diretto e concreto delle forme positive di esso. Di qui una scienza a sè, non una teoria filosofica, non diretta a studiare teorie e principi, i cui dati sono offerti dalla mera osservazione dei fatti, a cominciare dalle forme elementari degli Stati primitivi, in tutto corrispondenti alle forme elementari ed embrionali della vita studiate dai biologi. Questa scienza pubblicista generale costituisce appunto il D.P.G. dell'Orlando.

L'A., per quanto contradicendosi nella pura denominazione della disciplina, ritorna sui medesimi concetti nelle sue Lezioni di diritto costituzionale (1925-26), intitolando il corso: Dottrina generale dello Stato. Ma qui la Dottrina dello Stato non è in sostanza che il D.P.G.: e cioè la considerazione delle dottrine fondamentali giuridiche intorno allo Stato, una specie di introduzione al diritto positivo costituzionale.

3. - La questione del metodo. Abbiamo esaminato la negazione giuridicistica della Dottrina dello Stato come dottrina integrale dello Stato in due insigni autori, il Kelsen e l'Orlando. Ma è qui evidente che ci troviamo di fronte alla questione fondamentale in ogni scienza e in ogni ordine di ricerche sistematiche, alla questione cioè del metodo da adoperare per costruire la Dottrina dello Stato.

Tale metodo, tale scienza. La scienza è costrui

ta dal metodo, la fa il metodo. La scienza anzi non è che metodo. Non prima la scienza, poi il metodo; ma viceversa il prius è il metodo.

Ciò premesso, ci domandiamo: metodo giuridico, e quindi pura scienza giuridica dello Stato (Teoria giuridica dello Stato o D.P.G.); o, invece, metodo storico-politico o, come si dice da alcuni, sociologico-politico o sociologico senz'altro, e quindi Scienza o Dottrina integrale dello Stato?

Prendere isolatamente i due metodi, opponendoli anzi l'uno all'altro e costruire separatamente o la pura scienza giuridica o la pura scienza politica dello Stato; o prenderli insieme, integralmente, per modo che quell'oggetto complesso e multilaterale, che è lo Stato, sia studiabile con puro metodo giuridico nel suo lato giuridico, e con metodo storico-politico nel suo aspetto storico-politico, aspetto che nessun giurista può negare; evitando - in che si annida l'errore metodico e in che si determina la anti-scienza - la mescolanza e la confusione dei metodi diversi per lo studio dello stesso aspetto e di un determinato aspetto dello Stato, e dando così ragione al metodo giuridico quando si tratti di costruire giuridicamente lo Stato ed il diritto pubblico, per modo che, infine, dall'adozione dei metodi diversi per studiare la realtà dello Stato non ne venga una scienza semplice o meglio semplicista, ma una scienza se non mista, come pure vogliono alcuni scrittori, complessa, integrale o, se più piace, generale?

Non è questa la sede ed il momento di esporre e di chiarire in che propriamente consistano i due metodi: quello giuridico e quello storico-politico. Ma qui, per venire al punto che ci preme, la fondazione o la giustificazione della D. d. Stato, vogliamo e dobbiamo fermarci sui due modi metodici e sistematici d'intendere la Dottrina, che danno poi luogo ai due modi fondamentali di essere e di presentarsi della nostra disciplina; salvo le diverse specializzazioni e i diversi sensi in cui per esempio il Rehm intende la Dottrina Generale dello Stato.

Questi due metodi o punti di vista sono: il modo unitario, che secondo noi è unilaterale; e, quello integrale o sintetico. In altri termini; unitarismo o integralismo? Particolarismo o cooperazionismo?

Si chiariranno ora questi termini.

Se si parte dal primo punto di vista, unitario od omogeneo, si arriva indubbiamente, se si adotta specificamente il metodo giuridico, al Kelsen e all'Orlando (per quanto siano forti e sensibili le differenze fra i due scrittori) e si dà ragione a loro; se si parte invece dal secondo punto di vista, si arriva al nostro concetto della D. dello Stato, che è poi quello di Bluntschli e di Jellinek condiviso come vedremo in seguito, anche dal nostro Romano.

Ci piace intanto qui subito notare che in un recentissimo Traitè gènèral de l'Etat (I° volume 1931), uno scrittore francese, il De La Bigne De Villeneuve, viene alle stesse nostre conclusioni.

In che esattamente consiste la Teoria dello Stato? egli si domanda. Numerosi sono i punti di vista da cui si può trattarla: storico (evoluzione dei concetti di potestà pubblica presso i diversi popoli); economico (in quanto, come si tende a fare oggi, si vuol fare lo Stato economico); politico (esame del modo migliore di governare lo Stato); infine giuridico, che è poi il prevalente (studio delle regole cui è sottoposta l'attività dello Stato). Ciò premesso, l'autore si chiede se deve accettarsi ed imporsi a tutte le altre, una sola di queste concezioni; o se conviene invece associarle tutte, e in quale misura e con quale gerarchia. E quale il metodo d'indagine da adottare, quello analitico (approfondimento della conoscenza la più esatta possibile di un solo e determinato aspetto dello Stato), o sintetico (combinazione cioè degli elementi separatamente raccolti e quindi - secondo grado della ricerca - elaborazione di una scienza complessa, portando gli elementi diversi all'unità, ad un'unità, se si può dire, sintetica, non analitica)?

Premesso che oltre questa unità, dirò così, terminale c'è però al momento a quo dell'indagine sulla Stato e su ognuno dei suoi aspetti ed elementi, una unità iniziale, che è, vera sintesi a priori, l'idea stessa dello Stato, se non si parte dalla quale, in quanto idea filosofica dello Stato, nulla dicono e nulla rappresentano e non sono neanche a rigore considerabili i singoli aspetti dello Stato concepiti come disjecta membra; il De La Bigne mette bene in luce le due tendenze in lotta fra di loro

MILANO

nella scienza dello Stato: il concetto semplicistico del lo Stato; il concetto complesso, secondo il quale bisogna studiare lo Stato se non -- il che sarebbe "praticamente" quasi impossibile - sotto tutti i suoi aspetti, almeno sot to i principali e fare dopo la sintesi dei risultati particolari raccolti, se si vuol pervenire ad un quadro sufficientemente esatto della realtà. L'Autore, che si procla ma seguace del realismo nel diritto pubblico, e che dà an zi come sottotitolo al suo trattato: Essai d'une théorie réaliste du droit politique, non nega che le preoccupazio ni giuridiche sono divenute negli ultimi tempi prevalenti nella scienza, specie per opera degli scrittori e dei trat tatisti tedeschi, per modo che la pura considerazione giu ridica dello Stato è divenuta esclusiva; ma avverte che o ra c'è la tendenza inversa, e vedremo di qui a poco, & con ferma di quanto scrive il De La Bigne, che questa tenden za (a prescindere dal Kelsen e dalla sua scuola che è per ciò, per lo meno in questo, ritardataria) si verifica e si accentua oltre che in Italia, dove il puro metodo giuridi co nella Dottrina dello Stato è stato fino ad oggi prevalente ed esclusivo (notevole in sommo grado per la dimostrazione dell'affermarsi vittorioso in Italia della nuo va tendenza il discorso pronunziato nell'inaugurazione del l'anno accademico 1931-32 nell'Università di Roma da Alfre do Rocco (1)), anche in Germania.

L'ideale, continua lo scrittore francese, sareb

---

(1) - Politica e diritto nelle vecchie e nuove concezioni dello Stato. (Vedi Nuova Antologia, dicembre 1931).

be di arrivare a combinare tutti gli elementi secondo la loro rispettiva importanza in una costruzione armonica. Questa veramente, e soltanto questa, meriterebbe completamente il nome di Teoria generale dello Stato. Forse uno spirito così alto non verrà mai. Ma almeno, mettiamoci contro coloro che ne usurpano il nome per designare le loro costruzioni particolaristiche. E' un vero "abuso di fiducia" parlare di Teoria generale dello Stato. Ed è l'indice di una curiosa cecità intellettuale, spogliare un tutto del più gran numero delle sue parti, conservando la pretesa, prendendo la pars pro toto, di fare uno studio completo.

Il pensiero dello scrittore francese, che abbiamo voluto riassumere, è un segno dei tempi. Cambiano i tempi, cambia lo spirito anche nella scienza e nella ricerca. Si arriva pertanto a conclusioni toto genere diverse da quelle del Kelsen e del suo purismo giuridico o Giurisprudenza pura che dir si voglia (reine Rechtslehre); e si è in presenza dell'integralismo, che maggiore e più eloquente ed autorevole espressione non poteva avere che nella parola, sopra citata, di Alfredo Rocco, che è stato anche e sopratutto un giurista ed un maestro di giuristi. Ciò perchè è cambiato il punto di vista. Il punto di vista giuridico, giusto ed ineccepibile dal lato giuridico, ossia nella sua sede competente, non è più tale in sede di Dottrina dello Stato, che è quella scienza che studia lo Stato sotto tutti i suoi aspetti principali.

E' in fondo il concetto già posto dal Rehm, che

dice essere lo Stato studiabile sotto tre fondamentali aspetti: filosofico, giuridico, politico, e che si hanno quindi tre distinti concetti dello Stato, corrispondenti ai tre indicati aspetti: anche se il concetto giuridico sia per il Rehm il prevalente; punto di metodo, questo, adottato anche dal Jellinek nel suo Trattato.

Il De La Bigne conclude che nella Teoria dello Stato non si può raggiungere un risultato apprezzabile se ci si rifiuta di combinare almeno gli elementi politico sociali e quelli giuridici. La teoria dello Stato presenta per tal modo un carattere particolare, di essere cioè una scienza mista, un'alleanza di politica e di diritto, come il bronzo è un'alleanza di rame e di stagno. Politica e diritto si confondono come due affluenti per formare un fiume. Questa sintesi costituisce precisamente la Teoria Generale dello Stato.

In complesso ed in sostanza, mi trovo d'accordo con lo scrittore francese. Senonchè, come dichiarai in principio, io parto, seguendo il Rehm, da tre momenti nella Teoria dello Stato: il filosofico, il politico, e il giuridico, e non sono d'accordo, come or ora si vedrà, con il concetto di scienza mista, brillanti metafore a parte, dello scrittore francese.

4. - Il metodo integrale. Ma la questione della giustificazione della Dottrina dello Stato non è un caso a sè, ma uno dei casi della questione generale del conflitto fra i due indicati punti di vista onde si può costruire la scienza: il semplicismo, l'integralismo.

Nella scienza si pongono e si oppongono - mentre devono compersi - due inscindibili e necessari momenti; dico inscindibili e necessari, perchè conoscere è, nello stesso tempo, distinguere e connettere, differenziare e assimilare, vedere il diverso nell'uno e l'uno nel diverso.

I momenti della ricerca sono due: a) il momento della ricerca particolare, analitica, autonoma, che isola quanto più può l'oggetto di studio per meglio investirlo; individuarlo, concentrando tutta la luce della mente su un determinato singolo aspetto della realtà; momento analitico e cioè la scienza senz'altro, per cui la scienza è tanto più scienza quanto più è particolare ed isolante, e l'ideale della scienza è il massimo d'isolamento e di individuazione dell'oggetto di studio e del metodo relativo; b) il momento della ricerca sintetica, per cui si connettono i distinti e nella distinzione si trova l'unità, come prima nell'unità la distinzione; per cui le scienze ed i metodi cooperano tutti per investire, e conoscere completamente l'oggetto, sotto tutti gli aspetti, non unilateralmente, ossia semplicisticamente: per cui qui l'ideale è il

massimo non di particolarità e di autonomia delle singole scienze ma, ed in ogni campo dello scibile, di cooperazione delle scienze, ed il metodo deve essere integrale, non isolante un aspetto solo dell'oggetto, ma connettente i diversi aspetti di esso, sempre però, sulla base di un massimo di isolamento e di particolarizzazione nello studio dei singoli diversi aspetti. A punti di vista diversi, dello stesso oggetto, metodi diversi; perchè sarebbe assurdo pena non l'integralismo ma il confusionismo, trattare per esempio l'aspetto filosofico dello Stato col metodo giuridico, e l'aspetto giuridico col metodo filosofico, e così via. I metodi - se mai - si possono riunire solo nella trattazione della materia; ma altro è il metodo, altro la trattazione, ossia altro è il metodo scientifico, altro è il metodo didattico. Insomma: nella scienza dividere, particolarizzare, isolare, nella filosofia - perchè al primo momento corrisponde la scienza, al secondo la filosofia - connettere, comporre, spiegare cioè il nesso o il sistema della realtà. La scienza è la cognizione appunto del particolare; la filosofia dell'universale, studio cioè della realtà sotto tutti i suoi aspetti; non solo, ma siccome la realtà è una società di enti, e all'ordo ac connexio rerum corrisponde l'ordo ac connexio idearum, studio degli enti diversi nella loro unità e sistema e riconduzione d'ogni singolo ente all'ordine universale della realtà. Come, per esempio, la Filosofia del diritto, secondo il concetto da

to dal Vanni, studiato il diritto in sè, lo riconnette poi all'ordine universale della realtà, così la Dottrina dello Stato per lo Stato.

Ciò perchè la realtà è a molte faccie; e allora non possono il semplicismo o l'unilateralismo metodologico corrispondere a questa natura sociale della realtà. Dividere e quanto più è possibile dividere; ma questa non è una funzione a sè e per sè; una specie di arte per l'arte; ma dividere per riunire e ricomporre la realtà, presupponendo sempre a priori l'unità, chè senza di questa non v'è nemmeno la distinzione, l'analisi, il particolare.

Ecco perchè solo l'integralismo, mentre postula e promuove anzi il particolarismo, esclude ed impedisce che il particolarismo diventi semplicismo, che non è scienze, ma anti-scienza ed astrattismo.

Oggi - si sente da per tutto questa esigenza - bisogna, in tutti i campi, non far vivere nel limbo gelido dell'isolamento, le diverse scienze particolari, ma fare cooperare le scienze. Alla cooperazione della realtà - vera societas rerum o entium - deve corrispondere la cooperazione delle scienze. Ciò e nelle scienze naturali e nelle morali; e nelle scienze sociali e nelle scienze giuridiche e nelle scienze politiche.

Ciò che spiega i "nessi", i "passaggi" e le cosidette "zone intermedie" e per ciò appunto, "grigie", fra scienze e scienze e fra parti della medesima scienza, che non vanno intese come compartimenti stagni. Le partizioni delle scienze, così della nostra, non hanno nè possono a-

vere un valore assoluto e hanno sempre, invece, un chè di artificiale e di convenzionale. Ciò spiega, ancóra, contro l'opinione del de Villeneuve, che non soltanto " alcune scienze siano intrinsecamente ratione materiae miste", mentre ve ne sarebbero altre aventi il privilegio di essere intrinsecamente pure (non è forse noto che si parla perfino nel mondo dell'omogeneo, della materia, di Chimica-fisica?), ma tutte le scienze: sono miste, e sono da un punto di vista particolari ed analitiche, e da un altro punto di vista complesso o sintetiche o sè più piace generali, e forse l'unico senso e valore dell'aggettivo "generale" annesso alla D. d. Stato, che noi, contrari ad esso, potremmo anche conservare, è quello di sintetico, integrale, globale.

La scienza dello Stato essendo complessa, secondo la nostra definizione, come la materia cui corrisponde e da cui comincia, conviene parlare di scienza complessa o integrale. Checchè sia delle altre scienze, è, ad ogni modo, fuori dubbio che quella dello Stato sia tale e rinviamo per ora la questione da trattarsi a parte, se essa sia scienza o disciplina, teoria o dottrina.

7. - Le obbiezioni. Dottrina dello Stato e Sociologia. Rapporti ed affinità fra le due scienze. Si obbietta che si avrebbero così dei mosaici, delle enciclopedie. Ma prima di tutto è erratole ad ogni modo superficiale prendere e trattare aprioristicamente l'Enciclopedia in senso dispre

giativo, ed abbiamo poi visto che connettere non è giustapporre ed amalgare, ma porre e trovare l'unità, come, a sua volta, distinguere non è isolare e unilateralizzare. Si obbietta ancora che nella migliore ipotesi, non si avrebbe che una ripetizione di singoli elementi che vengono studiati da altre discipline, e nessuna cognizione nuova a sè.

Ma l'oggetto proprio e nuovo della scienza integrale, e si dica pure dell'Enciclopedia, è il vedere l'oggetto appunto sotto questo aspetto nuovo e proprio che non si ritrova nelle singole discipline, nè è pura ripetizione meccanica di ciò che è posto dalle singole discipline, cioè sotto tutti gli aspetti, nell'unità di questi, globalmente. Lo Stato è uno di questi oggetti complessi e certo il più importante, cui corrisponde questa cognizione complessa. Ma se vogliamo portare un altro esempio, prendiamo l'uomo, quello in piccolo, mentre, come si sa, lo Stato è l'uomo in grande. Anche l'uomo non è studiabile da un solo punto di vista o naturale, o psichico, o sociale (è notevole che lo Schmidt, nella sua Allgemeine Staatslehre ligio al suo naturalismo, tratta lo Stato da questi tre punti di vista: naturale; storico; giuridico); ma l'Antropologia vera, la integrale, scienza dell'uomo sotto tutti i suoi aspetti, non l'Antropologia naturalistica, è la Filosofia, studia appunto l' uomo sotto tutti i suoi aspetti. Che ne faremmo di una pura scienza naturalistica dell'uomo? E che valore avrebbe da sola l'Antropologia così intesa? E così dell'Antropologia psichica e di quella sociale, separatamente prese.

L'obbiezione non è nemmeno nuova. Quasi negli stessi termini si è fatta, e da insigni scrittori per la Sociologia, le cui affinità formali con la D. dello Stato sono già noto; coordinatrice ed unificatrice delle scienze sociali la prima, delle scienze politiche la seconda. L'antitesi fra particolarismo ed integralismo nelle Scienze sociali e nella Sociologia è stata da noi magistralmente trattata dal Bartolomei nella sua Introduzione allo studio della Scienze sociali (Roma 1906), in cui l'A. si pone contro la decomposizione e la elisione della Sociologia nelle singole scienze sociali particolari. Gli stessi ragionamenti contro l'integralismo e a favore del particolarismo in Sociologia e nelle Scienze sociali, valgono qui per la D. d. Stato e le Scienze politiche. L'assunto dei negatori della Sociologia, come scienza autonoma ed integrale, dal Dilthey al Petrone, è la risoluzione della sintetica posizione teoretica comtiana d'insieme (la Sociologia) nelle singole Scienze sociali analitiche, la risoluzione del composto nei suoi elementi; mentre, secondo il Bartolomei, la più elementare osservazione suggerisce che non è possibile l'indagine delle parti ossia dei diversi aspetti del sociale senza l'indagine del tutto; questo il necessario elementare fondamento delle indagini particolari. E' nella teoria generale del sociale - sempre secondo il Bartolomei il cui pensiero vogliamo qui riferire - che trovano la sorgente comune le singole Scienze sociali come nel loro presupposto teoretico. Nè è esatto dire che il Comte, cui risale il concetto della Sociologia come stu

dio dell'insieme o del tutto sociale, cui appartiene il concetto sintetico-unitario della Sociologia, assorbisse e negasse, perchè incompatibili con la prima, le singole Scienze sociali. Certo Comte reagisce vigorosamente al particolarismo delle singole scienze, ma non nega questo. La tendenza sintetica e quella analitica, nello studio della società, procedono insieme, come poi meglio operarono gli eredi di Comte, seguendo lo J.S.Mill; che tracciò i limiti metodici fra la Sociologia e le singole Scienze sociali; scienza distinta, la prima, ma in armonia con le scienze sociali particolari.

Il Bottone, invece (nei suoi scritti; Della Sociologia come scienza autonoma, e La Sociologia e la sua elisione logica nella Filosofia dello spirito) afferma recisamente che la fenomenologia sociale è esaurita dalle singole scienze sociali particolari e non lascia nessun residuo e non secerne alcun irreduttibile elemento conoscitivo che possa costituire l'oggetto della Sociologia, epperò, una Sociologia che significhi qualche cosa all'infuori delle determinazioni concrete del contenuto sociale individuato dall'analisi e registrato dalle scienze sociali analitiche è una posizione mentale assurda. Oppone il Bartolomei non le scienze sociali particolari possono o devono lasciare un residuo, ma è l'oggetto della Sociologia che è presupposto dalle scienze sociali che presuppongono il riferimento ad una caratteristica comune, ad una proprietà generale che è a loro base, che nessuna di esse è in grado di spiegare. Se ciascuna di esse

quella proprietà generale singolarmente potesse spiegare non sarebbe più particolare, ma generale. Esse tutte presuppongono invece il concetto di società, una teoria del sociale. Non dalle parti al tutto, ma la scienza del tutto, contro ogni particolarismo analitico, tanto peggio se esclusivistico, deve precedere ed informare le scienze particolari. Anche se storicamente le scienze sociali particolari precedono la Sociologia, questa, logicamente, per natura, è prima. La Sociologia è così una scienza fondamentale, generale, mentre le altre scienze sociali sono derivate. E' incomprensibile che un gruppo di scienze tratti delle varie classi di fenomeni di una data proprietà, senza che non si sappia che sia questa proprietà. Quale scienza sociale particolare definisce la società? Chi dà una dottrina della società? Nessuna singolarmente la può dare. Perciò non vi è ripetizione ed identità di contenuto fra Sociologia e Scienze sociali, così come tra Biologia, studio o teoria generale della vita, e singole scienze biologiche. Perciò, la Sociologia, mentre costituisce il fondamento e il presupposto delle singole scienze sociali, ne riassume e coordina i risultati in una sintesi superiore.

Incalza il Petrone; ma che è la società senza che si incarni in questa o quest'altra società? Che è cioè: la socialità, o la specificità sociale? Replica il Bartolomei; esatto che la socialità non s' afferrabile ed individuale se non quando ed in quanto si concreti in questo o quel fenomeno sociale; ma è appunto dall'inda-

gine delle singole forme di società, che si sale al concetto generale di società, formulando una dottrina generale della società?

Come è chiaro, la questione che si dibatte oggi in sede metodologica per la D. d. Stato, non è nuova. Le medesime obbiezioni, le medesime risposte, che in sede di Sociologia, si possono fare ed effettivamente si fanno in sede di D. d. Stato come scienza integrale ed unitaria dello Stato in sè e nei rapporti con le scienze politiche particolari; e anche qui, non lo Stato, ma l'idea dello Stato, ossia la statualità, è, come la socialità per la Sociologia, l'oggetto vero delle D. dello Stato; e il momento statuale o la statualità, filosoficamente posto e concepito, è studiato e ricavato storicamente, realizzazione e conferma dell'idea dello Stato dalle singole forme dello Stato. In altri termini lo studio e la teoria dello Stato e lo studio degli Stati si richiamano e si presuppongono reciprocamente. Lo svolgimento dello Stato prova e conferma l'essenza dello Stato.

6. - La reazione idealistica nella Dottrina dello Stato nel pensiero contemporaneo. Ma vogliamo ora chiudere questa discussione notando che il nostro punto di vista integralistico o della cooperazione delle scienze, particolarmente in quello delle scienze politiche, tutte, accentrantisi intorno a D.d. Stato, s'impone dappertutto, particolarmente in Italia; dove la reazione filosofica idealistica, abbattuti lo specialismo e l'isolamento unilateralistico, lungi dal portare agli onori un falso ed antiscientifico eclettismo, vuole la considerazione piena, cioè multilaterale della realtà, specie negli studi di Diritto, di Politica e di Economia; in cui già Jellinek, cui nessuno negherà il titolo di principe dei giuristi e della scuola e del metodo giuridico nel Diritto pubblico, stabilì la necessità di studiare integralmente lo Stato, e come "istituzione sociale" e come "ordinamento giuridico".

Il tentativo, mai riuscito, nemmeno in Kelsen, fondatore della reine Rechtslehre, di sciogliere la promiscuità di elementi giuridici e politici e di depurare in nome più dello scientismo che della scienza, il Diritto pubblico e la Teoria dello Stato di ogni elemento giudicato arbitrariamente eterogeneo e perturbatore, è un tentativo assurdo, perchè il diritto è vita e perciò non condividiamo il pessimismo di coloro che pensano che sia un regresso il ritornare ad unire, pur tenendoli distinti, l'elemento giuridico, il politico ed il filosofico.

Non ripeterò qui le osservazioni da me fatte a proposito dello studio e della elaborazione scientifica del Diritto sindacale e corporativo (1).

Una rivista è uscita nel 1927 in Italia: I nuovi studi, diretta dai proff. Spirito e Volpicelli, la quale sostiene programmaticamente la necessità di riabbracciare e di unificare, senza però confonderli e negarli nella loro autonomia, - ma di unificare non di giustaporre, - Diritto, Politica ed Economia. Avere smarrito la consapevolezza di questa sintesi - scrivono i direttori di questa Riviste -, essersi chiusi in una visione angusta formalistica ed astratta del reale, fraintendendo il retto ed inderogabile specialismo scientifico; ecco la causa della crisi delle scienze sociali. Lo specialismo scientifico non è invece atomico particolarismo, ma distinzione che ritaglia e si articola nell'unità del sapere e della vita spirituale; distinzione che è certo cura precipua della scienza determinare rigorosamente e garantire da indebite intrusioni; ma che soltanto dall'unitario e universale processo della vita deriva il contenuto e i problemi e l'attitudine intrinseca di intenderli e dominarli.

E' così evidente - conclusione che possiamo fissare fin da ora - che "filosofica", non "giuridica" è la natura della D.d. Stato, e che questa va intesa non come una scienza giuridica; che dalla Filosofia del Di-

---

(1) - V. il mio Diritto sindacale e corporativo, Perugia 1930.

ritto, in senso ampio intesa, la D. d. Stato emana.

Lasciamo perciò che i giuristi contestino i titoli all'esistenza della Filosofia del Diritto come della D. d. Stato; le obbiezioni e le giustificazioni per la prima valgono anche per la seconda; mentre oggi, in Italia, non solo, ma anche nella terra classica del Diritto Pubblico e della Teoria giuridica dello Stato (messo da parte il Kelsen) la Germania, non dai filosofi, ma proprio dai più grandi giuristi, s'invoca il ritorno alla Filosofia del Diritto e l'abbandono dell'esclusivo punto di vista giuridico. Cito per tutti un grande nome, quello del Triepel, che è uno dei più grandi pubblicisti contemporanei. Orbene, proprio il Triepel, nel prendere possesso nell'ottobre del 1926 del suo ufficio di Rettore dell'Università di Berlino, fra il consenso di tutti, specie dei giuristi, disse: "Si sente in tutti i campi la tendenza verso la filosofia, si cerca oggi un'integrazione totale, la conquista del senso unitario della vita. Noi giuristi oggi sentiamo penosamente l'errore dei nostri padri, i quali rinnegarono la filosofia, restando sperduti in un marasma di articoli e di paragrafi, in una ridda di frammenti sprovvisti di ogni significato. In tutti i campi del diritto s'invoca oggi a gran voce il ritorno alla filosofia giuridica. I pochi frutti, che le scienze giuridiche hanno dato negli ultimi 50 anni di triste sterilità, non possono attribuirsi se non al fatto di avere schivato di avvicinare la giurisprudenza ad una base filofica. Non si deve però dimenticare che la Filosofia del Diritto deve rimanere come filosofia; cioè

una teoria non puramente giuridica, ma una disciplina di netto carattere filosofico. Noi giuristi siamo caduti in una triste situazione: abbiamo perduto l'abito di preoccuparci dei problemi filosofici, mentre i nostri maggiori andavano in massa ad ascoltare Kant, Fichte, Hegel, oggi si citano molto ma sono appena letti e le aule dove si spiega la filosofia non raccolgono molti studenti di diritto come accadeva un secolo fa. Non perdiamo di vista il seguente dilemma: o continuare degenerando, o prendere il cammino filosofico" (1).

Parole autorevoli e gravi, tanto più gravi di un giurista, non di un filosofo. Esse rappresentano un vero me poenitet scientifico della Germania contemporanea uscita dalla guerra, la confessione del fallimento dello scientismo giuridico ovverosia del giuridicismo, e indicano la nuova tendenza filosofica nello studio del Diritto e dello Stato in Germania (2). Tendenza filosofica che in Italia, per virtù e opera del Fascismo, riassuntore del nostro idealismo filosofico tradizionale è, contro ogni rinascente e resistente giuridicismo, nel campo dei nostri studi, nel pieno vigore e rigoglio.

---

(1) - Citato da L. RECASÉNS SICHES, La Filosofia del diritto in Germania, in Riv. Internazionale di Filos. del Diritto, gennaio 1928, fascicolo I, pag. 5.

(2) - Ad eguali conclusioni giunge nel suo articolo: La formazione dei concetti nel diritto pubblico il prof. LEIBHOLZ (in Rivista internazionale di Filosofia del Diritto, 1931, fasc. III). Per questo scrittore di diritto pubblico il Kelsen "vero esecutore testamentario del Laband" fa della scienza di diritto un puro riflesso dell'ordinamento giuridico esistente, non altro che una geometria del

CAPITOLO QUINTO

La Giustificazione della Dottrina dello Stato

(Segue)

1) La giustificazione pratica.

Abbiamo stabilito così la posizione, la giustificazione scientifica della Dottrina dello Stato. Veniamo ora alla posizione e alla giustificazione "didattica". Tutte e due servono alla piena giustificazione della Dottrina dello Stato e come scienza e come disciplina.

Sia o non sia giustificata la Dottrina dello Stato come scienza è però incontestabile (perchè è una constatazione immediata) che tutti fanno praticamente la Dottrina dello Stato anche quelli che la negano in teoria.

Se si nega l'esistenza di diritto di essa, non si nega la sua esistenza di fatto.

In più rincontri abbiamo esaminato il parallelismo fra la Filosofia del Diritto e la Dottrina dello Stato. Chi non sa l'avversione quasi generale, specie dei giuristi alla Filosofia del Diritto? Eppure, tutti i giuristi, inconsapevolmente, in tutte le loro definizioni, anche elementari del diritto, in tutti i loro manuali e trattati particolarmente in quelli di Istituzioni, non solo presuppongono ma fanno esplicitamente delle trattazioni, sia pure molte volte sbagliate o affretta-

---

l'esperienza giuridica, e questa non è una scienza del diritto ma una pura logica formale di esso riposante sopra una assolutizzazione dei principi liberali del diritto pubblico. Questa unilaterale dottrina logico-formale nel senso di Laband e di Kelsen, si può già, nella dottrina tedesca, considerare come superata.

te, di Filosofia del Diritto, o meglio fanno della cattiva Filosofia del Diritto, più esattamente della Pseudo-filosofia.

Così tutti i giuristi o quasi in teoria, ma tutti praticamente nei loro manuali e trattati fanno la Dottrina dello Stato; nè vogliamo dire che faranno della cattiva Dottrina dello Stato, chè anzi, molte volte, le migliori trattazioni sia pure introduttive, di Dottrina dello Stato, le troviamo nei trattati di Diritto costituzionale, di Diritto amministrativo, ed in generale di Diritto Pubblico.

L'essenziale dunque - checchè ne sia della questione della giustificazione scientifica - dal momento che la Dottrina dello Stato la si fa anche se la si nega, è di farla bene, e di trattarla con metodo scientifico e didattico adeguati e convenienti. Vale poi subito la pena di notare che i più che fanno la Dottrina dello Stato sono proprio i costituzionalisti. Nè ciò non si spiega, chè proprio essi sentono il bisogno di introdurre e di posare le loro nozioni sullo Stato e i concetti pubblicistici dommatici di diritto positivo con delle prenozioni generali e con delle vere e proprie teorie filosofiche. Gli esempi sono più che abbondanti e cospicui. Se ne togliamo i giuridicisti puri come il Laband per la Germania col suo classico Diritto pubblico dell'Impero tedesco e per l'Italia le trattazioni sistematiche dell'Orlando: "Principii di Diritto costituziona-

le e più recentemente e più rigorosamente ancora del Romano: Corso di diritto costituzionale, quasi tutti gli scrittori di Diritto costituzionale francesi ed italiani fanno delle vere e proprie teorie generali dello Stato.

Basti che citi per la Francia l'Hauriou, l'Esmein il cui trattato, diviso in due parti si occupa nella prima parte dei Principi Generali di Diritto Costituzionale, che sono una trattazione filosofica e storica di Dottrina dello Stato, e, più recentemente, il Duguit il cui grande Trattato diviso in più volumi, è dedicato, nel primo volume non pure alla Dottrina dello Stato, ma addirittura alla Filosofia del Diritto e può considerarsi una trattazione tecnica di Filosofia del Diritto, mentre il secondo volume è dedicato alla Teoria dello Stato. Alla teoria dello Stato, come teoria giuridica generale dello Stato, è invece dedicato il Trattato, in due volumi, del 1920, del Carrè De Malberg; Contribution à la Theorie Générale de l'Etat: mentre anche l'Orlando à dedicato in questi ultimi anni il suo insegnamento di Diritto Costituzionale alle teorie generali, che formano, nel loro insieme, una trattazione di Dottrina Generale dello Stato; dato che per l'Orlando la Dottrina Generale dello Stato è parte del Diritto Costituzionale, e propriamente la parte introduttiva; benchè il Diritto Costituzionale, per questo Autore, di teorie generali, sia pure rigidamente giuridiche in accordo con la sua chiarita concezione della Dottrina Generale dello

come Diritto Pubblico Generale, non può dunque fare a meno.

Ma per gli italiani tipiche sono le trattazioni del Ranelletti il quale, per quanto in sede di Diritto Amministrativo, fa nel volume primo dei suoi Principii di Diritto Amministrativo: Introduzione e Nozioni fondamentali, una vera trattazione generale, non solo giuridica, ma filosofica, sociologica, e storica, alla maniera di Jellinek di Dottrina dello Stato, del Chimienti col suo Manuale di Diritto Costituzionale, e del Miceli con i suoi Principii.

Fermiamoci su quest'ultimo.

Il Miceli - riproducendo o quasi la posizione di Jellinek, che diviene la Dottrina dello Stato in generale e particolare e quest'ultima in speciale e singolare - intendendo il Diritto Costituzionale in maniera piuttosto larga e comprensiva, quasi filosofica, tanto che nella sua prima edizione del 1898 egli chiamò il suo Manuale: Diritto Costituzionale generale, divide il Diritto Costituzionale in: generale, speciale, singolare.

Lo Stato rispecchia, egli dice, sempre le condizioni particolari di un determinato popolo: donde nulla è più individuale della costituzione di uno Stato. Ma accanto alle differenze - studiate dal Diritto Pubblico Comparato - vi sono le somiglianze e le uniformità studiate dalla Teoria generale o giuridica dello Stato. Da ciò il bisogno per il Diritto Costituzionale, che stu-

dia un singolo Stato, di certi principi generali che non si possono desumere che dal paragone fra Stati diversi presso differenti popoli e in diversi periodi di sviluppo. Su queste somiglianze e identità di rapporti, su questi fatti costanti si fonda il Diritto Costituzionale generale, che è l'insieme dei principii direttivi del Diritto Costituzionale, ossia una specie di Filosofia del Diritto Costituzionale. Siccome questa avrebbe troppo carattere generale astratto, ne viene il Diritto Costituzionale speciale che è il diritto costituzionale positivo comune dei moderni Stati civili, nati e sviluppati in un medesimo clima storico; dal quale emergono gli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati, che sono particolarmente studiati dal Diritto Costituzionale singolare.

Il Diritto Costituzionale generale e lo speciale formano il materiale di ciò che nei trattati va sotto il nome di Parte Generale di Diritto Costituzionale; la quale a sua volta forma come una introduzione allo studio del diritto positivo.

In essa infatti si procede alla determinazione dei concetti più generali di: Stato, Costituzione, Sovranità, Poteri, Governo ecc. e poi a quella dei concetti più speciali di: Rappresentanza, Gabinetto, Garanzie. In altri termini, c'è, nei trattati e ha non solo valore didattico, nota il Miceli, ma anche scientifico, la divisione in due parti: generale e speciale. La generale comprende il Diritto Costituzionale generale e quel-

lo speciale; la speciale si limiterebbe allo studio del diritto positivo del singolo Stato preso ad esaminare, cioè al Diritto Costituzionale singolare.

E' evidente la posizione astrattistica del Miceli; ed è anche evidente che il suo Diritto Costituzionale generale corrisponderebbe meno alla nostra Dottrina dello Stato, che al Diritto Pubblico Generale; ma nel corso della sua limpida trattazione il Miceli non si limita, in sede di Diritto Costituzionale generale, ai puri concetti giuridici pubblicistici indicati, ma, allargando lo sguardo (sia pure oscillante fra metodo giuridico e metodo storico politico) tratta anche veri e propri problemi e concetti di Dottrina dello Stato, per esempio quando parla dell'origine, della giustificazione, dei fini dello Stato, della Società, del popolo; della Nazione, ecc. Il che conferma il nostro assunto che, anche se si nega in teoria, praticamente tutti, compresi i costituzionalisti, fanno la Dottrina dello Stato. La quale, anche, dunque, se non è una scienza, è sempre una disciplina, cioè una formazione ed una necessità didattica.

Spieghiamo quest'ultimo concetto.

2) Universalità e popolarità delle nozioni dello Stato.

Abbiamo visto che lo Stato, essendo una realtà complessa ed un concetto multiponibile, i diversi suoi aspetti sono studiati a parte da scienze particolari. Si può obbiettare e si obbietta che giacchè vi sono

tanti punti di vista e tante singole scienze particolari che li studiano, e che non è luogo ad un residuo e cioè ad un oggetto teoretico proprio della materia (mentre abbiamo visto che esso esiste); è inutile parlare di una Dottrina dello Stato come disciplina autonoma ed a sè stante, che non ha ragione di essere.

Ma si avrebbe così, praticamente e didatticamente il disperdimento di tutte le nozioni sullo Stato, e non il concetto organico ed integrale di esso. Disperdimento tanto più grave in quanto che essendo lo Stato un concetto, dirò così "popolare" e a tutti famigliare, come l'aria che si respira, tutti parlano e si credono in diritto di parlare dello Stato: non solo i giuridici, ma anche i sociologi, i pedagogisti, i moralisti, i geografi, gli economisti e via discorri. Disperdimento che è evidente soltanto a condizione di raccogliere in un masso organico ed unitario, in un sistema, tutto quanto riguarda lo Stato.

Tutti parlano dello Stato. Non accadde così di altri concetti. Lo Stato è la vita; lo Stato è la storia; lo Stato è l'educazione; lo Stato è la realtà; lo Stato è lo spirito; lo Stato - così Hegel - è Dio stesso che fà il suo ingresso nel mondo. Come far tacere sullo Stato politici, storici, filosofi, pedagogisti? Dato, perciò, che lo Stato è tutta la vita, tutta l'educazione, tutta la cultura e la civiltà di un popolo, lo Stato, oltre che da tutti i singoli aspetti studiati dalle singo

le Scienze tecniche di Stato, va studiato e presentato nella totalità dei suoi aspetti umani, storici, pedagogici, etici, religiosi.

Giustamente nota l'Orlando nelle sue Lezioni, abbandonando, felix culpa, il puro criterio giuridico, che l'idea dello Stato - si può affermarlo senza esagerazione - fra quante idee hanno turbato lo spirito umano, è quella che più lo ha turbato e sollecitato la sua ricerca. Dunque: ricerca filosofica, come intorno all'uomo, al mondo, a Dio. Poichè -aggiunge lo stesso Autore- l'uomo è immerso nello Stato come nell'atmosfera fisica; così come constatiamo l'aria per mezzo della quale viviamo, così in ogni momento della nostra esistenza sentiamo lo Stato. Non vi è atto della nostra Vita, non vi è momento del nostro pensiero che, direttamente o indirettamente, consapevolmente o inconsapevolmente, non si connette allo Stato. Noi siamo immersi nell'atmosfera statale. E questo spiega come nessuna idea abbia, come questa, conturbato ed appassionato l'uomo (non dunque i soli giuristi), e ancor più forse del problema della vita, perchè questa è un dato, mentre lo Stato è un problema, interno a noi, lo facciamo, lo viviamo, lo produciamo noi.

Ciò posto, perchè e come limitare lo studio dello Stato al solo suo aspetto giuridico, e lasciarlo solo nel dominio dei giuristi, quando di esso si ne occupa l'uomo in quanto uomo, perchè umano, profondamente umano, e non soltanto tecnico, è l'interesse di studia-

re lo Stato?

Accade in vero che tutti parlano dello Stato, in tutti i libri e le trattazioni di filosofia, storia, pedagogia morale, economia, geografia ecc.; donde quello stato di disperdimento e di frammentarietà di cui parliamo. Tutti ne parlano di fatto, ma, mancando una Dottrina dello Stato, si finirebbe che nessuno ne parlerebbe di diritto ex professo, organizzando in un sistema tutte le nozioni che si trovano disperse intorno ad esso nei vari campi: ed anzi appunto perchè ne parlano tutti, si finirebbe con il non avere dello Stato il concetto pieno che se ne deve invece avere: per quanto, ha ragione in ciò il de la Bigne, arduo sia il compito di fondare una scienza generale dello Stato.

Concludendo, questione della giustificazione teoretica a parte, se tutti fanno la Dottrina dello Stato, essa è una necessità didattica indiscutibile, e se anche essa non fosse una scienza, "la princesse des sciences" - come anzi la chiamò il vecchio Bodin - rimarrebbe sempre che essa è indiscutibilmente una disciplina.

o

o o

CAPITOLO SESTO

Oggetto e partizioni della Dottrina dello Stato.

1) Le tre parti della Dottrina dello Stato.

Le considerazioni fatte ci riconducono alla definizione che già abbiamo data della Dottrina dello Stato all'inizio delle nostre lezioni:

La Dottrina dello Stato è la scienza e insieme la disciplina che studia l'idea dello Stato, come si manifesta nella storia e nella politica, e come si realizza e attua nell'ordinamento giuridico.

Da ciò si vede che per noi la Dottrina dello Stato studia lo Stato nel suo insieme e nella sua unità e che la concezione alla quale la nostra si avvicina è quella del Treipel, il quale considera la Dottrina dello Stato come "Enciclopedia delle Scienze Politiche".

Donde ancora la distinzione sistematica nella Dottrina dello Stato, di tre punti e aspetti fondamentali; a) filosofico (l'idea dello Stato); b) storico o politico: dico storico o politico, perchè non vedo dualità fra le due nozioni, perchè la storia è "la politica del passato", mentre la politica è la "storia del presente" (Svolgimento dello Stato); c) giuridico (struttura od Ordinamento Giuridico dello Stato).

"Uno" è l'oggetto ideale: lo Stato; ma "molteplici" sono gli oggetti materiali della Dottrina dello

Stato e quindi i rapporti fra di essi.

Non è un elenco quello che stiamo per indicare, ma un semplice esemplificazione dei più essenziali oggetti di cui si occupa la Dottrina dello Stato, per fare notare come sia importante e come abbia un compito, scientifico e didattico, autonomo la nostra disciplina.

Natura od essenza dello Stato; giustificazione dello Stato; i fini dello Stato, i diversi tipi di Stato; la genesi (ideale) dello Stato; le origini (storico-sociologiche) dello Stato; struttura o composizione sociale o materiale dello Stato, ossia i fattori dello Stato; geografia, razza; religione; popolazione; economia; struttura formale o giuridica; attività, funzioni organi, poteri dello Stato; forme dello Stato; forme di Governo; relazioni fra Stato e Stato; comunità e società degli Stati; Stato particolare e Stato universale, ossia Stato di Stati.

Non è facile fare rientrare lo studio di questi singoli oggetti nei "tre" aspetti sistematici sopra indicati. Ma è evidente che, distribuiti sistematicamente rientrano nell'aspetto filosofico: la natura, la giustificazione, i fini, i tipi, la genesi dello Stato. Rientrano nell'aspetto storico-politico: le origini, i fattori, la nascita, le modificazioni e le trasformazioni, l'estinzione dello Stato (quella che io chiamo la dinamica dello Stato nel tempo) le relazioni fra Stato e Stato (dinamica dello Stato nello spazio). La dinamica nel tempo si fonda sul concetto di formazione; la dinamica

nello spazio sul concetto di relazione. Rientrano infine nell'aspetto giuridico l'analisi della struttura o degli elementi formali o della "costituzione" (in senso tecnico) dello Stato.

In altri termini, la Dottrina dello Stato comprende, sotto di sè, nella sua unità sistematica, tre Parti distinte:

I° La filosofia o la Teoria dello Stato.

2° la Storia dello Stato.

3° la Teoria giuridica dello Stato o Diritto Pubblico Generale. Quest'ultima, essendo una parte del tutto non può identificarsi, come si fa da alcuni, con la Dottrina Generale dello Stato.

Le prime due parti studiano l'idea ed il movimento dello Stato; la terza la statica dello Stato (lo Stato cioè come si è conformato e "fissato" nel l'ordinamento giuridico).

2. Valore della distinzione.

Ma non si deve credere che le tre parti distinte costituiscono tanti compartimenti stagni, perchè esse, invece, si suppongono e si richiamano tutte, e vanno trattate con metodo integrale; nè è possibile trattare prima una parte, e, questa esaurita, passare all'altra; perchè si implicano tutte e trattando l'una si tratta l'altra; ogni parte cioè tratta il materiale dell'altra: è il "punto di vista" che cambia; per modo che i tre aspetti distinti e stabiliti hanno un puro valore e ufficio logico-formale, e non hanno nè meno una delimi-

tazione materiale; essi sono semplici cornici in cui raggruppare ed a cui ricondurre logicamente come a punti di riferimento - la complessa materia che si tratta simultaneamente. Non è possibile, in altri termini prima trattare la Filosofia dello Stato poi la Storia e così di seguito; il prima ed il poi non vanno presi rigorosamente; è la trattazione "didattica" che qui s'impone alla pura trattazione logica e sistematico-formale. Facendo la Storia dello Stato si fa la Filosofia ed il Diritto dello Stato; facendo la Filosofia si fa, nello stesso tempo, la Storia ed il Diritto, e così via.

Abbiamo già visto che l'integralismo solo può spiegare e darsi conto delle così dette "zone grigie" e dei problemi di confine nella scienza, le quali zone spiegano ed esigono a loro volta le cosidette scienze "affini" ed "ausiliarie", da cui, come da un folto alone, è circondata e corteggiata, in ogni trattato, qualsiasi scienza.

In effetti, gli oggetti, che noi abbiamo indicati e raggruppati sistematicamente in tre punti o aspetti, non sono nemmeno assoluti ed isolabili astrattamente, e la partizione da noi fatta ha, anch'essa, fermo restando il suo valore sistematico nel senso indicato, un chè di artificiale e di inadeguato, che non deve sovrapporsi alle esigenze del vivo e non astratto processo didattico, i cui diritti passano qui in prima linea, perchè nell'insegnamento tutte le materie formano una materia

sola.

Così il problema delle origini e della composizione o costituzione materiale dello Stato non è un problema esclusivamente storico, ma, come più rettamente si dice, storico-sociologico. Il problema delle trasformazioni dello Stato non è nè storico, nè solo giuridico, perchè importa implicazione reciproca di considerazioni storiche e giuridiche, dato che anche il diritto non è solo conditum, ma anche condendum; donde a rigore si dovrebbe parlare di un problema filosofico-giuridico delle trasformazioni dello Stato e particolarmente del problema della Rivoluzione; e così la importanza e la rilevanza tipica e caratteristica del fattore "economico" nella costituzione materiale dello Stato dà luogo, da un lato al problema storico-economico, e dall'altro a quello giuridico-economico, tanto sono essenziali e intimi i rapporti ed i nessi tra economia e politica, fra economia e diritto, specie nello Stato di oggi. Gli stessi accoppiamenti fraseologici di aggettivi (che sono usuali e ricorrenti nelle nostre discipline: storico-politico, economico-giuridico, ecc.), dimostrano l'esistenza di zone intermedie e l'errore di prendere in senso assoluto le partizioni da noi fatte; mentre, per semplificare, noi abbiamo ridotto a tre aspetti fondamentali e semplici tutti gli aspetti derivati e complessi ed a tre punti o modi di essere dello stesso oggetto ideale (lo Stato) i diversi molteplici oggetti materiali.

CAPITOLO SETTIMO

La Dottrina dello Stato come Scienza e come Disciplina.

1) Scienza; Teoria; Dottrina.

La Dottrina dello Stato così come l'abbiamo fin qui determinata, è una scienza o è solo una disciplina? E' una formazione teoretica, ossia un sistema logico di concetti, o una formazione didattica e pratica, ossia un sistema di concetti e di mezzi per insegnarlo? (1) Si presenta qui la questione se sia meglio chiamare la nostra disciplina "Teoria" o "Dottrina" dello Stato, e ancora, dato che la questione del "nome" della nostra disciplina non è irrilevante, se si debba adoperare la espressione "Dottrina dello Stato", o "Dottrina Generale dello Stato".

La Dottrina dello Stato, secondo la definizione da noi data, è scienza e disciplina insieme, e siccome il secondo suo aspetto è, indubbiamente, per le ragioni esposte più accentuato ed evidente, più esatto e rispondente è il nome Dottrina dello Stato, che Teoria dello Stato. Il termine Dottrina dello Stato sta anzi ap

---

(1) - Scienza - leggiamo nel PETROCCHI - è nozioni certe prese partitamente o in complesso, che formano il sapere; disciplina è insegnamento, istituzione.

punto ad indicare che essa non è nè solo scienza, nè solo disciplina, ma unità della prima e della seconda.

Scienza dello Stato ha un carattere generico ed indifferenziato, un valore comune (così nel Mohl) in tutto paragonabile alla espressione, anche essa generica ed indifferenziata, Scienza del Diritto, scienza, cioè, è tanto la teoria che la dottrina. Il più importante è stabilire le differenze fra teoria e dottrina.

Teoria, salvo l'uso comune di questa parola (come teoria dell'atomo, dei suoni, degli organi, ecc.) in senso puro, da "teoreo", vuol dire speculazione, completazione, filosofia. Giustamente Kant chiamò Rechtslehre la Filosofia del Diritto. Teoria dello Stato, a rigore, significa, così, Filosofia dello Stato; e perciò dovremo anzi considerare la Teoria dello Stato, intesa come Filosofia, come una parte, la prima parte, della Dottrina dello Stato. Intendiamo Teoria ut sic, senza l'aggettivo "generale" che è uguale ad "empirico".

La dottrina è, come la scienza o la teoria, il complesso sistematico delle nozioni intorno ad un determinato oggetto (Tommaseo); ma è lo stesso complesso di nozioni ordinate al fine pratico d'insegnare e di apprendere. Pura contemplazione da un lato; insegnamento, precetto, ammaestramento, dall'altro.

La disciplina poi, sempre secondo il Tommaseo, è il complesso di nozioni, anche appartenenti a scienze diverse, o a diversi rami della stessa scienza, ordina-

te secondo un criterio meramente didattico.

Vi è quindi, passando dagli estremi della serie, dalla teoria alla disciplina, un graduale, progressivo adattamento della scienza all'insegnamento ed alla pratica.

La Dottrina dello Stato non è mera disciplina, perchè l'ordine delle cognizioni, sia pure prese da più scienze distinte, non è meramente didattico: non solo ; ma c'è l'oggetto proprio di essa, per cui essa è anche una scienza a sè. Ma noi siamo per l'adozione della espressione Dottrina dello Stato, non dell'altra espressione, anche usata, ma meno della prima, "Teoria dello Stato"; a meno che non si cada, che è cosa del tutto diversa, nella Teoria Generale dello Stato in senso giuridico; e ciò non solo in vista dell'accentuazione didattica della nostra materia, e perchè la Dottrina comprende la scienza e l'insegnamento o la disciplina; ma anche perchè pensiamo che mentre la teoria ha un carattere semplice e puntuale, la dottrina, pur avendo sempre, anch'essa, un carattere unitario (per quanto rappresenti una unità complessa, non una unità semplice ed elementare) può comprendere, e comprende in fatto un complesso di teorie. Così, per esempio, la dottrina del Diritto Costituzionale comprende diverse particolari teorie: la teoria degli organi, delle funzioni, dei poteri dello Stato ecc. E la Dottrina dello Stato comprende a sua volta, la teoria dell'essenza (teoria filosofica) dell'evoluzione (teorica storica),dell'Ordinamento giu-

ridico (teoria giuridica) dello Stato.

In altri termini, la dottrina è un complesso di teorie; e la teoria è la più semplice espressione unitaria della scienza, la scienza pura; la teoria: scienza elementare; la dottrina: scienza complessa.

Non solo perciò preferiamo la espressione Dottrina dello Stato in luogo dell'altra: Teoria dello Stato, per sottolineare l'aspetto didattico della disciplina; aspetto didattico che non esiste ed è anzi estraneo stricto sensu al concetto di Teoria (si traducono anche per Teoria la Staatslehre o la Rechtslehre tedesche, ma impropriamente); mentre esso è presente ed intrinseco a quello di dottrina, come dice la stessa parola dottrina da doceo (lehre da lehren-insegno); ma adoperiamo questa espressione, perchè mentre la teoria, come abbiamo veduto, ha un carattere semplice ed elementare, la dottrina ha un carattere complesso e compendia e riduce a sistema un complesso di teorie. La dottrina, insomma, è più della teoria, e comprende sotto di sè la teoria. Così la Dottrina dello Stato comprende la Teoria dello Stato: questa la parte quella il tutto, ed è scorretto scambiare la pars pro toto.

Abbiamo veduto che andando dalla scienza alla disciplina, come da un estremo all'altro - termine medio la dottrina - abbiamo un graduale adattamento del sapere, della pura teoria alla pratica, in quanto che mentre la dottrina è lo stesso complesso sistematico di nozioni intorno ad un determinato oggetto (in che consi-

ste la scienza), volto però anche ad un fine didattico, la disciplina invece è sì un complesso di nozioni (anche apparenti, a scienze diverse), ma ordinate secondo un criterio meramente didattico. E perciò fra la teoria e la disciplina abbiamo come quid medium la dottrina. La teoria è pura contemplazione; la disciplina è puro insegnamento; la dottrina è scienza e insegnamento insieme, nè pura scienza, nè puro insegnamento. Si conferma così, come si è detto nella definizione, che la Dottrina dello Stato, non è nè pura scienza, nè puro insegnamento o disciplina; ma scienza insieme e disciplina, e cioè appunto dottrina.

2. La Dottrina dello Stato come Enciclopedia delle Scienze Politiche.

Ricordiamo ora con quale disprezzo verso la tradizionale interpretazione integralistica della Dottrina dello Stato il Kelsen parla di aggregato di oggetti disparati ed eterogenei costituenti il preteso suo contenuto scientifico. Siamo anzi partiti dalla critica del Kelsen alla nostra disciplina. Ed invece crediamo di avere presentato non in una amalgama o in un affastellamento i diversi argomenti di cui si occupa la Dottrina dello Stato, ma in un sistema, e sistema interiore ed esteriore, in quanto che abbiamo visto che "uno" è l'oggetto ideale della nostra disciplina, lo Stato, anche se "molteplici" sono le posizioni, ossia se diversi sono gli oggetti materiali.

Già si è detto che alcuni considerano " Enciclopedistico " questo modo di considerare la disciplina e che anzi essa non sia che una enciclopedia. Questa obbiezione non ci smuove. Dirò di più: io, intendo deliberatamente, sistematicamente che la Dottrina dello Stato non in altro consista e non in altro modo debba e possa intendersi, che come l'Enciclopedia delle Scienze politiche o, se più piace, delle Scienze di Stato, Tale anche il concetto del Treipel, e di altri insigni scrittori, senza tacere del Mohl, autore, oltre che della Storia e Letteratura delle Scienze di Stato (1851), della Enciclopedia delle Scienze di Stato (1872); del Mohl che lo Jellinek considera, come vedremo trattando della Storia della Dottrina dello Stato, come il fondatore della Dottrina dello Stato come dottrina autonoma.

Il concetto di Enciclopedia non è nemmeno nuovo nelle nostre discipline; così, per esempio, la Sociologia è la scienza coordinatrice e unificatrice delle scienze sociali, ossia l'Enciclopedia delle Scienze sociali. Ma, lasciando stare la Sociologia, abbiamo un esempio classico ed autorevole di Enciclopedia nel campo del diritto, da noi metodicamente sempre collegato con quello dello Stato: la "Enciclopedia giuridica", che è, nelle Facoltà giuridiche, il correlato della Dottrina dello Stato, nelle Facoltà politiche.

Il concetto di Enciclopedia, scrivo nella sua classica Enciclopedia Giuridica il Filomusi Guelfi, co

me scienza basata sulla filosofia, è moderno. Le enciclopedie degli antichi sono trattazioni enciclopediche in embrione. Così i Libri Orientali, la Bibbia, lo stesso Corpus juris, che è un'Enciclopedia legislativa. Nel Medio Evo, le Enciclopedie, tipica la Summa di S.Tommaso, sono dominate dalla Teologia. Con il Risorgimento degli studi di Diritto Romano non mancano tentativi di Enciclopedie giuridiche, col nome di Speculum Juris; ma mancava lo spirito filosofico. E' dopo Bacone e Cartesio (secoli XVI e XVII), con Leibniz che si ha la prima Enciclopedia giuridica nel senso moderno: Nova Methodus discendae docendaequa Iurisprudentiae (1667). E dopo Leibniz, Tomasio (1669). Le Enciclopedie giuridiche fioriscono sotto l'influenza di Kant, Schelling, Hegel. Le ultime Enciclopedie hanno tentato di emanciparsi dalla Filosofia, ma sono pura Teoria Generale del Diritto (1). Ma è inutile qui insistere sul concetto generico di Enciclopedia - che risale ai Greci ed ai Romani - di "insegnare cioè in ciclo", concetto accentuatosi nell'epoca di mezzo dal V secolo fino al XVIII. Rifacciamoci invece al concetto tecnico e specifico di Enciclopedia giuridica, riferendoci alla definizione di un nostro insigne maestro, il Prof. Pasquale Del Giudice (Enciclopedia Giuridica, Milano, 1880). L'Enciclopedia giuridica "è un'indagine, la quale non abbia ad oggetto l'oggetto

(1) - FILOMUSI GUELFI, Enciclopedia giuridica, Napoli 1917 7a. Edizione pp. 170 ss.

di nessuna particolare disciplina, ma le attinenze ed i rapporti di tutte insieme.....e l'esposizione sistematica dei lineamenti fondamentali del Diritto guardato in sè e nelle sue diramazioni".

Ma fermo questo concetto dell'Enciclopedia del Del Giudice, che mi sembra ben posto e ben determinato, noi aderiamo, in tutto e per tutto, anche per le partizioni stabilite, in tutto simili o quasi a quelle da noi fatte nel campo della Dottrina dello Stato, al Filomusi Guelfi. L'Enciclopedia giuridica, scrive il Filomusi, è la sintesi organica dei vari rami del diritto. Nella varietà dei rami e degli aspetti del diritto la Enciclopedia assume una posizione di armonia fra tutte le varie discipline giuridiche e ne segna l'interna unità. Ma la vita reale del diritto non è nelle pure nozioni logiche astratte, ma nelle forme positive e storiche; è nella storia che il diritto trova la sua espressione reale e vivente: Perciò l'Enciclopedia contempera tre elementi: l'elemento filosofico; l'elemento storico, l'elemento dommatico o del diritto vigente. Senza il sussidio di principii filosofici o di cognizioni storiche non è possibile cogliere nemmeno l'unità dommatica di un diritto vigente (1).

Ciò che scrive il Filomusi del diritto e della Enciclopedia giuridica, noi, è chiaro, diciamo dello

---

(1) - FILOMUSI, op. cit., pp. 161, 162.

Stato e della Dottrina dello Stato.

Ma ancora più recentemente (1923), un altro autore di Enciclopedia giuridica, il Ravà, discepolo del Filomusi, si è pronunciato nello stesso senso. "Per quanto divisa in molteplici rami distinti - scrive il Ravà - la scienza del diritto ha una fondamentale unità che non può e non deve andare perduta attraverso le pur necessarie divisioni fondamentali delle scienze particolari... del lavoro scientifico. Tutte le svariate discipline giuridiche sono legate da vincoli indissolubili ed hanno principi a tutte comuni.....Questi vincoli e questi principii comuni dipendono dalla unità sostanziale dello stesso diritto attraverso le diverse forme in cui esso si presenta nella vita sociale. Tale unità del diritto, delle scienze che lo studiano, trova la sua espressione nella Enciclopedia giuridica, disciplina sintetica e riassuntiva, destinata a dare una veduta d'insieme su tutto il campo del diritto (1)".

D'altra parte, contro coloro che negano il carattere enciclopedico della nostra disciplina, conviene notare che c'è, a sua volta, concetto e concetto di Enciclopedia; c'è un concetto "scientifico" ed anzi "filosofico", ed uno "empirico" ed "ordinario" di Enciclopedia, che noi respingiamo e siamo i primi a respingere : donde, in fondo, da questo punto di vista, il nostro ac

---

(1) - RAVA'- Enciclopedia giuridica, Padova 1923.

cordo con i critici. Le critiche di questi possono toccare il secondo, non il primo significato: questo il significato tecnico e normale; quello il significato dispregiativo e volgare di Enciclopedia. Basti, per tutti al riguardo, l'esempio di Hegel, e prima di Hegel, di Schelling.

"Come Enciclopedia - così lo Hegel (1) - la scienza non viene esposta nell'esteso svolgimento della sua specificazione, ma è limitata ai principi ed ai concetti.

"Ogni parte - dice Hegel - deve essere una totalità, un momento del tutto, se così potesse dirsi, una parte totale.

"Quanto delle parti speciali occorra a costituire una scienza particolare non si può determinare, nel senso che la parte - per essere alcunchè di vero - deve non essere già solo un momento isolato, ma essa stessa una totalità. Il tutto della filosofia costituisce veramente una scienza; ma può essere anche considerato come un insieme di più scienze particolari.

"L'Enciclopedia filosofica si distingue da un'altra ordinaria enciclopedia in ciò, che un'ordinaria enciclopedia è un aggregato delle scienze, prese in modo accidentale ed empirico, e fra le quali ve ne ha

---

(1) - HEGEL, Enciclopedia delle Scienze filosofiche, Bari 1907, p. 20 e ss.

perfino di quelle che di scienza hanno solo il nome e consistono in una semplice raccolta di conoscenze. L'unità, nella quale le scienze sono messe insieme; un tale aggregato, è una unità estrinseca, un semplice ordinamento, anzi un tentativo, sempre manchevole, di ordinamento".

In altri termini, l'Enciclopedia è filosofia; il sistema delle cognizioni e delle scienze, che - se è vero che la scienza comincia dalla materia che tratta e che l'ordo ac connexio idearum corrisponde all'ordo ac connexio rerum - corrisponde e riproduce il sistema della realtà. Nulla poi ha a che fare l'Enciclopedia così intesa con quelle scritte in collaborazione da più autori specialisti, che sono riunioni di voci tenute insieme solo dal vincolo alfabetico.

Non condividiamo quindi le critiche del Falchi. Questo scrittore nel suo recente scritto: La Teoria del diritto nel sistema della filosofia giuridica(1), scrive che l'Enciclopedia è superata di fronte alla Teoria Generale del Diritto, perchè unicamente ispirate ad una preoccupazione didattica che a un bisogno di sintesi ed è esclusivamente oggetto d'insegnamento, come sostiene anche il Korkounow; materia utile allo studente, non una scienza, perchè le manca un proprio oggetto e l'ela

(1) Cagliari, 1926, p. 103.

borazione di concetti propri, mentre attinge il proprio contenuto parte dalla filosofia, parte dalle scienze particolari, ed è una ricapitolazione delle stesse. Ma noi già sappiamo che sapere enciclopedico non è sinonimo di sapere disorganico e frammentario, ma è, nel senso stabilito, sapere ordinato ed unificato.

Piuttosto sono da distinguere due modi di intendere e di trattare l'Enciclopedia: A) l'Enciclopedia elementare, propedeutica o iniziale; B) l'Enciclopedia finale o riassuntiva; cose che poi, negli studi giuridici, si sono fuse nella cosidetta Introduzione Enciclopedica allo studio della scienza del diritto (Regolamento Universitario 1876), cambiata nel Regolamento 1885 nella Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile; mentre per l'ordinamento vigente (1923) è consentito l'insegnamento della Enciclopedia giuridica elementare. Abbiamo cioè: l'Introduzione Enciclopedica o l'Enciclopedia iniziale; e l'Enciclopedia giuridica propriamente detta. Così il Filomusi, che divide l'Enciclopedia come scienza " di introduzione" e l'Enciclopedia come "scienza finale". Così anche il Ravà, il quale considera l'Enciclopedia sotto due aspetti, o come sguardo complessivo al campo che sarà poi particolarmente coltivato dalle singole scienze giuridiche, e cioè primo avviamento allo studio del diritto, o come sintesi finale complessiva e coronamento di esso, e allora l'Enciclopedia ha carattere non elementare, ma filosofico.

Allo stesso modo il Brugi (Introduzione enciclopedica alle Società giuridiche e sociali nel sistema della Giurisprudenza, Milano 1907). Il quale, seguendo l'insegnamento dell'Enciclopedia delle Scienze di Stato di Mohl, scrive che l'Enciclopedia in generale può essere di tre specie: A) o è una prima introduzione - prolegomena juris - allo studio di una scienza; B) o porge un disegno, afferrabile da tutti, dell'intera cerchia di una scienza; C) o è una critica del sistema, dei metodi o dei fondamentali concetti della scienza per coloro che hanno già famigliarità con questi. Anche l'Enciclopedia giuridica può essere di queste tre specie, ma principalmente della prima.

Noi invece riteniamo appartenere la Dottrina dello Stato al terzo tipo di Enciclopedia, cioè a quello filosofico. Perciò dal lato didattico, distinguiamo - basandoci sull'idea hegeliana che diede insegnamento di filosofia teorica in: Propedeutica filosofica per le scuole medie e Enciclopedia della scienze filosofiche per le Università - i "Prolegomeni" o la "Propedeutica allo studio dello Stato" o, se si vuole, la "Introduzione allo studio delle Scienze politiche" cui si può anche unire l'insegnamento delle "Istituzioni di Diritto Pubblico"; e la "Dottrina dello Stato", come Enciclopedia finale e riassuntiva delle Scienze politiche.

S'intende da sè che mentre nella Dottrina dello Stato i singoli aspetti e momenti dello Stato sono

trattati in sintesi e negli aspetti più fondamentali, essi vengono poi particolareggiatamente trattati con metodo particolare e tecnico - si attua così l'analisi e la sintesi, la divisione e la cooperazione del lavoro scientifico e della ricerca - nelle singole scienze politiche e pubblicistiche, che quegli aspetti trattano distesamente e determinatamente; anche se maggiore sottolineazione, per il carattere stesso filosofico della Dottrina dello Stato, ha e deve avere, nella trattazione, la prima parte, e cioè la Filosofia o la Teoria dello Stato. Così analogamente, il Del Giudice nella sua "Enciclopedia giuridica", scrive che l'Enciclopedia presenta un prospetto sistematico delle discipline giuridiche, ma senza sperdersi in tutti gli svolgimenti particolari, che sono propri delle singole scienze.

3) L'opinione di Santi Romano.

Ci piace ora notare, a conclusione di questa discussione, che la mia idea viene avvalorata, come dissi, proprio dalla opinione, oltre modo autorevole, di un insigne giurista, il Professore Santi Romano, il quale, nel suo recentissimo Corso di Diritto Costituzionale (Milano 1928 pag. 15), scrive sinteticamente, ma, come sempre, molto incisivamente, che "la Dottrina dello Stato" è disciplina variamente intesa (1), ma in sostanza, a

(1) - Sui diversi modi di intendere la Dottrina dello Stato, vedi la nota in fine di questo capitolo.

prescindere dalla concezione che l'identifica con il Diritto Costituzionale Generale, ha lo scopo di delineare il concetto e la natura dello Stato, non di uno Stato singolo, ma dello Stato in astratto, ora da un punto di vista filosofico, ora da un punto di vista integrale che comprende quelli di tutte o di talune scienze più particolari (storia, sociologia, etica, politica, ecc.) compresa quella giuridica. Si tratta quindi di una disciplina che o è, come avveniva nel passato, puramente filosofica, o più spesso e più recentemente, è giuridica soltanto in parte, e "in questa parte" analoga alla scienza del Diritto Costituzionale Generale". Espressamente poi la nostra disciplina è definita dallo stesso Autore (a Pag. 16 del suo Corso)non giuridica e compresa, come la storia del diritto, la politica, fra quelle discipline non giuridiche attinenti allo Stato.

o

o o

CAPITOLO OTTAVO

Dottrina dello Stato o Dottrina Generale dello Stato?

1) La questione del nome.

Veniamo ora alla questione, anch'essa tutt'altro che trascurabile e di lieve momento, del "nome" della disciplina, se cioè chiamarla Dottrina dello Stato o Dottrina Generale dello Stato; dato che il linguaggio è cosa essenziale per la scienza, perchè esso è causa e fonte di errori o di chiarezza e di determinatezza di concetti, e dato che in vari modi si designa appunto la nostra disciplina, devesi però qui notare che la questione ha ormai un valore puramente teorico, perchè nei nuovi ordinamenti universitari la nostra disciplina, in conformità di quanto si è sempre sostenuto si chiama puramente e semplicemente "Dottrina dello Stato".

Abbiamo visto come e perchè sia da preferire la espressione Dottrina a quelle di Teoria dello Stato. Ma non basta; perchè i maggiori inconvenienti provengono dal fatto che si indica, indifferentemente la materia con i nomi di Teoria e di dottrina. Il Gumplowicz usa promiscuamente ed indifferentemente, in quanto, secondo lui indicano lo stesso concetto, l'espressioni Staatsphilosophie, Staatslehre, Staatswissenschaft, All-

gemeines Staatsrecht, la quale ultima andrebbe, se mai, designata col nome di Allgemeine Staatsrechtslehre. Dottrina Giuridica Generale dello Stato; perchè - come giustamente nota il Mayr - "Diritto Generale di Stato"o"Diritto Pubblico Generale" è contrazione ed abbreviazione di "Dottrina Generale del Diritto dello Stato". Ma si chiami Dottrina o Teoria dello Stato, noi insistiamo che si elimini l'aggettivo "generale" dalla denominazione della nostra disciplina, in quanto è appunto quest'aggettivo perturbatore che produce confusioni, dato che esso non in altro senso tecnicamente può intendersi come equivalente di "empirico". Teoria, senz'altro, dello Stato significa Teoria filosofica dello Stato; Teoria "Generale" dello Stato vuol dire invece Teoria empirica dello Stato; ciò conforme al senso che l'aggettivo generale ha nella logica dell'empirismo e della derivazione, per mezzo dei processi di comparazione, di astrazione e di generalizzazione, dei concetti empirici della conoscenza.

Ben a ragione, il Siotto Pintor, che è uno dei nostri pochissimi scrittori di Dottrina dello Stato, intitola il suo libro del 1901: I Capisaldi della Dottrina dello Stato, eliminando l'aggettivo generale, nonostante l'uso comune di quest'aggettivo. "Chi dice "Dottrina dello Stato" (egli scrive a pag. 21); senz'altro, non può voler dire che "Dottrina Generale". La parola Stato ha di per sè un contenuto generale, e per limitare cotesto contenuto, bisogna, con determinate espressio

ni speciali, circoscriverne la portata entro determinati confini di tempo e di spazio: così Dottrina dello Stato antico, o moderno, italiano o germanico. Ma quando a nessuna di queste qualifiche si ricorra, non può esser dubbio che l'espressione "Dottrina dello Stato" equivalga perfettamente l'altra " Dottrina Generale dello Stato", e che delle due espressioni sia da preferire la prima, non solo perchè è più breve, ma perchè fa evitare il pericolo di perdersi in un mare di distinzioni inutili, e tali sono anche quelle di Jellink: di Dottrina Generale e Particolare, distinta, quest'ultima, in Dottrina Speciale e Dottrina Individuale o Singolare dello Stato.

Ma vogliamo andare più a fondo e vedere nella logica dell'empirismo l'origine ed il vero significato, prettamente antifilosofico, dell'aggettivo generale aggiunto a Dottrina dello Stato. Anche qui soccorre il parallelismo con la Filosofia del diritto e le sue vicende.

Abbiamo visto che la Dottrina dello Stato nel secolo scorso non s'intendeva che come Filosofia dello Stato o Diritto Pubblico Filosofico o Universale. Ora, come, con il trionfo dell'empirismo, caddero il Diritto Naturale e la Filosofia del Diritto, e venne su la Teoria o la Dottrina Generale del diritto, così, e per le stesse ragioni, con il trionfo dell'empirismo, caddero il Diritto pubblico filosofico universale e la Filoso-

fia dello Stato, e sopravvenne la Teoria Generale dello Stato. Esaminiamo dunque i rapporti tra Teoria Generale del Diritto (Allgemeine Rechtslehre) e Teoria Generale dello Stato (Allgemeine Staatslehre), e vedremo come la Teoria Generale del Diritto getti luce sulla Teoria Generale dello Stato, e che, come oggi la Filosofia del Diritto più non ammette di essere soppiantata e sostituita dalla Teoria Generale, così oggi la Dottrina dello Stato non intende di essere sostituita dalla pura Teoria generale, ossia empirica, dello Stato. In altri termini, quello che si può dire della crisi del concetto della Teoria generale del Diritto, data la crisi dell'empirismo, si dève dire della crisi della Teoria Generale dello Stato. Ciò è nuova conferma che, storicamente la Dottrina Generale dello Stato, deriva dalla Filosofia del Diritto.

2) Dottrina Generale del Diritto e Dottrina Generale dello Stato.

La Teoria Generale o Dottrina Generale del Diritto (1) - altri autori, così il Groppali ed il Donati, parlano recentemente con frase più generica di Scienza del Diritto - è espressione propria della cultura moderna, che si è venuta accentuando nel così detto clima della cultura scientifica in opposizione a quella filosofica, e, per quanto riguarda specificatamente il di-

(1) - Sulla Teoria Generale del Diritto Vedi fra gli altri FILOMUSI GUELFI Enciclopedia giuridica cit.; VANNI Lezioni cit.; PETRONE.

ritto, al Diritto Naturale, negli ultimi decenni del secolo scorso. Anzi, bisogna dirlo nettamente, la Teoria Generale del Diritto è sorta in opposizione alla classica Filosofia del Diritto e col proposito di elidierla dal campo del sapere sostituendosi ad essa (Falchi).

Lo spirito empirico, materialistico, positivistico, imperante nella seconda metà del secolo scorso e ancora nei primi anni del nostro secolo, negatore di ogni Diritto Naturale, ebbe due formulazioni tecniche: l'indirizzo giuridico, e il sociologico. Entrambi mirano a strappare la Filosofia del Diritto dalle mani dei filosofi; il primo fà della Filosofia del Diritto una scienza prettamente giuridica, l'altro una scienza sociale. L'indirizzo giuridico, a sua volta, ha avuto due tipiche manifestazioni: a) la Scuola inglese di Giurisprudenza analitica di Austin, detta anche Filosofia del diritto positivo (1832 - 1862), che concepisce la Filo-

---

La fase recentissima della Filosofia del diritto in Germania. Pisa 1895; DEL VECCHIO, I presupposti Filosofici della nozione del diritto, Bologna 1905, e Lezioni di Filosofia del diritto, Roma 1932; BARTOLOMEI, Lineamenti in una teoria del giusto e del diritto; Roma 1901, e Lezioni di Filosofia del diritto; Napoli 1926; RAVA', I compiti della Filosofia di fronte al diritto, Roma 1907, e Per una Dottrina Generale del Diritto, Roma 1911; DI CARLO Teoria pura e teoria empirica del diritto Palermo 1912; Teoria Generale e Filosofia del diritto, Messina 1927; FALCHI, La Teoria del diritto, ecc. cit., 1926, GROPPALI Istituzioni di scienza Generale del diritto, Bergamo 1921; B. DONATI, Fondazione della Scienza del diritto, Padova 1929; CESARINI SFORZA, Lezioni di Teoria Generale del diritto, Padova 1930; GENTILE, I fondamenti della Filosofia del diritto, 1937.

sofia del Diritto come una Giurisprudenza generale o comparativa, avente per compito l'analisi dei principii comuni ai vari sistemi giuridici dei popoli più progrediti, così distinta dalla Giurisprudenza particolare, senza, però, escludere la Scienza della Legislazione avente carattere deontologico. L'Austin fu continuato in Inghilterra dalSummer Maine; b) La Teoria generale del Diritto di Merkel che, ligio al concetto di filosofia del positivismo, sostituisce alla Filosofia la Teoria Generale del Diritto, ossia una scienza coordinatrice ed unificatrice dei risultati e dei dati delle diverse discipline giuridiche. Il Merkel, la cui opera Elementi della Teoria Generale del diritto risale al 1874, concepisce la Teoria Generale del Diritto come parte generale della Scienza positiva del Diritto, prodotto di elaborazione dommatica del diritto positivo. Egli sente il bisogno di risalire ai concetti comuni e fondamentali della Giurisprudenza, pienamente aderenti alla positiva realtà del diritto, e concepisce la Teoria Generale del Diritto come quella che riproduce l'unità esistente fra le determinazioni giuridiche, come il punto di approdo della scienza giuridica. La Teoria Generale del Diritto di Merkel non è confondibile, perciò, con le parti generali delle singole discipline giuridiche: inquanto in ogni singola scienza giuridica particolare, vi è una parte generale e una speciale. La Teoria Generale del Diritto si presenta invece come scienza autonoma, di

fronte alle singole scienze particolari, e la Teoria generale non è legata ad un ordinamento giuridico particolare; se si vuole pervenire alle generalità supreme, alle somme astrazioni, occorre uscire dai confini di un ordinamento giuridico particolare. La Scienza del Diritto non può essere, in altri termini, territoriale: i principii e gli elementi essenziali delle scienze giuridiche sono comuni ed uguali a tutti i sistemi. (Recentemente invece, due autori italiani, il Donati ed il Groppali, hanno sostenuto, il primo che vi sono tante teorie generali quanti sono gli ordinamenti positivi ed il secondo che la Scienza del diritto consiste nella "coordinazione dei principii fondamentali (i principii generali di diritto?) del diritto positivo vigente in un determinato Stato"). L'indirizzo del Merkel, che ebbe seguaci insigni nel Bierling, nel Binding nel Thon, ebbe il merito di fare rigorose analisi dei "concetti fondamentali" del diritto (rapporti giuridici, contratto, diritto soggettivo, norma ecc.) ma non si può dire che essa elisse la Filosofia del diritto, come bene avvertì fin dal 1895 il Petrone, e come lo provò fin dai primi del nostro secolo il rifiorire della Filosofia del diritto in relazione alla rinascita dell'idealismo e dal tramonto del positivismo nella filosofia.

Qual'è il metodo della Teoria Generale del diritto? e perchè essa si chiama generale? E' il procedimento della logica e della metodologia scientifica del positivismo, che esclude gli universali, e si limita ai

generali. L'idea a priori, l'universale non esiste. Non esiste il diritto, l'idea del diritto. Come non esiste lo Stato e l'idea dello Stato. Esistono i diritti, e dati empirici, oggettivi del diritto. Nè la Teoria Generale del Diritto si limita a dire (il che non le sarebbe inconcesso) la scienza del diritto studia il diritto a parte obiecti, come un dato, mentre, poi la Filosofia studia il diritto come soggetto, come attività riconducendolo al soggetto che lo produce. No. Non esiste che il dato oggettivo. Quale il procedimento della mente per formare i concetti? La mente confronta un certo numero di rappresentazioni complesse, elimina gli elementi diversi, si fissa invece su quelli comuni a tutti, i quali uniti costituiscono il concetto. Due sono i procedimenti logici, tutti e due empirici; l'astrazione e la generalizzazione. Generale è perciò uguale a empirico. Teoria generale del Diritto vuol dire, in opposizione a filosofica o pura, teoria empirica del diritto.

Se non che, l'esigenza filosofica si è fatta sentire fin nell'ambito della Dottrina Generale del Diritto, cosicchè per esempio il Ravà (dopo aver osservato che storicamente la Filosofia del Diritto ha avuto più tendenze sintetiche e si è formata all'esame del centro del problema del concetto del diritto, e la Dottrina Generale del Diritto ha avuto tendenze analitiche e ha curato i particolari, esaminando tutti gli aspetti, i lati, gli elementi del concetto) viene alla conclusio-

ne che la Dottrina Generale del Diritto non solo non è estranea, ma è anzi una parte della Filosofia del Diritto, la quale, pertanto, si divide in tre parti: 1) Studio del fondamento e dell'ideale del diritto (Metafisica del Diritto); 2) Studio del concetto del Diritto(Dottrina Generale del Diritto); 3) Studio dell'evoluzione, ossia Filosofia della storia del diritto. (1)

Non comprendo però come rimanga, anche nel Ravà, l'aggettivo generale. La differenza poi, a proposito dei rapporti fra Dottrina Generale dello Stato e Dottrina Generale del Diritto, fra il Ravà e me, è che il Ravà fa entrare la Dottrina Generale del Diritto nella Filosofia del Diritto; ed io, invece, considerando in un modo più comprensivo la Dottrina dello Stato, faccio della Filosofia o della Teoria dello Stato, una parte, sebbene la più importante, della Dottrina dello Stato.E' ciò anche come conseguenza della mia distinzione fra dottrina e teoria; perchè, a rigore, Teoria,non Dottrina del Diritto, dovrebbe chiamarsi quella del Ravà.

In conclusione, come al periodo positivistico corrisponde la Teoria generale e empirica del Diritto e dello Stato; così al periodo idealistico corrisponde la Filosofia del Diritto e la Dottrina filosofica dello Stato, o sen'altro la Dottrina dello Stato; senza, perciò,

---

(1) - RAVA' Dottrina Generale del Diritto.

l'aggettivo generale. Il mantenere l'aggettivo generale accanto alla Dottrina dello Stato, è riprodurre la posizione superata della Teoria Generale del Diritto come "sostituta" della Filosofia del Diritto; mentre sappiamo oramai che il Diritto Pubblico Generale (che sarebbe il vero correlato della Dottrina Generale del Diritto nel senso del Merkel e dell'Astin).

Con ciò, però, come non neghiamo che accanto o sotto la Filosofia del Diritto vi sia, ed abbia la sua funzione, la Teoria generale del Diritto; così non neghiamo il Diritto Pubblico Generale, non solo, ma non neghiamo nemmeno i servizi che la Teoria Generale del Diritto arreca a quest'ultimo.

E' così dimostrata la natura equivoca ed è dimostrato il corattere perturbatore della Dottrina Generale dello Stato, che oggi è fuori posto, mentre esso è un puro ricordo di una situazione mentale e filosofica superata.

o

CAPITOLO NONO

Oggetto e limiti della Dottrina dello Stato

1) Dottrina dello Stato e Scienza politica: Loro rapporti.

La Dottrina dello Stato studia lo Stato. Ma quale Stato? lo Stato-noumeno o lo Stato-fenomeno? lo Stato atto dello spirito, o lo Stato fatto? lo Stato o gli Stati? lo Stato o anche le forze politiche e le associazioni: quelle spontanee, e quelle create o almeno riconosciute dallo Stato? Lo Stato o anche le così dette, per esempio dal Vanni associazioni prestatuali?E se anche queste, perchè non anche gli enti parastatali e quelli metastatuali, a cioè: oltre lo "Stato", il "pre-Stato", il "para-Stato" e il così detto "super-Stato "? In altri termini: non solo lo Stato reale, ma anche lo Stato possibile? O, come io penso, per usare una frase che comprenda tutti questi enti, l'ente politico? E che s'intende allora, per ente politico?

E' evidente che non si possono determinare l'obbiettivo e i limiti della Dottrina dello Stato, senza prima definire che cosa è lo Stato.

Per il Meyer la Dottrina dello Stato studia e sviluppa il concetto dello Stato e degli altri organismi politici. Così anche il Gierke. Anche il Mayr nel suo saggio: "Concetto e riparazione delle Scienze di Stato", scrive che in senso stretto la Scienza dello Stato abbraccia il sapere sistematico sullo Stato e sugli or-

ganismi simili allo Stato o politici: organismi di speciale importanza, come per esempio i Comuni ed anche la Chiesa. Ma anche lo Jellinek scrive che la Scienza dello Stato si occupa dello studio dello Stato e degli aggruppamenti da questo costituiti o riconosciuti quali suoi organi nella sua struttura. Così, per esempio, ne risulterebbe, per riferirci ad un caso attuale, che poichè i Sindacati, nello Stato fascista, sono parti dello Stato, la Dottrina dello Stato deve studiare i Sindacati, e che, a rigore, non si potrebbe dar luogo, accanto a una Dottrina dello Stato, ad una Dottrina generale autonoma dei Sindacati. Precisa ancora lo Jellinek che la Dottrina dello Stato deve consacrare uno studio speciale e dettagliato alle associazioni che si trovano con lo Stato in contatto intimo. Nelle epoche, egli nota, in cui lo Stato non aveva ancora che uno sviluppo rudimentale, queste associazioni hanno "rimpiazzato" lo Stato: esse lo hanno anche "preceduto" in parecchi punti in questa od in quella funzione. Siamo così alle associazioni prestatuali di cui, conformemente al suo principio metodico evoluzionistico, parla espressamente il Vanni (1). Ma le associazioni hanno rimpiazzato lo Stato, segnatamente nel Medio Evo: specie i Comuni. Dunque i Comuni rientrano nell'orbita della Dottrina dello Stato. Non basta. Lo Stato "crea" alcuni gruppi. Altre volte i grup

(1) - VANNI, Lezioni di Filosofia del Diritto, Formazione storica del diritto e dello Stato, pag. 190 e seg.

pi sorgono invece da sè, per propria iniziativa e volontà e con propria organizzazione; ma lo Stato li disciplina, li controlla, li dirige. Da una parte essi "completano" l'attività dei singoli, dall'altra "preparano" quella dello Stato. Abbiamo allora le così dette oggi istituzioni ausiliarie dello Stato (Romano). Così, secondo Jellinek, il Gierke ha costituito un completo ed autonomo "Diritto sociale" mediano fra il "Diritto privato" e il "Diritto pubblico", e lo Stein vede nelle associazioni perseguenti fini pubblici una parte integrante del Diritto amministrativo (1).

Abbiamo parlato di associazioni o di gruppi che si trovano " a contatto" con lo Stato. Qui si presenta il grave e delicato problema se i "gruppi sociali" diventino "gruppi politici" per forza propria in quanto abbiano in se stessi la politicità od il momento politico; od in quanto essi vengano a contatto con lo Stato e questo "comunichi" ad essi la qualifica politica ossia la politicità (2). In altri termini, la politicità dei grup

(1) - Vedi per ciò il mio Stato di diritto, 1921, Libro II Cap. V: Lo Stato di Hegel, e, più recentemente, Stato e diritto, Modena 1931, pag. 25.

(2) - Su questo problema vedi: F.M. FOVEL, Scienza Politica e Scienza dell'Amministrazione, Bologna, ZANICHELLI, 1906, pag. 73 ee seg. L'A. è del parere che i gruppi diventino politici per ed in quanto a contatto con lo Stato; ammetto però che è per loro volontà e iniziativa, non passivamente che i gruppi vengono a contatto con lo Stato. È allora quel momento di "iniziativa" sarebbe il momento politico "intrinseco" del gruppo.

pi può essere o immanente ed interiore ai gruppi stessi, o trascendente e comunicata ad essi da un altro ente, che sarebbe lo Stato. Nel primo caso ed in questo soltanto, i gruppi politici rientrerebbero nel concetto dell'ente politico; nel secondo caso, evidentemente, essi non sarebbero che gruppi sociali o gruppi senz'altro e solo in quanto e dopo che vengano a contratto con lo Stato essi diventano gruppi politici.

Ancora: le Associazioni possono esercitare un'azione decisiva sulla vita dello Stato, così per esempio i clubs giacobini, il movimento chartista, il partito socialista, il Partito fascista prima della conquista e della trasformazione dello Stato. Siamo in altri termini, ai partiti politici i quali, dunque, rientrano, - e così tutta la teoria che ad essi si riferisce - nell'ambito della Dottrina dello Stato. L'argomento anzi dei partiti esce fuori dal campo del Diritto costituzionale, e rientra di pieno diritto nell'ambito della Dottrina dello Stato o, più propriamente, della Scienza Politica, di cui è un capitolo essenziale e caratteristico.

Ma non basta. Le istanze possono continuare . La Dottrina dello Stato studia solo lo Stato o, se lo Stato è Società, anche la società? Noi pensiamo che essa debba studiare lo Stato, ma, si capisce, sulla base della determinazione e della differenziazione _ questa anzi la ricerca preliminare - del concetto di società. Lo Stato è studiabile sotto due aspetti fondamentali: lo Stato sub specie societatis (lo Stato-società); lo Sta-

to sub specie auctoritatis o sub specie imperii (lo Stato-governo); come, a sua volta, il diritto, è studiabile sotto due fondamentali aspetti: oggettivo (il diritto-norma); soggettivo (il diritto-facoltà); tanto che a ragione da molti si osserva la confusione che procede, per alcune lingue, dall'uso della stessa parola "diritto" per esprimere i due distinti concetti della norma e della facoltà; confusione che non si verifica invece per la lingua inglese che adopera le distinte espressioni law e right per esprimere rispettivamente il lato oggettivo e quello soggettivo del diritto. Osserviamo che per esprimere lo Stato-società si può per noi usare l'espressione "Stato", e per esprimere il concetto di Stato-governo si può usare la sola espressione "Governo".

Ma perchè, oltre le associazioni, non studiate anche la prima associazione, la prima forma di Stato che è la famiglia? Anzi lo studio dello Stato non deve, storicamente, cominciare appunto dalla famiglia? Si potrebbe al riguardo indicare una trattazione organica di Dottrina dello Stato nel noto volume del Cicu: "Il diritto di famiglia" (1).

Ma non basta limitarsi alle associazioni prestatuali. Vi sono anche le formazioni metastatuali: dagli Stati o meglio dagli Imperi economici mondiali autarchici, di cui parlò in discorso inaugurale accademico pubblicato sulla "Rivista di Diritto Pubblico" del 1918,

---

(1) - Roma, Athenaeum, 1914.

pagina1, intitolato: "Oltre lo Stato", il Santi Romano, alle varie Unioni e Federazioni di Stati; ai Dominions inglesi, alla Società delle Nazioni; senza dire delle varie Repubbliche universali utopistiche e della stessa idea, ricorrente sempre come ideale politico oltre che religioso nella storia dell'Impero universale.

La Dottrina dello Stato non può non occuparsi di tutti questi enti politici, di tutte queste manifestazioni dell'idea dello Stato; senza escludere nemmeno lo studio degli ideali dello Stato e delle aspirazioni, vive sempre durante i secoli nella coscienza dell'uomo, a forme di Stato di tipo universale od imperiale.

Se invece la Dottrina dello Stato deve in modo limitato occuparsi soltanto di quelle che noi oggi ci "rappresentiamo psicologicamente" come lo Stato, devesi affidare, ad un'altra scienza, (e qual'è questa scienza?) lo studio di tutte le indicate formazioni politiche prestatuali, sub statuali, parastatali, e metastatuali?

Si pone qui il problema dei rapporti fra la Dottrina dello Stato e la Scienza politica, alla quale, secondo il mio concetto, appartiene lo studio "descrittivo" di tutte le istituzioni politiche prese nella loro realtà di fatto, non nella loro essenza ideale (1). Senza escludere che si costituiscano o possano costituirsi come scienze politiche "particolari" a sè, e come più

(1) - Vedi su ciò: A.RUIZ, Istituzioni di Diritto costituzionale, pag. 93, Torino, 1913.

le singole istituzioni acquistano importanaa e rilievo storico-scientifico, oltre la Dottrina dello Stato, la Dottrina della famiglia, da non confondere con il Diritto di famiglia; la Dottrina della Chiesa, da non confondere con il Diritto ecclesiastico; la Dottrina del Comune, del Sindacato della Comunità degli Stati, da non confondere, rispettivamente, con il Diritto amministrativo, con il Diritto sindacale, con il Diritto internazionale. Per i Sindacati, poi, a rigore, la Dottrina dei puri sindacati, essendo questi enti sociali, non politici, rientrerebbe non nella Scienza politica, ma nella Scienza sociale; e solo se ed in quanto i Sindacati entrino comunque a contatto e in rapporto con lo Stato, essi possono essere studiati dalla Dottrina dello Stato.

In altri termini, la "Scienza politica" - che non è da confondere e da ridurre, come opina il Mosca, alla "Sociologia" - è la matrice comune da cui si staccano le scienze descrittive delle singole e specificate istituzioni politiche; e da un punto di vista descrittivo e fenomenologico anche la Dottrina dello Stato rientrerebbe nel vasto campo della Scienza politica.

Ma pur fatte queste materiali delimitazioni, rimane sempre che tutte le istituzioni o formazioni sopraindicate sono politiche se ed in quanto sono caratterizzate da un comune momento politico o statuale, ossia da una forma o categoria spirituale pratica, che è la forma appunto politica e che quindi, lo Stato come idea,

rimane sempre la forma logica universale, l'universale politico, la categoria di ogni reale o possibile relazione e associazione politica.

E' appunto questa categoria, l'oggetto proprio della Dottrina dello Stato, o almeno della prima parte di essa, che secondo la mia concezione è la "Filosofia" o "Teoria dello Stato" o anche la "Filosofia politica".

Ciò posto, c'è dunque da distinguere un momento statuale nelle singole determinazioni e rappresentazioni storiche dello Stato, le quali sono, anch'esse, Stato: così le cosidette associazioni prestatuali e metastatuali. E in virtù del quale momento la stessa Società delle Nazioni o meglio degli Stati - se potesse costituirsi davvero unitariamente come una Società non paritaria, ma autoritaria, basata non su un puro accordo ma su un Governo autoritario - sarebbe, anch'essa, poniamo il problema soltanto in termini logici astratti, uno Stato.

E' evidente che dobbiamo distinguere lo Stato come categoria o momento dell'attività spirituale pratica dell'uomo, lo Stato-idea, lo Stato-noumeno, dallo Stato-fenomeno, o meglio dagli Stati. La questione è più importante di quella posta dagli autori indicati, perchè ci porta ad allargare ed a trascendere anzi la comune nozione empirico-descrittiva dello Stato, e a porre in sua vece la categoria, l'idea, quello che io chiamo il momento statuale, che si riferisce a qualunque modo o for

ma di essere particolare dello Stato reale non solo, ma anche a quello possibile.

2) Il concetto dell'Ente politico.

Preferiamo l'espressione "ente politico" all'altra, adoperata nei suoi "Elementi di Filosofia" dal Fiorentino (Parte II, "Etica", Torino, 1907), di "organismo etico"; dato che noi partiamo dal principio, sostenuto, sia pure sotto aspetti diversi, da Aristotele e da Hegel, che l'Etica è una parte della Politica e che l'ente politico, mentre è sempre e non può non essere un ente od un organismo etico, è anche ed oltre un ente od un organismo superetico.

Per stabilire che cosa è l'ente politico, invece di cominciare empiricamente, come quasi sempre si usa dagli scrittori e nei trattati, dal fatto dal dato dell'associazione umana, cominciamo invece, rovesciando i termini dell'indagine, dal concetto dell'ideale sociale, che produce, rende possibile e spiega il fatto stesso dell'associazione. Non prima il "dato", poi l'"ideale sociale"; ma prima l'ideale, e poi il dato: o meglio, l'apriori della ricerca è l'istituzione, la quale è l'unità organica ed intrinseca dell'ideale e del fatto dell'associazione. Il medesimo metodo adotta il Vidari nei suoi "Elementi di Etica" (Milano, 1911) e nei suoi "Dati della Pedagogia" (Milano, 1916), per stabilire, in base agli ideali e ai fini etici e pedagogici presso i diversi popoli e le varie epoche, il principio della mo-

rale e dell'educazione.

Dobbiamo rifarci innanzi tutto al concetto di scopo, che per noi è essenziale nella definizione dello Stato; concetto che è propriamente deontologico e teleologico, escluso, per la costruzione del concetto "giuridico" dello Stato, come è ben noto, dai giuristi puri. E' il fine, come insegna per tutti Aristotele, che è l'anima dell'ente politico, e che spiega anzi, per noi, la ragione del potere e della sovranità politica. Ora, il fine non è che l'ideale della vita dell'uomo. Questo il prius. E siccome l'uomo è un essere sociale (unus homo, nullus homo) il fine è, anch'esso, sociale. Ma l'idea non viva librata in aria, separata dalla realtà e dalla storia in opposizione a questa, ma vive nella storia e produce la storia. Esso poi deve concretarsi in qualche cosa di stabile, di permanente, di duraturo. L'ideale sociale diventa così reale nella Storia.

Questo qualche cosa sono le istituzioni dette anche "unità di scopo": le concretazioni, e le organizzazioni dell'ideale morale e dell'ideale sociale (1).

---

(1) - Sul concetto di istituzione vedi oltre HAURIOU e ROMANO, CHIMIENTI, Manuale di Diritto costituzionale, vol. I, Roma, 1918, pagg. 6 e segg. Come è noto, il ROMANO si limita a trattare l'istituzione dal punto di vista giuridico, come puro ordinamento giuridico. Ma l'istituzione è più dell'ordinamento giuridico: non esiste senza l'ordinamento giuridico, che è parte essenziale di essa; l'istituzione è il tutto, l'ordinamento giuridico una parte di questo tutto.

Falso è concepire, mutilandole, le istituzioni come puri fatti o dati. Le istituzioni sono invece unità indivisibile di idea e di fatto, come l'essere umano è unità indivisibile di spirito e di corpo. Il Tempio egiziano contiene tutta la concezione della vita dell'Egiziano. La Polis greca rappresenta tutta la vita greca. Il Chiostro ed il Castello medievale, tutta la vita e l'ideologia del Medio Evo. Così come più tardi il Comune ed il Palazzo comunale. Non diversamente concepì come tipico organismo morale, riassumente quasi in miniatura tutta la vita operaia, il Sindacato, Giorgio Sorel. Tipico ente politico è il Fascio italiano. Fino a che c'è ideale sociale - e l'ideale sociale è inesauribile, come è inesauribile lo spirito umano - attuantesi nel corso dei tempi in qualunque specie di istituzione: dalla Gens alla Famiglia, alla Polis, allo Stato, c'è e vi sarà sempre vita sociale, e non vi sarà mai da disperare - come fanno tutti i pessimisti, i deboli di mente e di corta vista che tremano ed impallidiscono allo scoppio di ogni violenta crisi sociale - della vita umana e della storia e della perennità della prima e della seconda.

L'ideale sociale si attua pertanto nella comunanza o nella comunità morale, qualunque sia la forma e l'estensione di questa. Ogni gruppo umano è tenuto insieme e compaginato in un tutto unitario ad inscindibile dal fine, ossia dall'ideale cui esso mira. Come è più sentito l'ideale, più il gruppo è forte ed animato; e vi

ceversa, come si illanguidisce dal contrasto, ossia dalla guerra, fra i gruppi, così il gruppo si indebolisce e si dissolve.

Ogni associazione è perciò nettamente caratterizzata dal suo fine: fine economico, gruppo economico: fine politico, gruppo politico. Vi sono gruppi e fini determinati e particolari, circoscritti e circoscrivibili; e gruppi perseguenti un fine universale, che comprende non singoli e specificati aspetti della vita, ma tutti gli aspetti della vita. I primi danno luogo alle istituzioni genericamente sociali; i secondi alle istituzioni specificamente politiche. Il gruppo o il consorzio unitario, a fine universale, bastevole a se stesso e perciò autoritario o sovrano sugli elementi che lo compongono è il gruppo o l'ente politico. Aggiungi che l'ente politico ha come suo elemento essenziale ed indispensabile il "territorio" che è l'elemento universalizzante ed unificante per eccellenza della vita sociale dell'uomo e del gruppo (†). Il gruppo politico non è un aggregato di individui che si uniscono volontariamente, come in una qualunque società commerciale, per raggiungere scopi determinati, raggiunti i quali la società si scio

(†) - Così, per esempio, nel campo sindacale, le "Federazioni di mestiere" a circoscrizione nazionale avevano in Italia, prima del Regime Fascista, carattere puramente professionale e aterritoriale; le "Camere di lavoro", invece, che si atteggiano e volevano essere enti politici, nel vecchio sindacalismo rivoluzionario, avevano carattere nettamente territoriale, e il loro territorio coincideva con quello del Comune o quasi sempre con quello della Provincia.

glie, finisce; non è una "società" ma una "comunità", una collettività unitaria, necessaria, autoritaria, per un fine pieno e assoluto da raggiungere, compendio e sintesi di tutti i fini e cioè l'aristotelica "vita compiuta". Di qui la natura etica del gruppo politico, che è prima e sta più in alto degli individui che lo compongono, e nel quale gli individui stessi acquistano il loro essere e il loro valore morale, per cui l'uomo è un essere veramente e compiutamente morale in quanto è un essere politico e vive politicamente nello Stato.

Recentemente il Sombart (1) ha fermato la sua attenzione sulle forme in cui si organizza la vita sociale. Egli si sofferma prima di tutto sulle comunità sociali vere e proprie, il cui carattere è dato dalla consapevolezza ideale che origina il vincolo sociale: se manca l'idealità che spinge i singoli ad associarsi, e che forma il momento etico dell'associazione, non c'è comunità. Perciò egli divide le organizzazioni sociali in due tipi: le comunità ideali, in cui la molla dell'azione è un alto ideale: Famiglia, Nazione, Stato; comunità reali, che hanno per basi gli interessi.

Queste comunità o organismi morali, più esattamente possono e devono chiamarsi comunità, organismi od enti politici; qui niuna distinzione è possibile fra "politico" ed "etico"!

---

(1) - In: "Archiv fur Sozialwissenschaft und Socialpolitik", 1930, fascicolo 2. Vedine il riassunto in rivista: "Lo Stato", pag. 140, anno II, fascicolo II.

I gruppi politici sono in altri termini, forme viventi dell'ethos, e l'ethos si realizza in pieno, come nella sua massima espressione, nella Politica (Hegel). L'ente politico, giova ripeterlo, è sempre etico; ma esso è più propriamente l'ente superetico; per modo che la Politica (lo Stato) è una forma superiore della morale, la supermorale.

L'ente politico si distingue dalla pura associazione a fini particolari ed il suo carattere distintivo sta nella universalità, nella indeterminatezza o espansività del fine. Lo Stato è la massima, la più perfetta e tipica comunità politica.

Ho detto che per il Sorel anche il Sindacato operaio, donde il sistema politico del "Sindacalismo rivoluzionario" dell'insigne scrittore francese, è un microcosmo morale, una comunità politica. Invero, colla celebre formula soreliana: "il Sindacato deve svuotare lo Stato", non si mirava a distruggere nella sua idea lo Stato in sè, ma semplicemente a spostare storicamente il soggetto, il titolare dell'idea dello Stato, a porre il Sindacato in luogo dello Stato borghese, per modo che il Sindacato si concepisse esso come Stato. Il Sindacato, in termini ideali, non era la negazione dello Stato, anche se esso mirava deliberatamente ed apertamente, in termini storici, a negare ed ad abbattere lo Stato capitalistico-borghese e democratico; ma era esso stesso lo Stato, il nuovo Stato operaio. Quello che mancava al Sinda

calismo soreliano, donde il suo fallimento e la sua elisione storica, appunto perchè Sindacato rappresentante una parte, non la totalità organica della vita sociale; era il senso dell'unità e dell'"autosufficienza", che è poi la condizione stessa della sovranità e quindi dell'ente politico. Ragione per cui, se il Sindacato soreliano ebbe e nutrì "l'illusione" di concepirsi e di presentarsi storicamente come un ente politico, in realtà esso non fu e non operò che come un ente economico particolare, ossia come una comunità sociale di puri interessi.

Che è a dirsi, da questo punto di vista del fine, del cosidetto "Stato di diritto"? Diciamo subito che altro è lo Stato politico, altro è lo Stato di diritto inteso come pura Societas juris.

Vero è che anche lo Stato di diritto non persegue fini particolari, bensì quello universale di rendere possibile il raggiungimento di tutti i fini della vita assicurando le condizioni stesse della sociale convivenza. Trattasi però sempre di un fine - così inteso - formale, non sostanziale, negativo, non positivo. E' indubbiamente - il fine puramente giuridico - la prima condizione per la piena realizzazione dell'etica, non l'etica, la vita piena dello spirito, ossia il cosidetto anche "minimo etico".

Lo Stato di puro diritto pone le condizioni negative della moralità. Lo Stato che persegue attivamen-

te i fini etici, lo Stato nella pienezza del suo essere e della sua attività e del suo potere, è lo Stato politico. Il principio contrattualistico è idoneo per la spiegazione del diritto; inidoneo e deleterio anzi per la morale. Esso ci fa apparire come risultato dell'unione volontaria degl'individui quel tutto etico che è il presupposto, l'ambiente vitale di essi. Il punto di partenza non è, nella costruzione dello Stato, l'individuo, ma la tendenza naturale dell'uomo alla vita sociale, la "filia" aristotelica, l'appetitus societatis di Grozio, quello che io chiamo il "sentimento dello Stato", che Vico chiamò l'animus rei publicae. Il prius è il "sentimento sociale" che, come osserva il Ravà, è individuale o meglio si manifesta nella coscienza individuale se ed in quanto l'individuo appartenga già ad un gruppo sociale, ed è il "sentimento individuale di questa appartenenza sociale al gruppo". L'associazione politica è pertanto coeva e coeterna con l'uomo, inscindibile dalla sua natura, una forma o categoria del suo essere, vive in interiore homine. E perciò la storia vera dell'uomo è storia essenzialmente politica e dell'associazione politica, e tutti i valori storici dell'uomo sono valori politici. E lo Stato è l'ente politico ideale, tipico, e per eccellenza, sebbene non il solo dal punto di vista storico o fenomenologico.

Il Ravà, nel suo scritto "Lo Stato come organismo etico", fissa il concetto e i caratteri dell'ente

politico, e noi anzi al suo concetto ci rifacciamo; ma non lo seguiamo nella differenziazione, puramente quantitativa o di grado che egli fa, dello Stato dall'ente politico. Qui non è questione di quantità, ma di qualità.

Il Ravà (1) mentre stabilisce in modo molto preciso il concetto di associazione politica, insiste però sulla differenziazione fra questo e lo Stato, e comincia con l'avvertire che il primo errore da evitare è quello di credere che lo Stato sia sempre esistito, anche se oggi esso è il "tipo" dell'associazione politica universalmente adottato e diffuso. "Chi chiamerebbe Stato - si domanda - la "Monarchia Universale", che pure fu la forma politica comune di tutto il Medio Evo anche se non mai pienamente attuata? e chi chiamerebbe stato il "Feudo" o il "Comune" medievale? Non è quindi Stato ogni associazione politica ma solo "una determinata forma".

Ma così si confonde, io credo, il genere con la specie. Niun dubbio che lo Stato dal lato quantitativo è meno dell'ente politico: questo il genere, quello la specie, sia pure la specie ideale, caratteristica e più eminente e aristocratica. Ma rimane che l'essenziale è che se lo Stato è lo Stato (cioè l'ente politico) è perchè in esso, come nella Famiglia, nel Comune, nella Monarchia Universale, troviamo gli stessi caratteri for

---

(1) - Vedi: Lo Stato come organismo etico, citato passim.

SCUOLA MISTICA FASCISTA MILANO

mali dell'ente politico.

Il Ravà soggiunge che lo Stato più in alto di tutte le altre forme di associazione politica e ciò che pone lo Stato più in alto e lo rende una specie, un ente politico aristocratico, è che esso è l'ente politico per eccellenza, che ha e presenta cioè in modo tipico ed esemplare i caratteri dell'ente politico, che gli altri hanno in forma imperfetta e inadeguata; per cui lo Stato è l'ente che più propriamente può chiamarsi tale. Ma differenza quantitativa, non è differenza qualitativa. Un trentaduesimo, e un in folio sono sempre libri; una quercia e un virgulto sono sempre alberi; uno Staterello e un grande Stato, sono sempre Stati. Così c'è ancora il diritto perfetto e differenziato, e il diritto primitivo e indifferenziato; ma il secondo è diritto, nè più nè meno, come il primo.

3) Autosufficienza e sovranità . I caratteri differenziali dell'Ente Politico.

Ricapitolando: l'ente politico è quello che ha un fine universale, il quale fine dà all'ente il carattere universale e unitario o, se si vuole, organico, forma anzi l'ente. Da ciò segue che l'ente politico non può essere parte di un altro gruppo. Un gruppo professionale, per esempio, poichè per la sua natura e per definizione, in quanto ente professionale, un settore cioè o una categoria della vita economica complessiva basata sulla divisione del lavoro, non può esistere e vivere

che accanto ad altri gruppi e coordinato con questi ed è quindi parte di un tutto superiore, non può costituire un gruppo politico per sè stante autosufficiente e autonomo.

Dal concetto di unità infine deriva la autosufficienza, ossia l'autarchia (1). Non solo; ma deriva ancora che il tutto unito, comanda sugli elementi di cui il tutto è composto; in una parola, deriva la sovranità.

L'universalità del fine; l'unità organica; la autosufficienza o autarchia; la sovranità. Questa la genesi, la serie logica, la gerarchia delle categorie o dei concetti politici, la cui unità costituisce appunto l'ente politico.

Così - ancora - cessa il dualismo logico fra Stato-società e Stato-governo, e si pone il monismo sostanziale dello Stato, come unità di società e di governo. Ed è, da ultimo, il concetto di fine, la premessa teorica, la base del concetto di sovranità, che è il vero punto di approdo dello Stato, della Dottrina dello Stato e del Diritto pubblico.

Dal fatto poi che l'ente politico è unitario, per sè stante e autosufficiente deriva - così il Ravà -

---

(1) - Sulla differenza fra "autarchia" ed "autareia", vedi il mio Stato e diritto (l'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici), estratto dagli: "Studi in onore di G. DEL VECCHIO", volume 2, Modena, 1932.

che esso è e si concepisce e viene considerato - come è sempre stato considerato - come un organismo, cioè un "tutto" composto di "parti" fra loro disuguali (organi) di cui ciascuno coopera in modo diverso (funzioni) all'attività armonica del tutto. Dire quindi ente politico vuol dire anche organismo etico (Ravà) o meglio politico.

Ora secondo un nostro filosofo che, con lo Spaventa, allo Stato ha dedicato mirabili pagine, il Fiorentino (op. cit.), tre sono i caratteri fondamentali di ogni organismo etico:

1) la permanenza sui singoli individui (dove - precisiamo il concetto - per individuo, secondo un punto di vista metodicamente svolto nel mio "Stato di diritto" Libro II, Città di Castello 1921, e in "Stato e Sindacati" Roma, 1923 - non s'intende soltanto l'individuo fisico od antropologico, cioè la persone fisica dei civilisti, ma ogni parte se ed in quanto contrapposta ad una altra parte, in una relazione "giuridica" di parità rispetto a questa, e tutt'e due subordinate in una relazione "politica" di subordinazione o di sudditanza rispetto ad un ente supra partes: e quindi anche le associazioni (oggi i Sindacati nello Stato sindacale corporativo), le persone giuridiche dei pubblicisti, veri e propri individui sociali);

2) la loro relatività organata, sì che ciascuno appaia come un "membro" con una funzione propria (e

cioè un individuo-organo);

3) la integrazione di tutte le membra e loro accordo in un'unica vita compiuta.

Il Ravà stesso conclude la sua indagine notando che questi caratteri trovansi in tutti gli enti politici, ma nello Stato in modo più perfetto. Ma qui egli conferma la mia tesi dell'universalità dello Stato come universale politico. Infatti egli dice che al concetto di Stato si giunge "sublimando" tutti i caratteri dell'organismo etico in genere; lo Stato è cioè quell'organismo (non l'organismo) etico-politico, che ha un massimo di unità, di autonomia, di organicità. Per raggiungere i quali massimi occorrono alcune condizioni di fatto: per l'unità una certa consonanza di bisogni, d'idee, di sentimenti, sì da costituire quello che si chiama popolo ; per l'autonomia una estensione di territorio da bastare ai suoi bisogni e che esso si sia liberato da residui di enti a lui sopra ordinati; per l'organicità che l'ente abbia vinto e decapitato i residui di organizzazioni politiche minori (les societés particulières direbbe di Rousseau) e che anzi ogni ente dentro di esso abbia carattere di organo cioè di parte di un tutto con funzioni coordinate, e non abbia poteri se non del tutto delegati.

Giusta ed esatta l'analisi del concetto di ente politico fatta dal Ravà. Ma dove ci discostiamo è nel punto che egli giunge ad empiricizzare la forma storica Stato, mentre questo, nella sua essenza, è per noi una

forma, una categoria filosofica universale delle relazioni politiche.

Da ciò segue che lo Stato è sempre esistito da che l'uomo è uomo, perchè è un momento del suo spirito pratico, una sua forma ideale eterna. Ma non si può pensare che lo Stato sia sempre esistito come è oggi e come ce lo rappresentiamo oggi.

Se ente politico è uguale a ente unitario ed universale, questo è eguale allo Stato, è anzi lo Stato. E se è sempre esistita la Società, è sempre esistito lo Stato come idea, pur essendo varie e diverse le forme storiche fenomenologiche di esso.

E così giungiamo all'idea da cui siamo partiti fra Stato-idea, Stato-processo, e Stato-cosa, Stato-fatto, o Stato-ordinamento; ossia fra Stato-noumeno e Stato-fenomeno, fra "Stato" e "momento statuale". Non dello Stato in senso stretto; ma della "statualità", ossia del momento statuale, per concludere, si occupa, come del suo oggetto specifico e differenziale, la Dottrina dello Stato.

CAPITOLO DECIMO

Storia della Dottrina dello Stato.

1) Concetto della storia della Dottrina dello Stato. Sua distinzione dalla Storia delle Dottrine Politiche.

Dopo la determinazione logica e sistematica della Dottrina dello Stato, passiamo alla sua determinazione storica, e cioè alla storia della Dottrina dello Stato. L'indagine storica, oltre ad avere un suo valore in sè, (meno di erudizione che di pensiero, perchè quì si fa e si intende fare la storia interna e non quella esterna della Dottrina) confermerà l'indagine sistematica e logica ed i risultati, in quest'ultima sede da noi raggiunti, nuovo argomento in favore della posizione scientifica sostenuta.

Daremo quì solamente brevi cenni o notizie di storia della dottrina dello Stato, perchè dell'idea dello Stato si occupa, in modo metodico, una particolare e apposita disciplina che tende sempre più, nella cultura italiana recentissima, ad organizzarsi e ad individuarsi: la Storia delle dottrine politiche, considerata, come io credo si debba considerare, quale una parte vitale e non dissociale, da un punto di vista sistematico, della Storia della Filosofia. Mi piace quì anzi indica-

re come testimonianze del fervore degli studi di Storia delle dottrine politiche, nella cultura italiana recentissima, i nomi di giovani specialisti della materia, come il De Mattei, il Curcio, il Passerin D'Entrèves, il Morandi, il Gerbi, il Radanò, il Brocchieri, la Arcari, il Carbone, il Battaglia, il Flori, il Caboara ed altri, senza stare qui a ricordare i nomi dei cultori più autorevoli della materia: come il Mosca, il Solmi, l'Ercole, il Falchi, il De Ruggero, il Croce ed il Gentile. Dobbiamo quì solo osservare però che altro è la Storia della Dottrina dello Stato, ossia della Scienza tecnica dello Stato, così come si è venuta nei secoli metodicamente organizzando e scientificamente individuando fino ai nostri giorni, altro è la Storia delle Dottrine Politiche.

Questa tratta tutte le Dottrine politiche; le "generali" e le "particolari", e le "singole" teorie politiche, nei diversi secoli, nelle diverse culture, nei diversi Stati e Nazioni e nei diversi autori, dai più umili ai più grandi e secondo le concezioni più ampie della disciplina; i fatti e le istituzioni politiche, che delle teorie sono il presupposto e la radice. La Storia della Dottrina dello Stato, invece tratta lo svolgimento storico non dello Stato, dei suoi istituti, delle teorie che al primo e ai secondi si riferiscono, ma, in modo esclusivo ed autonomo, della scienza del fatto e del concetto dello Stato, preso nella sua essenza e nelle sue unità fondamentali. La Storia della Dottrina dello

Stato è la storia di una pura formazione scientifica, di un sistema di concetti; la storia delle Dottrine Politiche è storia di formazioni e di istituzioni pratiche di un sistema di istituti umani e di teorie ad essi relative e connesse, perchè da essi quasi sempre derivate. Per ricorrere a dei paragoni, come altro è la Storia del diritto e delle istituzioni giuridiche, altro la Storia della scienza del diritto; come altro è la Storia della lingua, altro quella della grammatica; altro la Storia dell'arte; altro quello dell'estetica come scienza dell'arte; e così può dirsi della Storia della religione e dell'educazione dei fatti religiosi, rispetto alle Storie della scienza delle religioni e della pedagogia; così, e i paragoni potrebbero continuare, è della Storia della Dottrina dello Stato rispetto alla Storia delle dottrine politiche. La Storia della Dottrina dello Stato è, in altri termini, un capitolo della Storia delle scienze, e completa la teoria della scienza (l'epistemologia); la Storia delle Dottrine politiche è un capitolo della Storia delle idee, dell'idea dello Stato che è al centro dal pensiero e della vita umana, cioè della Storia della filosofia, e completa pertanto la teoria della politica, ossia della Dottrina dello Stato (1).

---

(1) - Per la Metodologia della Storia e delle dottrine politiche tra i più recenti scrittori nostri, V. CARLO CURCIO. Per la metodologia della Storia delle dottrine politiche in "Rivista Internazionale della Filosofia del Diritto" A. VIII (1928) fasc. VI. Passerin D'Entrèves, la "Filosofia politica medioevale", Torino 1934, Introd. Brocchieri, "Trattato di Storia delle dottrine politiche", Milano Hoepli 1934;

Nel dare questi cenni seguiremo le indagini ampie, esaurienti e sempre perspicue, specie dal lato storico-critico di Giorgio Jellinek, cercando integrarle con "elementi" relativi alla Storia della Dottrina dello Stato nel pensiero italiano, che, come ormai sappiamo, lo Stato e la Dottrina dello Stato, in tutti i secoli da Roma, nel Medio Evo, nell'età moderna, ha avuto sempre di mira, senza mai soste ed interruzioni; dimostrandosi assolutamente infondata e falsa l'opinione che la Dottrina dello Stato sia, nella sostanza, e non soltanto nella denominazione, una creazione ed una specialità esclusiva dello spirito, della cultura e della scienza tedeschi.

2) L'Antichità classica. La Grecia e Roma.

Un breve sguardo alla Storia della Dottrina dello Stato nell'Antichità, nel Medio Evo, nell'Età Mo-

Anche per la Dottrina dello Stato, anzi particolarmente per questa, come per tutte le produzioni dello spirito umano nel campo del sapere e delle scienza, bisogna risalire ai Greci e al pensiero greco. Ciò, per due ragioni, una generale e l'altra particolare. La ragione generale è che, come ed in quanto la prima speculazione filosofica comincia dai Greci, essendo lo Stato uno degli oggetti principali della speculazione, è

CARDONE "Il diritto e lo Stato", Libro I Vol. III; Lineamenti storici della filosofia dello Stato"Città di Castello, "Il Solco," 1932; A. FALCHI "Lezioni di Storia delle Dottrine politiche", Padova Introduzione- REDANO' - Storia de'

naturale che dai Greci si inizii la riflessione e la ricerca sullo Stato. Lo Stato essendo l'uomo stesso eccita la curiosità ed il sapere prima delle stesse nozioni di Dio e del mondo naturale. Nè hanno torto quegli scrittori e quei critici che sostengono che sono le scienze naturali a mutuare dalla scienza dello Stato i concetti di ordine, di armonia, di legge, di governo, di rivoluzione, di mutamento, che sono concetti squisitamente storici e politici, e che non è la scienza dello Stato ad attingere alla scienza della natura; e che anzi la metodologia delle scienze naturali si forma e si modella secondo la metodologia delle scienze politiche. Ecco perchè proprio per lo Stato, nella Storia della scienza di esso, bisogna risalire all'antichità, ed ai Greci. La ragione particolare: in quanto presso i Greci lo Stato era non solo una comunità politica, ma anche una comunità religiosa e morale, e l'interesse speculativo dei Greci cadeva sull'aspetto politico dello Stato perchè il pensiero greco, tutto dominato in tutte le sue scuole filosofiche da profondi interessi religiosi e morali, cadeva prima sull'aspetto religioso e morale dello Stato stesso.

I problemi fondamentali della Dottrina dello Stato in Grecia, sulla quale è sempre da vedere il Filomusi Guelfi(1), fin dai suoi primi principi, sono due:

---

(1) - FILOMUSI GUELFI, "La Dottrina dello Stato nell'Antichità greca", Napoli, 1873.

come sia da costituirsi lo Stato nel modo più conforme al suo scopo; quale posizione debba assumere rispetto ad esso l'individuo. In altri termini, è questa: come deve essere costituito lo Stato, non che cosa è lo Stato. La prima ricerca è etico-deontologica; la seconda teoretica e logica.

Ci sono rimaste delle costruzioni di tipi ideali dello Stato, ossia dello Stato ottimo, dei frammenti di Falea di Calcedonia, e di Caronda di Mileto. Ma, sopratutto, nel periodo dello splendore della speculazione greca il problema dello "Stato ottimo" è al centro del pensiero politico.

Si pongono qui i due più grandi pensatori e filosofi della Grecia, Platone e Aristotele, il primo con la sua grande Repubblica, e il secondo con la sua celebre Politica, che rimane il primo e forse ancora il più grande e mirabile trattato scientifico, cui anche oggi attingiamo, di Dottrina dello Stato.

Ma come, nella Storia della filosofia, Aristotile e Platone non si intendono senza il loro progenitore comune, Socrate, così, anche, per la Dottrina dello Stato, bisogna rifarsi agli "Insegnamenti" di Socrate.

Molta importanza hanno, nella Storia della Dottrina dello Stato i Sofisti, e le Scuole post-aristoteliche, che più che all'aspetto e al fine ideale organico ed intrinseco dello Stato, movendo da interessi individualistici mirano, con il loro dissolvente e critico

individualismo realistico, ad esaminare l'altro problema della posizione dell'individuo e dei suoi diritti rispetto allo Stato. Ma così, come è noto, ci avviamo anche alla più sensibile della decadenza e della fine della polis greca.

Come è evidente, anche in Grecia si sperimentò il grande dialogo fra universalismo e individualismo della Dottrina dello Stato, che ha riempito di sè il pensiero moderno, e per cui ben a ragione da nostri scrittori, cito ad es. il Chiappelli ed il Petrone, ai Sofisti greci in particolar modo si rassomigliano gli individualisti, i libertarii, e gli anarchici moderni e contemporanei.

Ma se la dottrina dello Stato ebbe in Grecia dei grandi scrittori, sopratutto per la loro originalità e forza speculativa di pensiero, non meno grandi e rinomati ne ebbe Roma, particolarmente nel campo degli storici. Si può dire anzi che il centro della storia è lo Stato e non si può costruire la storia senza lo Stato, particolarmente la Storia del mondo antico che ignora i concetti modernissimi di Società e di Nazione. Non c'è uno storico nella letteratura romana, che non sia anche politico e che non si possa annoverare fra i cultori della Dottrina dello Stato. Per quanto riguarda in più stretto senso i filosofi, come tutta la filosofia romana è, rispetto alle grandi teorie greche: la platonica, la a-

ristotelica, la stoica, l'epicurea, l'eclettica, così può dirsi anche della sua filosofia politica; senza però tra scurare e dimenticare, come generalmente si fa e si crede dagli scrittori tedeschi non escluso lo Jellinek, gli apporti caratteristici del pensiero romano, fortemente dominato dall'interesse pratico della vita e della potenza politica e dai più vivi ed immediati interessi politici.

Fra gli storici citiamo Polibio, e per i filosofi, Cicerone.

Cicerone, col suo trattato "De Republica", pur sotto l'influenza indubbia della filosofia greca, come accade di tutti i filosofi romani, apporta alla Dottrina dello Stato due elementi caratteristici: l'uno storico-politico e l'altro filosofico-giuridico. Il primo elemento, comune in parte a Polibio, serve a giustificare e a glorificare la formazione e l'esistenza dello Stato romano, inteso come sviluppo e realtà squisitamente storici, onde lo Stato romano appare come il vero capolavoro della Storia; l'altro elemento, quello filosofico-giuridico, che in definitiva potrebbe essere anche considerato in relazione alla situazione politica di Roma, apporta all'interpretazione strettamente storica dello Stato il nuovo principio di natura giuridica, dell'identità di ius gentium, di storia e di politica. Lo Stato, cioè, appare come la realizzazione concreta del diritto delle genti, diritto che è il vero fine ultimo del

la storia. Insomma, con Cicerone entra nella Dottrina dello Stato un elemento nuovo, sia pure al servizio dell'idea romana; un principio di identificazione di diritto e di politica, per cui lo Stato realizza insieme e l'esigenza ideale, etica della unità, e quella pratica del dominio, della sovranità, e del potere (1).

3) Il Medio Evo, la Scolastica, l'Impero, la Chiesa, la Giurisprudenza.

La letteratura cristiana del Medio Evo è, anch'essa, dominata dall'idea di ciò che lo Stato deve essere, non di ciò che lo Stato è, ed è sopratutto caratterizzata nella secolare lotta fra Papato e Impero, dalla discussione giuridica e politica sulla successione della potestà temporale rispetto a quella spirituale. Persistono, caratteristicamente nell'Alighieri, le idee tramandate dall'antichità, se ed in quanto "adattate" alla nuova concezione cristiana del mondo, particolarmente i concetti di diritto romano, la cui luce non si spegne mai anche nel periodo più torbido ed oscuro del Medio Evo. La fonte preziosa di tutti i pensieri è il "De Civitate Dei" di S. Agostino. Aggiungi che mancava e mancò nel Me

(1)-COSTA, "Cicerone giureconsulto" Bologna 1904; MASE' DARI "Cicerone e le sue idee sociali" Torino, 1900. CIACERI. "Il trattato di Cicerone De Repubblica" in rendiconti Accademia Lincei 1918.

dio Evo la condizione storica e reale per la promozione della scienza dello Stato, in quanto mancando nel Medio Evo in senso stretto la realtà stessa dello Stato, non poteva evidentemente nè sorgere nè prosperare la scienza e la dottrina di esso. Non dobbiamo dimenticare che il Medio Evo, se nella realtà di fatto fu il teatro di lotte di forze sociali anarchicamente contrastanti, ideologicamente, e non solo nelle nostalgiche evocazioni dei poeti e nelle costruzioni dei giuristi, fu tutto dominato non dall'idea dello Stato, come noi lo intendiamo, ma dall'idea dell'Impero. Ma altro è lo Stato, altro è l'Impero. L'Impero medioevale, una sorta di continuazione ma non la conclusione dell'antico Impero romano, non era uno Stato, ma più precisamente una associazione di Stati, una specie, diremmo in linguaggio moderno, di lega o di Società delle Nazioni, nel quale le singole parti non potevano valere e rappresentarsi come Stati nel vero senso della parola.

Gli interessi e le vive discussioni politiche prevalgono così assolutamente, nel Medio Evo, sugli interessi e le discussioni teoriche dello Stato proprii della nostra scienza.

Ma c'è, osserva giustamente Jellinek, nella letteratura del Medio Evo, un fatto nuovo, importantissimo ed originalissimo, che servirà, come risulta particolarmente dalle fondamentali indagini storiche e giuridiche

del Gierke (1), a preparare e a porre sopra basi nuove, nei tempi moderni, la teoria scientifica dello Stato: e questo fattore sollecitato dall'insorgere delle nuove realtà di fatto, le corporazioni, i comuni, più tardi le signorie, è rappresentato dalla giurisprudenza, che, come esempio aderisce immediatamente alla realtà ed alle forme reali della vita. Se la giurisprudenza non trova, nel Medio Evo, di fronte a sè la realtà dello Stato e non può lavorare sull'idea dello Stato, per compenso essa si trova di fronte alla folta e ricca organizzazione delle corporazioni laiche ed ecclesiastiche del tempo. E' falso pensare che il Medio Evo, che fu un'epoca profondamente sociale e corporativa, fosse, come dicono certe sue volgari ed arbitrarie rappresentazioni, antisociale (2). Se invece il Medio Evo fu "anti-unitario", non conobbe lo Stato, e fu anzi "anti-statale": l'Impero era troppo alto e troppo remoto dalla realtà, esso fu assolutamente "sociale" e conobbe, sotto le più diverse e

---

(1) - Vedi il riassunto di tali teorie in quella parte della grandiosa opera del Gierke (Das deutsche genossenschaftsrecht) che è stata tradotta in francese col titolo "Les théories politiques du Moyen Age" Paris Recueil Sirey 1914. Vedi anche F.RUFFINI "La classificazione delle persone giuridiche in F.C. Savigny". Studi offerti a F.SCHUPPER, vol.II, Torino, 1898.

(2) - Vedi il mio "Sindacalismo e Medio Evo" Napoli 1911, e recente il mio "Sentimento dello Stato".

svariate forme, la Corporazione. Ed è dall'idea "giuridica" medioevale della corporazione che si svolge ed elabora, come si vedrà in seguito nella parte della trattazione dedicata alla determinazione e all'analisi del concetto dello Stato, l'idea moderna scientifica e tecnica dello Stato. E' anzi con la teoria della corporazione, alla quale si devono gloriosamente i nomi dei canonisti italiani medievali, che, dissolto il concetto antico, romano e medievale-cristiano dell'Impero, sorge e meglio si pone la condizione onde possa poi determinarsi una Dottrina autonoma dello Stato. Mentre nell'antichità e nella letteratura ecclesiastica lo Stato è un ideale da realizzare e la ricerca ha carattere politico, per la dottrina della corporazione medievale lo Stato è considerato come una formazione giuristica e si dà luogo ad una concezione puramente teorica di esso, anche se questa concezione non è che una parte della più generale "Scienza del diritto", mentre non si dà luogo ancora, assorbita la scienza dello Stato dalla giurisprudenza, a una Dottrina dello Stato autonoma in senso tecnico. Come si è veduto, la considerazione dell'elemento giuridico nella Scienza dello Stato, ignorato e trascurato dai Greci, lo troviamo, così in Cicerone presso i Romani; ma è indubbiamente dalla Pubblicistica medievale che l'elemento giuridico in modo chiaro e sistematico procede e si trasfonde, tutta avvivandola e plasmandola, nella concezione moderna dello Stato, che dà luogo appunto alla

moderna Dottrina dello Stato.

Notevole e imponente, abbiamo detto, l'apporto, nelle discussioni pratico-politiche e nelle polemiche secolari tra i sostenitori dei diritti della Chiesa e dell'Impero, e dei Comuni e dell'Impero, degli scrittori e dei giuristi italiani. Risultato ultimo di questa polemica grandiosa, importante oltre ogni dire e dal lato pratico e storico e dal lato scientifico e dottrinale, veramente decisiva e fondamentale e da cui bisogna prendere le mosse nel vasto dominio delle scienze sociali, giuridiche e politiche, è di giungere all'autonomia dell'idea dello Stato. Si parte dall'Impero, e si finisce con l'arrivare allo Stato; attribuendo a questo una autonomia non solo politica, ma anche giuridica. Questo sforzo è chiaro in certe pagine del Vescovo Raterio (890-974), che afferma già - siamo nell'alto Medio Evo- essere nello Stato naturale capacità di dominio, onde esso appare di per sè forza, potere, realizzatore del diritto, a differenza della comunità ecclesiastica; e iuris status è non soltanto un'affermazione di carattere polemico ma anche scientifico. Questo sforzo è poi successivamente svolto e avvalorato da tutta o gran parte della letteratura successiva; nei libelli, tra il X e l'XI sec., tipo quel **De Unitate Ecclesiae** e tipo quel De schismate Hildebrandi di Guido da Ferrara, nei quali si tenta già un'ordinata sistemazione di quelli che sono i compiti, la struttura, gli ordinamenti dello

Stato (1). Ad una tale ricerca furono anzi rivolti tutti quegli scritti sugli Stati cittadini, sul podestà, e via via, che fiorirono dopo l'XI-XII sec. Nel De regimine principum di S.Tommaso, (1225-1274), il grande legislatore teorico del Medio Evo (come Aristotele lo fu per il mondo antico) il quale nella Summa ed in altri scritti minori teorizzò sulla Dottrina dello Stato in maniera sistematica e scientifica, che si impone ancor oggi come quella aristotelica cui si ricollega e completa, alla nostra amministrazione e alla nostra meditazione; nel Tesoro di Brunetto Latini, nell'Oculus pastoralis (una specie di guida per i Podestà, anonimo), sono tracciati principii in gran parte sistematici sull'ordinamento dello Stato e sui rapporti tra i cittadini e capi dello Stato. E qui, noi italiani, dobbiamo ricordare una gloria nostra nella storia del diritto pubblico e della Dottrina dello Stato, Dante, (1265-1321) e non solo il Dante del De Monarchia, ma Dante della Commedia e delle altre sue maggiori e minori.

Si è osservato che per virtù della Giurisprudenza medievale, la Dottrina dello Stato, fatta e costruita da giuristi, grandi e anche piccoli ed oscuri, diven

---

(1) - Vedi A. SOLMI "Stato e Chiesa negli scritti politici da CARLO MAGNO al Concordato di Worms"(800-1122), Modena, Archivio giuridico 1901.

ta parte della scienza del diritto. Ma proprio in questa trasformazione giuridica della scienza dello Stato eccelle la dottrina italiana. Basti citare questi quattro giganti del pensiero giuridico e politico, dopo San Tommaso: Dante, Marsilio da Padova, Bartolo, Baldo. Questi ultimi due già schiudono i nuovi orizzonti dell'epoca e della vita moderna dello Stato e del diritto, mentre Dante è il compendio di tutto il Medio Evo (1).

La partecipazione alle lotte politiche ed il modo vivace ed intenso di singoli giuristi e d'intere scuole giuridiche - come quella ad esempio di Bologna - tutte cresciute e vigoreggianti sul tronco robusto e incoercibile del Diritto Romano - venne poco a poco cangiando il rapporto iniziale, per cui non più la politica è una esercitazione accidentale di giuristi, ma si viene inserendo determinatamente nella scienaa stessa del diritto, come parte organica di essa. Il secolo XIV può considerarsi come l'epoca d'oro di una tale trasformazione.

Già Dante nel De Monarchia aveva considerato lo Stato ideale, l'Impero, come giuridicamente rilevante, dando una interpretazione filosofico-giuridica e filoso

---

(1) - Vedi su ciò recentemente PASSERIN D'ENTRE'VES - "La filosofia politica medievale", Torino 1934: il capitolo dedicato a Dante. L'Autore, contro recenti interpretazioni italiane immanentistiche del pensiero politico dell'ALIGHIERI, insiste invece sugli elementi patristici trascendenti di derivazione Agostiniana della concezione Dantesca.

fico-politica originale; già Marsilio da Padova (1278?-†343?) aveva accennato nel Defensor Pacis allo stretto rapporto che intercede fra ordinamento politico e ordinamento giuridico, per cui lo Stato ritrova nella legge - siamo all'idea dello "Stato giuridico" - la sua sovranità piena (ubi non principiant leges non est politia); Bartolo di Sassoferrato e Baldo di Perugia danno a quest'indirizzo un valore assoluto originale con il loro genio e la loro potenza speculativa, più costruttivo il primo, più analitico il secondo, e tutti e due, queste pure glorie italiane, due insuperabili cultori del Diritto Romano.

Bartolo (†314-1357) e Baldo (1327-1400) sono giuristi, maestri di diritto, colonne della storia della Giurisprudenza, sulla base sempre della Romanistica. A parte taluni scritti di apparente rilievo politico, come il Tractatus de regimine civitatis di Bartolo, è nei loro varii Commenti al Digesto, al Codice e nei loro scritti minori d'occasione, che la nuova Dottrina dello Stato viene fondata e in gran parte compiuta. Bartolo sopratutto, che sugli altri come aquila vola, opera questa grande innovazione, considerando la realtà politica-giuridica dei suoi tempi, da un punto di vista giuridico e possiamo dire anche sociale veramente innovatore e rivoluzionario; attribuendo cioè a quella che era la situazione de facto pieno valore di diritto; per cui lo

Stato si riconosce pienamente tale solo che senta in sè la capacità di essere, di volere, di agire, di attuare cioè la sovranità. Il principio Bartoliano che le civitates superiores non recognoscentes sono, solo per questo, Stati, ha un'importanza di straordinario valore nella storia della Dottrina dello Stato, perchè segna il passaggio da una fase astratta ad una concreta della teoria. In linea di fatto, non di teoria, dobbiamo solo e già prima alla potente e grande Repubblica di Venezia, l'emancipazione dell'Impero Romano di Oriente, la costituzione e la coscienza personale dello Stato e della Repubblica Veneta (1).

La nuova Dottrina dello Stato, insomma, si fonda su elementi reali, concreti, non più astratti; la Politica s'innesta alla Scienza del diritto pubblico, che in Bartolo e nei suoi scolari, trova per la prima volta, teorici e scrittori straordinariamente efficaci. Infine è lecito dire che, dopo Bartolo, la Dottrina dello Stato acquista un significato nuovo, moderno, storico, attraverso l'indagine compiuta dai giuristi italiani nel campo del diritto pubblico positivo, che era, nello stesso tempo, potentemente illuminata da un possente ideale - come quello imperiale di Bartolo - che dava alla ricerca scientifica altresì un'affascinante significato e colorito spirituale. Nella vasta e luminosa concezione del

(1) - G. MORANDINI "La costituzione di Venezia, fino alla serrata del Gran "Consiglio", Firenze 1928.

l'Impero di questo grande italiano, le singole civitates, i singoli Stati cioè, acquistano come nel concetto e nel diritto pubblico moderno in contrasto con la situazione medievale che con lui si dissolve, piena coscienza statale di sè e senso di autonomia interiore, presentandosi come altrettanti Stati. Siamo cioè alla nuova concezione sociale e giuridica dello Stato, mentre non è forse nemmeno esagerato e azzardato notare che, sebbene non si trovi in Bartolo l'idea moderna della Nazione perchè siamo ancora storicamente ai Comuni e alle Signorie, e della sovranità nazionale, si trovano proprio in Bartolo, con la sua rivoluzionaria teoria delle civitates superiores non recognoscentes, i primi vividi e fecondi germi giuridici della teoria della Nazione, della nazionalità, della sovranità nazionale, e della connessa e conseguente concezione e teoria nazionale dello Stato e del nuovo diritto internazionale (1).

---

(1) - Su BARTOLO V.SALVERINI "La teoria di B. sulle costituzioni politiche" in Studi storici, 1907; Chiappelli "Le idee politiche di B." In Archivio Giuridico, 1887, vol. XXVII; LUIGI ROSSI, "BARTOLO DA SASSOFERRATO nel diritto pubblico del suo tempo", Bologna 1917; ERCOLE "Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di B." in DA BARTOLO ALL'ALTHUSIO", Firenze, Vallecchi, 1932; CURCIO "L'eredità romana nel pensiero politico italiano del Medio Evo" in Riv. Int. di Filosofia del Diritto, fasc.II; 1928, e la Politica Italiana del '400, Firenze, Nuovissima, 1932; PANUNZIO "Stato e diritto; l'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici" Modena 1931, pag. 18 e segg. E per tutti vedi GIERKE "Les Teories politiques du Moyen Age", Paris 1914.

Bisogna dare molto risalto e importanza alla Dottrina dello Stato nel Medio Evo, perchè quasi sempre questo punto è trascurato non solo nelle letterature straniere, ma anche in quella patria. E per Machiavelli, al quale quasi tutti si fermano, nonchè ai politici del Rinascimento e del Seicento, non dobbiamo dimenticare gli altri grandi pubblicisti che abbiamo indicati.

4) L'Età Moderna. Il Rinascimento. La Politica.

Può dirsi che sia una legge quasi costante nella Storia della Dottrina dello Stato l'accentuarsi o meno attraverso i varii secoli, ar una specie di alternativa spirituale, ora del carattere giuridico ora del carattere politico della nostra disciplina. Questa in effetti si orienta sempre, secondo i diversi secoli, sistemi ed autori, ora verso il polo politico, ora verso il polo giuridico.

L'antichità è nettamente dominata dall'idea politica dello Stato, mentre già a Roma il lato giuridico comincia a prendere il suo rilievo. Nel Medio Evo, a parte l'idea teologica predominante, abbiamo veduto delinearsi il netto ed originale carattere giuridico e sociale della Dottrina. Nel Rinascimento invece, prima che con il sorgere ed il predominare dipoi della scuola del diritto naturale, l'aspetto giuridico della Dottrina dello Stato celebri il suo trionfo, abbiam una forte accentuazione dell'aspetto politico. Il Risorgimento è dominato, per quanto concerne la Dottrina dello Stato da

due grandi figure, da Machiavelli, fondatore della politica (1469-1527), in senso moderno storico e realistico (come lo fu Aristotele nell'antichità, in senso filosofico e speculativo, S.Tommaso nel senso scolastico e teologico) per l'Italia e Bodin (1530-1596), per la Francia, il quale ultimo, però, se anche partecipa della comune forma politica dello spirito del tempo, si rivela già per la solidarietà e il metodo geometrico della sua trattazione (particolarmente sull'argomento della sovranità) anche come uno dei precursori della Dottrina giuridica sistematica e tecnica dello Stato, e chiamò, nella sua Republicue (1577), disciplina civilis e De Republica disciplina la nostra scienza (1). Non si può avere un'idea della Dottrina dello Stato e della sua storia senza questi due grandi nomi, quasi contemporanei, Machiavelli e Bodin.

Siamo all'Età Moderna, che appunto si inizia col Rinascimento (1400-1500).

Le antiche autorità sono scosse, al dogmatismo antico succede particolarmente nella scienza politica, la ricerca libera e spregiudicata. Si segue ancora Aristotile, ma non come nel periodo della Scolastica, in mo

---

(1) - Su Bodin, v. CAROSCI "Bodin", Milano 1934 e DE RUGGERO "Storia della filosofia nel Rinascimento", parte II, "Riforma e controriforma" Bari 1930, vol. primo e secondo.

do pedissequo e lo si prende nel suo spirito vivo e negli aspetti realistici del suo pensiero. In tutte le indagini si parte dal mondo reale e da questo si traggono i concetti dell'arte dello Stato. Ma quel che più interessa, e che è la nota dominante del nuovo periodo storico, è che alla medievale unità dell'Impero si sostituisce una pluralità di Stati non solo, ma, quel che più conta, sempre più progressivamente consci della propria indipendenza.

Ciò in generale. Ma conviene qui stabilire che in quest'opera di rinnovamento è la cultura politica italiana che ha, come già nel Medio Evo, un ufficio fondamentale e caratteristico.

Il Rinascimento italiano a parte la sua influenza sulla cultura e sulla civiltà in generale e in tutti i loro aspetti, si distingue specialmente per la sua azione potente negli studi sulla scienza dello Stato. La più netta separazione fra scienze astratte e scienze concrete, tra scienze metafisiche, teologiche e scienze pratiche, è stata proprio operata dal pensiero italiano del Quattrocento. Sorge allora la "sapienza civile", la civilis scientia come dicevano il Palmieri e il Patrizi;(1); e il Savonarola in un opuscolo De divi-

(1) - V.CURCIO "La politica del '400" in generale. V., in particolare, M.PALMIERI "Della vita civile" in Scrittori Politici, Milano 1935; F.PATRIZI "De regno", VI; sul PATRIZI V.G.CHIARELLI "il De Regno di PATRIZI" in Riv.Int.di FIL. del Diritto, a.VII, fas. VI, e F.BATTAGLIA "Un politico senese del '400: F. PATRIZI" Siena, 1933.

sione scientiarum poneva nettamente i confini tra la filosofia speculativa e la filosofia pratica ed a questa assegnava la scienza della politica o dello Stato. In tal modo non solo fu possibile alla teoria politica del Quattrocento di impostare il problema della Dottrina dello Stato indipendentemente da qualunque influenza metafisica o teologica; ma anche fu preparato il terreno alla trattazione che nel Cinquecento s'ebbe sullo Stato. Abbiamo detto che il Rinascimento è dominato, nel pieno del Cinquecento, da Machiavelli, e dopo Machiavelli da Bodin, ma è il Quattrocento che predispone e prepara il Cinquecento.

Machiavelli è considerato da tutti - così anche da Jellinek che lo pone alla testa della moderna letteratura politica - come l'esponente principale della Politica del secolo XVI. Ma, oltre che teorico della Politica in un senso vivo ed originale, così come i nostri tempi vanno sempre più ammettendo di fronte alle passionali denigrazioni che dell'opera del Segretario fiorentino furono fatte per il passato, bisogna riconoscere che nel Principe, nei Discorsi sulla Prima Deca di Tito Livio, e in genere in tutti gli scritti politici del Machiavelli v'è tutto un nuovo orientamento per la valutazione della Dottrina dello Stato. La quale è naturalmente, intesa da un punto di vista prevalentemente politico; ma non esclude del tutto l'importanza del fenomeno giuridico.

Volto a ricercare la natura concreta, umana della formazione, della vita dello Stato, Machiavelli, antepone l'aspetto politico dello Stato a quello giuridico in modo deciso ed energico; fa anzi scaturire questo da quello; ma non scinde, in definitiva i due problemi; anzi, finisce col considerarli alla stessa stregua, da un punto di vista storico, realistico, effettuato. Più accentuato è invece, come s'è detto, l'aspetto giuridico - formale dello Stato in Bodin - per cui il diritto assuma anch'esso un valore dinamico, immanente, di fronte a quella che era la considerazione prevalentemente formale delle scuole giuridiche del tempo.

Una tale rivoluzione nei metodi della trattazione dello Stato - seguita in Italia dal Guicciardini e dalla maggior parte degli scrittori politici del secolo (Paruta, Giannotti, Lottini (1) e in Francia dal Bodin) ha avuto non solo la conseguenza di creare una vera e propria arte della politica; ma molto più in là ancora, ha posto in essere il problema della trattazione dello Stato da un punto di vista intrinseco esclusivo, autono

---

(1) - P. PARUTA "Della perfezione della vita politica", Discorsi politici, in Opere politiche, Firenze, 1852; GIANNOTTI "Trattato della Repubblica Fiorentina" "Discorso sul fermare il Governo di Firenze" "Libro della Repubblica Veneziana", in opere politiche e letterarie, Firenze, 1850; G.F.LOTTINI "Avvenimenti civili" in Scrittori politici, Milano, 1835.

mo e scientificamente indipendente. La teoria famosa della Ragion di Stato caratteristica del '600-ma iniziatasi verso la fine del secolo XVI con lo Zuccolo e proseguita poi da scrittori come il Settala, l'Accetto, il Brignone-Sale e portata alla massima perfezione dal Botero (1540-1617) (1) - ha criteri squisitamente conservatori suggeriti dal tempo e dalla situazione politica italiana ed europea, prende le mosse dal Machiavelli e dalla sua dottrina-storico politica. A parte la sua importanza da un punto di vista storico e politico, la teoria della Ragion di Stato deve occupare nella Storia dello svolgimento della scienza statuale un posto assai significativo; infatti, allora per la prima volta, lo Stato è visto e studiato nella sua interezza, e la sua scienza trattata come scienza autonoma.

Di fronte al Machiavelli stesso, la trattazione anzi si arricchisce di una serie di nuovi elementi psicologici, etici, ed anche economici, che mirano a dare allo Stato un'interpretazione scientifica sempre più compiuta.

Per modo che, quantunque per lungo tempo misco

(1) - Una raccolta dei principali scrittori della Ragion di Stato è stata curata recentemente da B.CROCE e S.CARAMELLA: "Politici e moralisti del '600", Bari, 1930; l'opera del BOTERO "Della Ragion di Stato" è stata edita dal LORANDI nei "Classici del pensiero politico". Bologna 1930. Cfr. MEINECKE "Die idee der Staatsrason in der neuren Geschichte" Munchen U. Berlin 1914; CROCE "Storia dell'età barocca" Bari, 1930; P.TREVES "La Ragion di Stato nel '600 in Italia" in Civiltà Mod[illegible] 15-4-1931.

nosciuta e maltratta, oggi questa teoria - senza naturalmente dare ad essa importanza sotto lo aspetto prettamente politico che è superato, prodotta come essa fu dell'assolutismo in marcia - si va palesando, dal lato scientifico, come una tappa di straordinario interesse per la valutazione del progresso compiuto dalla Dottrina dello Stato nel Cinque e nel Seicento.

5) Il Diritto Naturale. Dal Diritto Naturale al Diritto Pubblico Universale.

Con Machiavelli e con Bodin la ricerca è volta in ispecie a stabilire la natura, le proprietà e le forme degli Stati. Ma si sentirà subito il bisogno della fondazione e della giustificazione razionale dello Stato. E qui è il Diritto Naturale che si porge in quanto esso si libera e si emancipa sempre più dalla teologia, come il fondamento metafisico dello Stato. Dalla Fisica alla Metafisica politica, ossia dalla politica alla Metapolitica, in altri termini, lo Stato ha un suo fondamento intrinseco, e ha in sè la sua ragion d'essere, idea che è propria, - da un punto di vista storico-politico - di Machiavelli e del suo realismo politico, e non deriva da un comandamento divino. E bisogna aggiungere che le prime manifestazioni del Diritto Naturale si hanno nel campo del Diritto Pubblico, in quanto che da esso vengono derivati lo Stato, la sua origine, la sua essenza, le sue funzioni, mentre più tardi il Diritto Naturale si afferma nel campo del diritto privato.

Così si presenta la prima volta nell'età moderna, in antitesi con la dottrina politica, la dottrina giuridica dello Stato. L'autonomia della trattazione giuridica dello Stato di fronte alla Politica è caratteristica in Hugo Grozio (1583-1645), uno dei massimi scrittori e il fondatore della scuola del Diritto Naturale. Fra i precursori del Diritto Naturale bisogna ricordare Giovanni Althusio (1557-1638), il quale nella sua Politica methodice digesta, adopera la Politica per designare la Dottrina dello Stato ricavata dalla Filosofia (Diritto Naturale) e dalla Teologia. Questo autore, se, dal lato sistematico per la denominazione della sua opera, sembrerebbe poter appartenere, accanto a Machiavelli e a Bodin, agli scrittori di Politica, per il contenuto del suo pensiero, ancora però appoggiato alla Teologia, appartiene invece alla scuola del Diritto Naturale.

Ma, ricordato Grozio, e il suo De jure belli et pacis, non bisogna trascurare che una parte di straordinario interesse in questa nuova concezione della scienza va attribuita ad un celebre giurista italiano, ad Alberico Gentili. Il fondamento filosofico-giuridico della sua dottrina -- ispirata in parte al pensiero di Giordano ha avuto un'influenza notevole nella storia della Filosofia politica - ha permesso un'impostazione sistematica della dottrina dello Stato, intesa in tutto il suo valore scentifico. Data la creazione, si può dire , compiuta dal Gentili, prima che dal Grozio, della scien

za del diritto internazionale, si può dire che la prima trattazione organica dello Stato dal punto di vista del giusnaturalismo sorga con lui; e le prime indagini sulla natura, l'essenza, i compiti dello Stato, in senso abbastanza moderno, siano quelle compiute dal De jure belli dello scrittore marchigiano.

Ma non deve credersi che con la scuola del Diritto Naturale si abbia una compiuta separazione dell'elemento giuridico da quello politico nella concezione dello Stato. Ormai è chiaro che non solo dal lato sistematico come si è visto nelle lezioni precedenti, ma anche dal lato storico, non è assolutamente possibile scindere, nella trattazione dello Stato, i due elementi, il politico ed il giuridico; nè abbiamo mancato di osservare che perfino nel sistema più deliberatamente e teoricamente "giuridico" di Dottrinadello Stato, quello recentissimo del Kelsen, non si prescinde, sia pure implicatamente e quasi inconsapevolmente, da elementi politici. Nessuna meraviglia perciò che nelle prime opere di teoria dello Stato inspirato al Diritto Naturale, che ignorano e sono lontane dalle esigenze e dai criteri sistematici e trattatistici della letteratura moderna, si insinuano e si mescolino elementi ed interessi politici. I più grandi scrittori di Diritto Naturale non sono in effetti puri giuristi, ma grandi pensatori e agitatori di idee, nei cui sistemi lo Stato si inquadra dal punto di vista filosofico, e che, d'altra parte, specialmente al

MILANO SCUOLA

cuni di essi, segnatamente il Locke (1632-1704) ed il Rousseau (1712-1778) sono animati da forti interessi pratici e politici. Citiamo l'Hobbes, il Locke, lo Spinoza, il Wolf, il Tomasio, il Pufendorf, il Rousseau, il Kant, e, nei primi anni nell'800, il Fichte. Per tutti questi scrittori lo scopo essenziale dell'indagine teorica è lo "Stato razionale", come lo fu lo "Stato Ottimo" per gli scrittori dell'antichità classica. Ma per tutti lo Stato è un'istituzione essenzialmente giuridica, fondata dal diritto e che tuttora continua ad appoggiare su di una base di diritto: il "contratto statale". Questa l'idea centrale di tutta la scuola. Ma si ha subito il distacco, sia pure da un punto di vista esteriore e didattico, del Diritto Pubblico Universale, Jus Publicum Universale, dal Diritto Naturale. Questo si manifesta dall'inizio con spiccata orientazione e applicazione nel campo del diritto pubblico, ma con l'olandese Ulrico Huber, nel suo libro sullo Stato, siamo alla nova disciplina juris publici universalis, con precisa separazione dalla Politica. Huber è così, scrive lo Jellinek, se non il creatore della Dottrina dello Stato in senso tecnico moderno, della denominazione del Diritto Pubblico Generale. Questa disciplina viene costituita sulla base del Diritto Naturale e della storia, mentre che i sistemi generali del Diritto Naturale, a cominciare da Pufendorf, al Diritto Pubblico Generale dedicano speciali libri o parti delle loro trattazioni.

Come ad un olandese, Grozio, risale la scienza del Diritto Internazionale, così anche ad un altro olandese Huber, risale la scienza del Diritto Pubblico Generale, che altri denomina Dottrina generale giuridica dello Stato. In Germania il Pufendorf tratta di esso nei due ultimi libri del suo De jure naturae et gentium, senza però usare una speciale denominazione per questa parte del diritto naturale. Sembra che in Germania per primo il Boehmer nella sua opera Introductio in jus publicum universale ex genuinis juris naturae principiis, 1710, abbia reso popolare la denominazione "Diritto Pubblico Generale" (Allgemeine Staatsrecht).

6) La filosofia della Storia.

Nella stessa scuola del Diritto Naturale, per le ragioni dette, c'erano però già gli elementi per la sua erosione. Nel Settecento, siamo, col Montesquieu (1689-1755), alla dissoluzione della scuola nel campo della Dottrina dello Stato, e ad una piena "ripresa politica" nella trattazione della medesima. Ma un passo decisivo per svincolarsi dalle strettoie scolastiche del Diritto Naturale si compie già prima col Vico (1668-1743).

Nel Diritto Universale prima, e nella Scienza Nuova poi, il Vico supera il rigidismo formalistico ed empirico delle scuole di Diritto Naturale e pone le basi di una interpretazione storicistica, filosofica e sociale dello Stato, allargando l'orizzonte di Machiavelli e scendendo con gli occhi del suo genio, a fondo nel

la mente umana per scrutarne l'essenza, i prodotti e le leggi. Machiavelli è politico e storico, Vico è filosofo del diritto, della politica e della storia, per cui il diritto è sottratto all'astrattezza in cui lo aveva costretto e imprigionato la filosofia giusnaturalistica del secolo, divenuta anch'essa scolastica, ed è riportato, già nel Seicento, sul terreno della vita reale dello spirito e della concretezza storica, che è poi lo stesso sul quale vive e da cui promana lo Stato. Il quale veniva sempre più acquistando, sul piano scientifico della ricerca, un maggiore interesse ad opera specialmente degli scrittori italiani; e non è inutile ricordare anzi l'apporto che ha recato a questa costruzione tutta la tradizione anticurialistica che dal Sarpi al Giannone ha, sopratutto con gli scrittori dell'Italia Meridionale, tentato dare alla ricerca intorno alla natura ed ai fini dello Stato un carattere di autonomia, d'interezza, di originalità (1).

7) Il secolo XVIII. Diritto Costituzionale.

Venuto meno il predominio della scuola del Diritto Naturale, il Diritto Pubblico Generale, o - più esattamente - Universale, con una decisa tendenza politi

(1) - JEMOLO, "Stato e chiesa negli scrittori italiani del Seicento e del Settecento", Torino 1914; De Ruggero "Il pensiero politico meridionale", Bari Laterza, 1922.

ca, si presenta, particolarmente in Francia, sotto le vesti del Diritto Pubblico Costituzionale.

Siamo al costituzionalismo e alla nascista del Diritto costituzionale. Questo e quello se istituzionalmente sono fenomeni e prodotti inglesi, vengono "teorizzati" in Francia dal Montesquieu che, nel suo famoso Esprit des lois, prende la costituzione politica inglese come modello politico dello Stato, e dopo Montesquieu dal Mirabeau, dal Sieyès, dal Condorcet, dai grandi oratori politici delle Assemblee rivoluzionarie e da Beniamino Constant. Così il secolo XVIII e tutta la prima parte del secolo XIX sono dominati, nella Dottrina dello Stato, dal Diritto Costituzionale, sorto storicamente in Inghilterra, e sviluppatosi teoricamente meno in Inghilterra (senza però dimenticare Locke (1) e più tardi Blackstone) che in Francia, ed anche in Germania e in Italia. Con il costituzionalismo si ha il grande fenomeno, tutt'affatto moderno, dei "partiti politici" e dello sviluppo del partito politico, ognuno dei quali, secondo il suo punto di vista insegue, come suo ideale, lo Stato "migliore" e "meglio governato". Si spiega facilmente che gli interessi pratico-politici, dato il "sistema dei partiti", influenzino, dominino, e plasmino del loro contenuto la Dottrina

(1) - Sulla filosofia politica costituzionale, v. PASSERIN d'ENTREVES "RICCARDO HOOKER", Torino, 1932.

dello Stato, come nei secoli precedenti accadde per le scuole teologiche, le giuridiche e le filosofiche. Ma oltre a ciò, si affermano, tratti dal campo storico, economico, sociale, etnografico, pedagogico e filosofico, forti e nuovi interessi teorici per lo studio e nello studio dello Stato. La criteriologia del Diritto Naturale che concepisce lo Stato come pura istituzione giuridica non regge più. La coscienza scientifica si fa più matura e si vuole cogliere e penetrare in tutta la sua essenza e portata e nella varietà delle sue forme la natura e l'essenza dello Stato. In altri termini, si comincia a riconoscere come la scienza fondamentale dello Stato sia non soltanto la dottrina del diritto dello Stato, il Diritto Pubblico Universale, e poscia, come abbiamo veduto, passando dalla letteratura tedesca a quella inglese, francese ed italiana, il Diritto Costituzionale, ma anche, come scrive Jellinek, "una disciplina autonoma, che aspira ad approfondire la natura dello Stato al di fuori del diritto e anteriormente al diritto, alla determinazione della qual natura i sussidi della indagine giuridica non bastano".

Siamo così all'esigenza e alla nascita della Dottrina generale dello Stato, che ha per argomento lo Stato non soltanto nella sua qualità di subbietto di diritto, ma anche nella totalità dei suoi tratti caratteristici.

8) I primi principii della Dottrina generale dello Stato.

Ma non siamo solo alla nuova disciplina, ma anche alla "denominazione tecnica" della medesima. Il termine invero di "Dottrina dello Stato" come traduzione della parola "Politica" si trova già, come ci apprende il Mohl, nella metà del secolo XVIII; ma il riconoscimento della sua differenza (Staatslehre) dal Diritto generale dello Stato (allgemeines Staatsrecht) appare solo alla fine del secolo XVIII. Fu lo Schloezer, che, nella sua Allgemeines Staatsrecht nel 1793, per il primo distinse la scienza dello Stato (Staatswissenschaft) in "Notizia dello Stato" (Staatskunde) e "Dottrina dello Stato" (Staatslehre). Sotto questa ultima espressione, che designa pure come " Cursus politicus philosophicus " o "Scientia imperii" in constrasto alla notitia imperiorum, che riguarda lo Stato singolo - egli comprende "la istituzione umana, chiamata Stato, considerata in generale secondo il suo scopo e la sua natura". Questa disciplina, per lui, si fraziona in Metapolitica (che si può designare come precorritrice della odierna Dottrina sociale dello Stato), in Diritto dello Stato, in Dottrina della costituzione dello Stato e in Politica in senso stretto.

Senza alcun dubbio, la denominazione tecnica di Dottrina dello Stato, (anche se, come risulta da tutto ciò che prende e da quello che si dirà, la discipli-

na non è, come si crede da alcuni, una specialità tedesca), appartiene alla letteratura germanica, ed anzi, in modo particolare, allo Schloezer, fin dalla fine del secolo XVIII. E' molto notabile anzi che, con l'adozione di un preciso, ed impeccabile dal lato tecnico, latino giuridico, questo autore nettamente individuando la scienza dello Stato come scienza del comando, chiami anche la Dottrina dello Stato la Scientia imperii; espressione che coglie al vivo l'irriducibile e universale essenza filosofica dello Stato, e che - scientificamente e filosoficamente - se non fosse in pieno diritto di uso nella cultura moderna l'espressione Dottrina dello Stato, sarebbe anche da preferire a questa.

9) La Dottrina dello Stato nel secolo XIX. La Sociologia. La Filosofia dello Spirito. La Filosofia Politica della Restaurazione.

La Dottrina Generale dello Stato è la disciplina della seconda metà del secolo XIX, ma già fin dalla prima metà dello stesso secolo essa viene trattata metodicamente come disciplina autonoma. Va qui notata l'opera di Von Rotteck, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, del 1830, il quale distingue la Dottrina teorica dello Stato o Metapolitica dalla Dottrina pratica dello Stato come Politica in senso stretto e proprio; e suddivide la prima in Metafisica dello Stato, in Fisica dello Stato e in Dottrina generale dello Stato.

Ma, siccome, come ci è noto, fin dalla fine della prima metà del secolo stesso e nella prima parte della seconda metà, prende il sopravvento decisivo la Sociologia, a questa scienza e ai suoi più eminenti rappresentanti e cultori appartengono le più cospicue trattazioni sullo Stato, fra cui ci limitiamo a ricordare particolarmente le opere del Comte (1798-1857) e dello Spencer (1820-1903).

Mentre nella cultura francese e inglese in specie predomina la Sociologia, in Germania, dopo Kant, per il quale la nozione del diritto prevale ed è anteriore a quella dello Stato e la filosofia del diritto primeggia sulla filosofia dello Stato, celebra i suoi trionfi, con Fichte e con Schelling, ma particolarmente con Hegel, (1770-1831) il più grande filosofo dello Stato nell'età moderna, la Filosofia della Stato. Per chi, come noi, segue l'idea che la filosofia dello Stato è una parte sistematica, la prima e la più importante della Dottrina generale dello Stato, e che senza la filosofia una Dottrina generale dello Stato non può nemmeno pensarsi e tanto meno costruirsi, l'apporto alla Dottrina dello Stato della grande filosofia idealistica tedesca della prima metà del secolo XIX, come della contemporanea e successiva filosofia italiana, è indiscutibile.

Sempre, lo Stato è al centro della speculazione filosofica, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, nè, pur avendo notato che da Comte in poi il pensiero fran-

cese, procedendo dal Saint Simon e dal sansimonismo, prevale la Sociologia, possiamo tacere della filosofia e dell'apporto dei filosofi francesi (1), sui quali anche - citiamo per tutti il Cousin - notevole influenza spiegò l'Hegel, come gli storici e i politici - per esempio il Guizot - che vengono dopo la Rivoluzione francese. E lo stesso è a dirsi per l'Inghilterra. Ci fermiamo, in questi brevi cenni di storia della Dottrina dello Stato, più determinatamente per l'apporto della filosofia, come di altre manifestazioni del pensiero scientifico, sull'Italia e sulla Germania, perchè da tutti considerate queste le Nazioni, presso cui l'idea dello Stato ha avuto scientificamente nel secolo XIX, in modo caratteristico se non esclusivo, il massimo di sviluppo e di elaborazione. Senza la determinazione del concetto dello Stato, ho scritto in un mio saggio (2), il sistema generale della filosofia è come un edificio cui manchi il tetto. Lo Stato invero è il punto di arrivo della ricerca filosofica, ed esso "chiude" ogni sistema filosofico. Ma se questa "presenza" dello Stato è necessaria in ogni sistema di filosofia, la coscienza di questa necessità mai è stata così grande e attiva come in Hegel, e presso tut

(1) - V. su ciò HENRI MICHEL "L'idée de l'Etat" Paris 1908.

ti i sistemi e tutte le correnti di pensiero che da Hegel discendono e ad Hegel comunque, da un punto di vista positivo negativo, o critico e polemico, si riconducono in Germania e fuori.

Sono più che note le discussioni politiche e scientifiche sulla determinazione storica e ideologica (per cui sistematicamente sono da tenere presenti le indagini del Del Vecchio (1)) della dottrina dello Stato della Rivoluzione francese e del suo grande progenitore, Gian Giacomo Rousseau, l'autore del Contratto sociale. Come pure sono da ricordare le discussioni, fattesi vive in questi ultimi decenni particolarmente in Italia, della influenza della filosofia politica di Rousseau su quella di Hegel (2). Formano tutte queste discussioni, parte essenziale della storia della moderna Dottrina dello Stato.

Ma qui si deve in modo singolare richiamare l'attenzione, per contrapposto alla Rivoluzione francese e alla sua dottrina, su quel folto gruppo di scrittori, filosofi, storici, teologi, giuristi, politici, particolarmente francesi, ma anche tedeschi, italiani, in-

---

(1) - V. DEL VECCHIO, "La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Rivoluzione francese" Genova 1903; "Su la teoria del Contratto sociale" Bologna 1906; "Sui caratteri fondamentali della filosofia politica del Rousseau. Genova 1912.

(2) - V. su ciò il mio "Stato di diritto", Città di Castello, 1921, parte I, libro II, i capitoli sullo Stato di Rousseau e sullo Stato di Hegel.

glesi, che, con l'Haller alla testa con la sua celebre Restaurazione della scienza politica (Zurigo, 1820), che tutti in sintesi rappresenta e li riassume, come il più categorico e sistematico, appartengono in blocco a quel ciclo di pensiero che va nella storia della cultura sotto il nome della "Restaurazione". Sono potenti scrittori, il De Maistre, il De Bonald, il Bellanche, lo Chateaubriand, il Lamennais, il Sismondi, in opposizione all'astrattismo razionalistico della Dottrina dello Stato della Rivoluzione Francese, prima e quasi contemporaneamente dal Saint Simon in Francia, prima e quasi contemporaneamente di Comte e della sua Sociologia. In Italia avevamo già avuto in precedenza quasi un secolo prima Vico e la sua filosofia della storia. Nei primi anni del secolo XIX i più immediati discendenti di Vico elaborano e contribuiscono ad elaborare, a parte qui le loro passioni, i loro odii, i loro impulsi e interessi politici in relazione ai tempi e alla loro reazione controrivoluzionaria, i concetti logici della Società e dello Stato, per cui essi ed il loro forte movimento di pensiero con pieno diritto appartengono scientificamente alla storia della Dottrina dello Stato nell'età moderna (1).

Core pure, nel senso generale della reazione

(1) - Sulla restaurazione e sugli scrittori della medesima V. sinteticamente il mio scritto: "La politica di Sismondi" in Riv. Int. di Fil. del Diritto, fasc. I.

all'individualismo liberale e astratto nel campo del diritto e dello Stato, accanto alla filosofia sociale di Comte, alla Filosofia idealistica, e alla Filosofia della Restaurazione, bisogna porre la Scuola storica del diritto, e particolarmente Savigny (1).

10) La Filosofia politica italiana del Risorgimento.

Notevolissimo, in tutta la prima parte del secolo XIX, l'apporto alla scienza dello Stato del pensiero e della dottrina italiani, per vie indipendenti e originali secondo la tradizione e l'autonomia del pensiero italiano (2) ed in parte sotto l'influsso dei grandi pensatori e filosofi tedeschi sopra indicati. Durante questo periodo, la Dottrina dello Stato viene infatti coltivata anche in Italia, sebbene con carattere non sistematico, come in Germania, o meglio prevalentemente non sistematico, con straordinario interesse e forte impulso teorico e pratico, tanto più che nella maggior parte dei casi, i nostri scrittori, attraverso di essa, contribuivano fortemente alla formazione non solo di una coscienza politica ideale e scientifica nazionale, ma ponevano le basi altresì di una scienza di quello Stato,

---

(1) - Su SAVIGNY e lo Stato, V. CAMMARATA "Contributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza" Treves 1925.

(2) - Vedi su ciò PANTALEO CARABELLESE - "L'idealismo Italiano, Napoli, 1838.

che si andava faticosamente costruendo.

A parte l'influenza avuta in questo svolgimento dagli scolari più diretti del Vico - che collocato soltanto cronologicamente nel suo secolo, appartiene in pieno al secolo XIX che da lui discende nel campo del pensiero e della filosofia - come il Cuoco (Saggio storico della Rivoluzione di Napoli), il Parano (Saggi politici), l'Iannelli (Saggio sulla natura e necessità della scienza delle cose e delle scienze umane, l'Istoriosofia), è al nostro grande Romagnosi (1761-1835) che va attribuito il merito di avere iniziato in Italia, in modo sistematico, una vera e propria scienza dello Stato. Dall'Introduzione allo Studio del diritto pubblico universale (1802), alla Scienza delle Costruzioni (1847) (ed. post. senza dimenticare l'Assunto primo della Scienza del Diritto Naturale (opera più propriamente di filosofia del diritto) il Diritto naturale politico e le Istituzioni di Civile Filosofia, ossia di Giurisprudenza teorica, nonchè della Vita degli Stati, si compie una progressiva elaborazione dei metodi di ricerca scientifica intorno allo Stato, considerato nei suoi elementi filosofici, storici, politici, giuridici. Precedendo di gran lunga le trattazioni tedesche recenti della fine del XIX secolo, il Romagnosi arriva a considerare l'ordinamento dello Stato e della Società da un punto di vista analitico e sistematico. Qui non si entra nell'esame delle di

verse teorie dello Stato, ma ci si limita alla storia della scienza di esso. Tuttavia non si possono tacere le intuizioni geniali di questo grande pensatore italiano in materia di diritto amministrativo, nella teoria della nazionalità e del diritto nazionale, nel diritto penale e nel diritto internazionale (1). Ed è vero che Romagnosi per il suo sistema di filosofia del diritto appartiene al diritto Naturale, ma è anche di Romagnosi il concetto modernissimo "sociale" ed "educativo" dello Stato, non solo come macchina di aiuto, ma come organo di promozione dell'umano incivilimento e come corpo animato. Con Romagnosi, dobbiamo citare il più grande filosofo italiano dopo Vico e certamente il più completo e sistematico di tutti, Antonio Rosmini (1797-1855) (2) con la sua celebre Filosofia del Diritto, (la cui seconda parte, dedicata al Diritto Sociale, è una magistrale trattazione sistematica di Dottrina dello Stato), il suo Progetto di costruzione secondo la giustizia sociale (1848), e la sua Filosofia della Politica, Milano 1858. Se Rosmini occupa il primo posto nella storia della filosofia del diritto in Italia, egli occupa un posto non meno importante nella storia della dottrina dello Stato. Filosofi del

---

(1) - Su Romagnosi v. sinteticamente CABOARA "La filosofia del Diritto di G.D.ROMAGNOSI, Città di Castello 1930.

(2) - Su ROSMINI v. GONNELLA "La filosofia del Diritto secondo A.ROSMINI, Roma 1934.

diritto e dello Stato tutti e due, il Romagnosi e il Rosmini, più giurista il primo, più filosofo il secondo, sono certo più popolari in Italia i nomi del Gioberti e del Mazzini, ma come scrittori tecnici e sistematici di diritto pubblico e di dottrina dello Stato, oltre che di filosofia e di scienza del diritto, gli italiani devono sempre tenere presenti i nomi e l'opera di G.D.Romagnosi e di A.Rosmini, avvicinandosi ai quali anche gli stranieri molte cose hanno da imparare.

Vogliamo però qui, dopo Romagnosi e Rosmini, ricordare l'opera molto importante dal lato sistematico ed organico, anzi un trattato completo in molti volumi, di Pietro Baroli, Diritto Naturale privato e pubblico, Cremona 1837; particolarmente i volumi 3° e 4° dedicati al Diritto pubblico interno, ed i vol. 5° e 6°, dedicati al Diritto pubblico esterno; Taparelli, Saggio teoretico di Diritto naturale, Napoli 1850, che appartiene alla scuola teologica cattolica di Filosofia del Diritto e dello Stato.

Gli scrittori italiani sono qui ricordati, in questa sede, non per il contenuto intrinseco del loro pensiero, in quanto che alcuni di essi sono giusnaturalisti, altri della scuola cattolica, ma per il loro apporto alla determinazione sistematica, logica e scientifica della nostra scienza.

Di natura prevalentemente filosofico-politica

- e qui veniamo propriamente agli scrittori politici del Risorgimento italiano dopo Romagnosi - sono gli scritti sullo Stato del Gioberti (Il Primato, Del Rinnovamento civile d'Italia, Introduzione allo studio della filosofia), del Mazzini (Dei doveri dell'uomo e Scritti varii raccolti nell'Edizione nazionale delle sue opere, Imola 1906 e seguenti, non ancora compiuta); più prevalentemente di natura giuridica e filosofico-giuridica quelli del Mamiani (Di un nuovo diritto pubblico europeo, Firenze 1859) e del Mancini (Diritto internazionale, Napoli, 1873) (in questo volume è contenuta la famosa prolusione a Torino del 22 gennaio 1851: La nazionalità come diritto delle genti); tutti e due, questi ultimi scrittori, fondatori, dopo Romagnosi, Sismondi e Pellegrino Rossi, della teoria giuridica della Nazione, prodotto caratteristico della cultura italiana e della dottrina italiana dello Stato nel secolo XIX e del patrio Risorgimento, come il Gioberti e il Mazzini vanno considerati gli autori e gli scrittori della concezione politica della Nazione nella storia del pensiero politico italiano e della Dottrina dello Stato (1).

---

(1) - Sulla teoria giuridica della Nazione, con riferimento a ROMAGNOSI, a SISMONDI ed PELLEGRINO ROSSI, v. il mio "Popolo, Nazione e Stato", cap.2°, "Diritto e principio di nazionalità" Firenze 1933, particolarmente per segnalare qui, sulla teoria giuridica della Nazione, in opposizione al MAZZINI e al GIOBERTI, fondamentandosi sul BAROLI e sul TAPARELLI, F.CAVAZZONI PEDERZINI "Studi sopra la Nazione e sopra l'Italia" libri 2, Torino 1862. Questo volu-

Com'è chiaro, solo dalla indicazione di questi grandi nomi, piantati nel vivo del pensiero e della coscienza nazionale, è da riconoscersi che, in complesso, la Dottrina dello Stato abbia avuto proprio e particolarmente in Italia, rispetto alle altre letterature - e dal lato cronologico e da quello intrinseco (basti pensare al Romagnosi) e dal lato filosofico e dal lato tecnico e sistematico, e dal lato politico e da quello giuridico - una cospicua e splendida trattazione ed una gloriosa tradizione. Lo Stato vi è considerato, oltre che da un punto di vista o esclusivamente giuridico e politico o filosofico, secondo una interpretazione complessiva e sintetica di tutto il concetto dello Stato, che è al centro di ogni pensiero, di ogni discussione e di ogni trattazione.

Ben a ragione può dunque concludersi che deve considerarsi l'Italia, nella storia del secolo XIX, la terra classica della Dottrina dello Stato, nella sua determinazione sostanziale, se non in quella strettamente scolastica e formale, nella sua essenza, se non nella sua estrinseca denominazione verbale.

---

me oltre che per la sua importanza, sia pure dal lato critico, per la teoria giuridica della Nazione, va qui segnalato per il suo carattere sistematico, per la determinazione della Dottrina dello Stato.

††) La Dottrina generale dello Stato in senso teorico, o meglio trattatistico, nella seconda metà del secolo XIX, e ai giorni nostri.

Ma senza alcun dubbio, quasi nello stesso tempo, è in Germania che si afferma più determinatamente in modo sistematico e formale, la Dottrina dello Stato, come scienza autonoma, e qui bisogna fissare, dopo Schloezer per la fine del secolo XVIII, il nome di Roberto Von Mohl, il maestro e il capo scuola di una serie di scrittori e di tutta, si può dire, la scienza e la letteratura di Stato della Germania della seconda metà del secolo XIX fino ad oggi: anche se, secondo il giudizio di Jellinek, nel Mohl e nei suoi seguaci e discendenti, manchi un deciso carattere particolare che serva a distinguere la Dottrina dello Stato dal Diritto pubblico e dalla Politica. Ma, evidentemente, questa opera di precisazione e di delimitazione delle diverse scienze politiche e giuridiche pubblicistiche e dei loro compiti o meriti, che si è venuta elaborando in Germania e in Italia, ed in Francia in questi ultimi anni, e che è sopratutto operosa e attiva al presente, non toglie che si debba considerare il Mohl fondatore in senso esplicito e tecnico, o meglio "trattatistico" della moderna Dottrina generale dello Stato. Del Mohl bisogna tenere presente sopratutto: Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschafter †855, e Enziklopadie der Staatswissen-

chaften, 1872. Secondo il Mohl, accanto alla Dottrina dello Stato stanno, come scienze dogmatiche dello Stato, il Diritto pubblico, la Dottrina dell'etica dello Stato, e l'arte dello Stato (Politica).

Fare il solo elenco bibliografico dei nomi e delle opere tedesche, anche solo le più importanti e rinomate, di Dottrina dello Stato, per quanto concerne la letteratura tedesca, significa indicare la serie dei numerosi autori e scrittori tedeschi, che dal Mohl discendono o al Mohl comunque si rigollegano. Non è facile qui distinguere nettamente gli scrittori di Dottrina generale dello Stato da quelli di diritto pubblico generale e anche da quelli di Diritto pubblico positivo tedesco. Molte volte, come sappiamo (e così anche nella letteratura italiana) le tre trattazioni si trovano indistintivamente e alcune volte confusamente riunite in un solo corpo di trattazione, fino a che non veniamo alle opere più recenti, dei primissimi anni del secolo XX, del Rhem, del lo Schmidt, del Jellinek, del Kelsen, fino a giungere a Karl Scmidt esponente della Dottrina nazionalsocialista. Ma ricordiamo qui solo Bluntschli, il più popolare, il più ampio di tutti per concezione, l'Hoeltzendorff, il Meyer, il Seydel, la di cui Dottrina generale dello Stato, nella traduzione italiana nella biblioteca di Scienze Politiche del Brunialti, è preceduta da una notevole introduzione di Luigi Rossi; il Linz, il Bornhak, le opere dei quali sono a suo luogo indicate; oltre che il Roes-

sler System der Staatslehre, 1857; il Bischof, Allgemeine Staatslehre, 1860; lo Schulze, Einleitug in das Deutsche Staatrecht, 1867; e Held, Grundzuge des Allgemeines Staatsrechts, 1878; Gareis, Allgemeines Staatsrechts.

Qui a rigore cessa la storia e torniamo alla sistematica ed alla pura bibliografia della Dottrina dello Stato.

Lo Jellinek nel tracciare la storia della Dottrina dello Stato, tiene a separare in modo "assoluto" - il che non solo è praticamente impossibile, ma anche infondato secondo il nostro assunto ed i nostri presupposti sistematici - la Dottrina dello Stato da ogni ricerca e dottrina filosofica dello Stato, poichè secondo il nostro concetto la filosofia dello Stato costituisce anzi la prima parte della Dottrina dello Stato. Ma lo stesso Autore, pur premessa l'osservazione che di una Dottrina dello Stato in senso autonomo e tecnico non può parlarsi senza la separazione ora indicata, confermando poi la bontà del nostro assunto, non può a meno nel delineare la storia della disciplina, di indicare i nomi dei principali lavori e autori filosofici, di filosofia generale e di filosofia del diritto, dell'ultima parte del secolo XIX e dei principi del nostro secolo.

In tutta la seconda parte del secolo XIX nei primi dell'attuale, trattano quasi prevalentemente della Dottrina dello Stato i giuristi in modo autonomo, o in opere di Dottrina generale dello Stato in modo dichia

rato ed espresso, o in lavori e in monografie speciali, o in trattati di diritto pubblico positivo, costituzionale e amministrativo, nelle introduzioni ai medesimi ; ciò e nella letteratura tedesca, e in quella italiana, francese, inglese e americana.

Ma per la intima unione tra gli studi di diritto pubblico, generale e positivo, e quelli di Dottrina dello Stato, si dovrebbero indicare, ma non è qui il luogo, i maggiori scrittori italiani e stranieri, citati del resto, e nella bibliografia e in vari punti di queste lezioni, di Diritto pubblico generale e positivo (1) limitandoci qui solo ad avvertire che non ci si deve fermare, come quasi sempre si fa, alle trattazioni di diritto costituzionale ed amministrativo (comprendendo in questo anche quello finanziario) ma ci si deve riferire anche alle trattazioni di diritto internazionale, di diritto penale, perchè in questi tre settori della scienza di diritto pubblico, lo Stato, per ragioni intuitive, e d'ordine formale, prende il massimo di rilievo e di quasi plastica evidenza.

Certo, la Dottrina dello Stato, come disciplina autonoma, e in ciò sottoscriviamo pienamente allo Jellinek, trova nel suo distacco dalla Politica, come arte pratica dello Stato, e dal diritto pubblico positivo, le due condizioni formali e metodiche, della sua stessa co

(1) - Una completa ed esatta bibliografia italiana e straniera per il Diritto costituzionale trovasi nel Corso di Diritto Costituzionale del SANTI ROMANO.

stituzione e del suo sviluppo; e, per quanto riguarda la seconda condizione, niun dubbio che la Dottrina generale dello Stato debba alla scuola tecnico-giuridica di diritto pubblico, iniziatasi in Germania con l'Albrecht e con il Gerber, la sua autonomia. Ma, dato il nostro concetto enciclopedico della Dottrina dello Stato - che è poi quello stesso del Mohl seguito almeno "praticamente" anche da Jellinek - alla Dottrina dello Stato confluiscono e gli scritti di filosofia, come si è detto, e quelli di Politica (e di Sociologia), e quelli di Diritto pubblico generale, i quali ultimi sono quasi sempre connessi, nelle varie letterature (tipicamente per l'Italia, per esempio nel Ranelletti) con quelli di diritto pubblico positivo.

Chiuderemo pertanto questa storia col dare dei cenni dei nomi degli scrittori di Filosofia, di Politica (1) e di Sociologia della seconda metà del secolo XIX ad oggi, le quali tre discipline, pur distinte (particolarmente le ultime due dalla nostra) a questa sono intimamente connesse per modo che per una completa nozione e comprensione della storia della Dottrina generale dello Stato, bisogna tener conto e degli autori e dello

---

(1) - Nel nostro concetto sistematico, il momento "politico dello Stato, e quindi la politica, è un momento teorico, unito con quello storico e filosofico e non si riduce a pura tecnica ed arte, ossia all'arte del governo alla scienza applicata della Politica teorica. Qui invece, la Politica è indicata, negli autori che si citano, quasi prevalentemente come arte. Ma la distinzione dei due sensi non è facile in tutti gli autori che si citano nel testo.

sviluppo di essi nell'epoca indicata.

Nel dare questi cenni ci riferiremo in specie alla Germania e all'Italia, dove la Dottrina dello Stato ha avuto finora i maggiori onori e cultori, mentre da qualche decennio appena, in senso tecnico, essa si sta svolgendo anche in Francia e anche in Spagna; basta citare fra i più recenti i trattati del Duguit, dell'Hauriou del De la Bigne, del Carre de Malberg ecc.; dico in senso tecnico - perchè - non è il caso di ripeterlo dopo quanto abbiamo osservato per l'Italia che in senso sostanziale, in Francia, come anche in Inghilterra ed anche in America, la Dottrina dello Stato intesa come Politica e Scienza politica, è sempre stata in auge; ma non mancheremo di indicare, per le principali letterature moderne, gli autori più illustri e le opere relative.

Inutile poi dire, che si tace, in questa sede, della modernissima Dottrina dello Stato in Italia, in Germania, in Russia, in Spagna e cioè della Dottrina dello Stato fascista, nazional-socialista e bolscevica e nazionalsindacalista e, prima ancora, della Dottrina dello Stato socialista e marxista, non chè di quella sindacalista, perchè di questi argomenti anche dal lato storico e bibliografico, ci occupiamo nella parte speciale di queste Lezioni dedicata alla teoria generale dello Stato fascista. E' da rilevare anche qui che appartengono alla storia della Dottrina dello Stato come si vedrà in seguito ragionando intorno alla "giustificazione" del

lo Stato, la filosofia dell'anarchia e i filosofi e gli scrittori anarchici, che occupano un posto notevole nella seconda parte del secolo XIX; ciò perchè, come la patologia spiega meglio la fisiologia, così la negazione dello Stato serve meglio logicamente a fare capire e a cogliere l'essenza dello Stato.

Paticolarmente notevoli i contributi della filosofia italiana segnatamente di filosofi meridionali e napoletani, memori di Vico, dato lo influsso e lo svolgimento che, come è noto, ebbe nella seconda metà del secolo XIX la filosofia hegeliana in Italia. Basti per tutti pensare a Bertrando Spaventa, i cui Principi di etica, nell'edizione curata dal Gentile, contengono una mirabile trattazione di Dottrina dello Stato. Un tentativo di straordinario interesse fu quello compiuto in Italia dal De Meis, che, prima in uno scritto intitolato il Sovrano (in Rivista bolognese, 1868;ristampato da Croce, Bari 1927) e specialmente in un altro intitolato Lo Stato (in Rivista bolognese, 1869) affrontò con grande audacia i problemi centrali della teoria dello Stato liberati da pregiudiziali così giuridicistiche come politiche e portando a conseguenze estreme le premesse della filosofia Hegeliana. Dalla quale, specie per quanto riguarda la Dottrina dello Stato, sono seguaci in Italia, Silvio Spaventa (La politica della Destra, Bari, 1910) Augusto Vera e R. Mariano (L'individuo e lo Stato, Milano, 1876). Vanno poi notati Francesco Fiorentino, con i suoi

Principii di Filosofia, 2° volume, dedicato all'Etica e lo scritto sullo Stato moderno e le polemiche liberali (Roma Ed. 1924); Filippo Masci, il cui insegnamenti sul lo Stato, con accentuato carattere filosofico giuridico e anche sociologico, si trovano oltre che nel suo Manuale di filosofia per i Licei, nel suo recente volume postumo La Società, il Diritto e lo Stato, 1925. Scrittori personali e "indipendenti" Giovanni Bovio, con la sua Filosofia del Diritto, ed Antonio Labriola con i suoi varii scritti: di cui il primo risente spiccatamente del pensiero italiano di Bruno e di Vico, il secondo è stato e rimane il maggiore interprete ed elaboratore della teoria marxista. Per quanto l'Arcoleo appartenga agli scrittori di Diritto pubblico costituzionale, per la sua impostazione storica e, politica, vogliamo segnalare qui di lui il Diritto Costituzionale (in opera, Milano, 1929, vol. III). Vengono poi i più noti trattatisti di Filosofia del Diritto come il Filomusi Guelfi, il Miraglia, il Vanni, il Carle, il Vadalà-Papale, il Miceli, il Dallari, il Petrone, (1) il Del Vecchio, il Bartolomei, il Groppali, il Ravà, il Bonucci, il Falchi, il Barillari, il Solari, il Pagano, il Maggiore, il Cesarini Sforza, il Volpicelli, l'Olgiati, il Blavascki. Oltre questi scrittori quasi tutti di filosofia del diritto,

(1) - del PETRONE, oltre i suoi molti e noti scritti di filosofia del diritto, va qui ricordato specialmente: la Filosofia politica contemporanea, Trani, 1892.

vanno notati i Pedagogisti; tra i quali l'Angiulli, il Vidari, il Calò. Di questi ultimi anni, anche per quanto riguarda lo Stato, dominano nella cultura filosofica, dopo il Positivismo e l'Ardigò, dopo il criticismo e il Masci, i nomi del Croce, del Gentile, dell'Orestano, del Varisco. Anche per la Germania fra gli scrittori di filosofia bisogna notare e quelli di filosofia generale, e, naturalmente, quelli di filosofia del diritto e di Filosofia della Storia. Vanno ricordati specialmente lo Stahl, il Krause, l'Ahrens, il Trendelenburg, il Lasson, l'Höfsding, il Paulsen, il Wundt, il Berolzeimer, il Cathrein, quest'ultimo per i cattolici; fra i filosofi del diritto tedeschi più recenti: Stammler, Radbruch; Bauer; Binder.

In Francia e Inghilterra generalmente sono più coltivate e trattate, donde la prevalenza delle trattazioni di Morale e di Sociologia, le idee di individuo e di società che quella di Stato; ma per la Francia citiamo fra i filosofi il Renouvier, il Boutroux, il Guyau, e fra i filosofi eretici, il Proudhon. Per l'Inghilterra, oltre l'Austin, che appartiene alla Filosofia del Diritto, il Green, il Bosanquet, i Caird e tutti i rappresentanti in generale dell'idealismo contemporaneo così detto anglo americano, fortemente, come è noto, ispirato, anch'esso, alla concezione hegeliana dello I° Stato.

Scrittori di Politica - Per l'Italia vanno ricordati segnatamente oltre che il De Sanctis con i suoi

Scritti politici, lo Scolari, con le sue Istituzioni di scienza politica, Pisa 1871; Mosca, Elementi di Scienza Politica, Torino 1923, 2ª Edizione; il Siliprandi, con i suoi notevoli Capitoli di politica sperimentale, in tre volumi, 1898 - tutti più o meno con orientamento sociologico - e l'Oriani, con la Rivolta ideale e la Lotta Politica. Con il Corradini ("La riforma politica in Europa e l'Unità e potenza delle Nazioni") e Alfredo Rocco siamo già nell'ambito degli scrittori della Dottrina Fascista dello Stato, di cui si parlerà in altra sede, ma non possiamo qui dimenticare due notevoli opere recentissime: E. Ruta, Politica ed ideologia, Milano 1929, ed E. Leone, Teoria della Politica, Torino 1931, in due volumi. Accanto ai politici in senso stretto, bisognerebbe aggiungere gli storici, data l'unità di storia e di politica, fra cui ci limiteremo a ricordare qui il Marselli, con la sua Scienza della Storia, 1873, il quale autore, come già il Siliprandi e in qualche modo anche il Mosca, è anch'esso orientato verso la Sociologia.

Negli scrittori tedeschi di Politica prevalgono le considerazioni finalistiche e i programmi politici degli autori. I più notevoli: Dahlmann; Waitz; Treitschke con la sua celebre Politica; il Roscher; l'Holtzendorff; il Bluntschli. Un'opera da segnalare per la critica delle istituzioni dello Stato dal punto di vista socialistico è quella di A. Menger, Neue Staatslehre, 1903 tradotta anche in italiano sotto il ti-

tolo: Lo Stato socialista, Torino 1906.

Presso gli scrittori politici francesi e inglesi trovasi affermata e trattata l'unità della scienza teorica e di quella pratica dello Stato. Sono da notare presso i primi il Laboulayé; il Buchez; il De Paricu, il Tocqueville; il Janet, il Leroy-Beaulieu; presso i secondi, il Sidwicks, il Seeley, il Pollock, il Bryce; e per gli americani, l'opera del Wilson su " Lo Stato" che, più che un trattato di diritto costituzionale, è un trattato di politica.

Scrittori di Sociologia. La sociologia ha avuto i suoi massimi scrittori e promotori in Francia ed in Inghilterra. Ma sono da ricordare, per l'Italia, per quanto concerne specificamente lo Stato, oltre il Gabba di cui si è parlato innanzi, il Carle, "La vita del diritto", Torino 1880; lo Schiattarella, con la sua "Memoria sulla missione dello Stato nella storia" pubblicata la prima volta il 1873 e come introduzione alla "Dottrina generale dello Stato dell'Ahrens, nella biblioteca di scienze politiche di Brunialti, volume 7; P.Ellero: "La riforma civile" Torino 1881; A.Maiorana, "Teoria sociologica della costituzione politica" Torino 1894; e specialmente Vanni "Prime linee di un programma critico di Sociologia" Perugia 1888, ed altri scritti; Cropali, "Manuale di filosofia del Diritto"; Pareto, "Trattato di Sociologia"; Loria, "Le basi economiche della costituzione politica".

Per i francesi, oltre il Comte, "Système de politique positive" e "Cours de Philosophie positive "; Fouillet; De Greef; Durkheim; e per le basi sociologiche e per i loro sistemi giuridici di diritto pubblico, l'Hauriou ed il Duguit, ma più il primo del secondo.

Per gli inglesi e gli americani, Spencer, "Principes de Sociologie" Giddings. Presso i tedeschi , particolarmente Schäffle, con la sua opera: "Struttura e vita del corpo sociale"; il Ratzel; Gumplowitcz, la cui concezione sociologica dello Stato, dalla sua "Lotta delle razze" ai "Principi di sociologia" e al "Concetto sociologico dello Stato" è veramente importante; il Ratsnehofer; l'Oppenheimer, il cui libro "Sullo Stato" utilizza, per la sua concezione sociologica dello Stato, del 1913, la teoria di Gumplowicz e quella di Marx, ma più quest'ultima che la prima; il Barth; il Simmel.

Per i francesi inoltre bisogna ricordare il Fustel de Goulauges col suo fondamentale volume su "La città antica", che non si sa dire però se appartenga più alle discipline storiche che a quelle sociologiche. Dallo stesso punto di vista storico-sociologico, a prescindere dal loro contenuto giuridico, importantissime le ricerche, per l'Italia, del Bonfante sulla famiglia e sullo Stato nel Diritto Romano.

Tutti gli scritti di Filosofia, di Politica e di Sociologia, per chi segue, come noi, l'idea che la Dottrina generale dello Stato sia sistematicamente, nel

senso teorico e pratico sopra illustrato, l'Enciclopedia delle Scienze politiche, contribuiscono, come tanti affluenti, alla formazione storica e dogmatica della Dottrina dello Stato. Nel nostro quadro sistematico, assegnati alla nostra disciplina lo studio di questi tre "momenti" dello Stato: l'essenza (Filosofia dello Stato); l'evoluzione (Storia e Politica), e nelle discipline storiche rientrano per noi, più che in quelle giuridiche-dogmatiche, la Storia delle costituzioni e il diritto pubblico comparato); l'ordinamento giuridico (il Diritto pubblico generale, e per ogni singolo Stato, il Diritto pubblico positivo), a rigore non si comprende la ricerca sociologica e quindi non rientrano gli scritti di Sociologia. Ma - come si vedrà quando si passerà all'esame della determinazione del concetto dello Stato - mentre c'è un problema "storico" dello Stato relativo alla nascita e allo sviluppo di esso nella storia, vi è anche innegabilmente un problema "sociologico", che concerne lo Stato presso i popoli e le razze primitive e naturali, che sono appunto oggetto di studio da parte della Sociologia (1). La sociologia pertanto non si prende qui a considerare in sè e per sè, ma esclusivamente in rapporto allo Stato, e agli scritti di essa che dello Stato si occupano; mentre è nota l'infondata pretesa della Sociologia verso la fine del secolo XIX di avere essa ,

---

(1) - V.GROPPALI, Dottrina generale dello Stato, Milano 1936.

ed essa sola, il diritto di occuparsi dello Stato, oltre che del diritto, assorbendo ed elidendo così la Dottrina dello Stato come la Filosofia del diritto, ragione per cui, ed in questo giustamente, il Mosca contrappone alla Sociologia, la sua Scienza politica. E anche se è indubbio che lo Stato è al centro della Storia, non si possono, sia pure in linea analogica, per virtù dei confronti fra le razze inferiori e i popoli primitivi e i primi aggruppamenti umani extra storici, particolarmente per l'argomento oscuro e misterioso delle origini della Società e dello Stato, trascurare e ignorare i contributi o gli apporti della Sociologia.

Quando poi siano connessi gli studi economici e le opere di Economia all'argomento dello Stato, è inutile qui indicare, e basti citare a questo scopo, senza venire ad indicazioni analitiche, tutta quella parte della letteratura economica di tutti i paesi, relativa al grave problema dell'intervento o del non intervento dello Stato nell'economia (1) che richiama, per la Pedagogia, il grave e immanente problema dell'intervento o meno dello Stato nell'educazione, il problema dei fini educativi dello Stato, la Scuola e i rapporti, per l'educazione e l'istruzione, fra lo Stato e la Chiesa. Oggi poi, con l'ordinamento socialistico in Russia e con

---

(1) - Su ciò vedi sinteticamente, R.MICHELS "Introduzione alla Storia delle dottrine economiche e politiche" particolarmente il cap.I°: "Stato ed economia nella storia delle dottrine economiche", Bologna 1932.

quello corporativo fascista in Italia, per dire solo delle esperienze più tipiche; l'"Ordinamento economico" non solo è "parte" ma è lo stesso ordinamento costituzionale e giuridico dello Stato. L'Economia politica come la Pedagogia, e i loro sviluppi, specie nella seconda metà del secolo XIX, fanno, pertanto, parte della Storia della Dottrina dello Stato. Per i loro immediati riferimenti allo Stato, e all'Economia, vanno poi considerate in modo caratteristico le trattazioni di Scienza delle Finanze.

Mentre nalla scienza economica pura, tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX, si ragionava intorno all'homo economicus in modo astratto; va rilevato invece che nella scienza delle finanze, argomentandosi in modo concreto, storico e statico dell'aumento formidabile delle spese e delle entrate nei bilanci degli Stati, si arriva a notevoli costruzioni teoriche sui compiti e le funzioni sociali e morali dello Stato, rompendosi il chiuso concetto liberale, economico e giuridico, dello Stato di diritto, e profilandosi nettamente (e nella scienza delle finanze tedesca e in quella italiana e francese) il concetto dello Stato etico-sociale.

Come sappiamo, dalla determinazione sistematica del concetto di Dottrina dello Stato, intesa in senso enciclopedico, essa è essenzialmente una scienza di rapporti e il suo obbietto specifico è appunto lo studio sistematico e critico dei rapporti fra le diverse scienze che studiano lo Stato, queste dominando e riducendo al-

l'unità. Per cui, distinguendosi logicamente il tutto dalle parti che lo costituiscono, ben si può, da ultimo, distinguere logicamente, la storia della Dottrina dello Stato, dalla storia delle singole scienze politiche che studiano lo Stato, come accade della storia delle singole scienze sociali, che studiano la società, rispetto alla Sociologia. Per quanto e più nelle scienze politiche che in quelle sociali la pluralità predomini sull'unità, donde l'"espressione pluralistica" le scienze politiche" in luogo di quella monistica "la scienza politica"; e, per quanto, ancora, nella trattatistica sia supremamente difficile, data la vastità delle cognizioni, di raggiungere "materialmente" l'unità, che oggi è però da tutti logicamente sentita e posta come "esigenza" e come ideale logico nella scienza è evidente, pertanto che la Dottrina generale dello Stato, scritta ai principii del nostro secolo da Giorgio Jellinek, rimane ancora - come per la nostra letteratura il Diritto Amministrativo del Rapelletti (1) - la sintesi (come av-

(1) - Il primo volume dei "Principii di Diritto Amministrativo" del Ranelletti Napoli, 1912, s'intitola: "Introduzione e nozioni fondamentali". Ma oltre che dal contenuto intrinseco dell'opera, anche dal titolo del primo volume di essa, risulta che siamo in presenza di una trattazione di Dottrina generale dello Stato, nel senso posto da JELLINEK. Crediamo anzi che sia quella del RANELLETTI, finora la sola opera italiana, ampia, sistematica e organica di Dottrina generale dello Stato, per quanto orientata, per l'anno in cui fu scritta, prima della guerra mondiale, e mentre la vecchia forma di cultura nei primi anni del secolo era ancora persistente, più, anch'essa verso la Sociologia che verso la Filosofia.

verte l'Orlando nella sua introduzione alla traduzione italiana) di tutto il sapere filosofico e scientifico sullo Stato del secolo scorso.

Come più ci avviciniamo ai giorni nostri, e lo si è visto anche in confronto dei secoli precedenti, trattando della storia della Dottrina, inoltrandoci nella seconda metà del secolo scorso, in cui ci siamo limitati ad indicare dei nomi, più che a svolgere le idee già poste organicamente come germi in sviluppo nelle età precedenti, della storia propriamente detta, passiamo alla sistematica ed alla bibliografia. Ma della bibliografia, per ragioni didattiche, nell'interesse di chi si accinge a studiare la disciplina, si parla a parte.

Ci basta qui notare soltanto come siano fervide oggi e predominanti in tutte le Nazioni, ma più particolarmente in Italia, a causa della crisi dello Stato, delle rivoluzioni e della nuova costruzione dello Stato le discussioni, le ricerche e le trattazioni nella materia.

12) Riassunto e Conclusione.

Crediamo di poter affermare dopo questi cenni storici, che, giusta l'assunto, la storia conferma la posizione sistematica della Dottrina dello Stato da noi stabilita e difesa.

Se una conclusione emerge chiara e nitida dalla storia della Dottrina dello Stato, è questa: nella Storia della Dottrina dello Stato ora ha il sopravvento l'i

dea politica, ora l'idea giuridica: confermandosi sempre il concetto della circolarità logica e della inseparabilità delle due nozioni dello Stato e del Diritto e dell'accentuazione, secondo i tempi, or dell'una or dell'altra delle sue nozioni, il dramma della storia svolgendosi sempre fra universalismo ed individualismo, fra epoche critiche individualistiche ed epoche organiche universalistiche.

Nell'antichità classica prevale l'idea politica; a Roma si delinea l'idea giuridica; la quale irrompe dalla realtà sociale di fatto si afferma nel Medio Evo, in cui pur occupa quasi tutto lo spazio la concezione teologica dello Stato. Nel Rinascimento, nel '400 e '500 è il periodo dell'idea politica che troneggia, con la Ragion di Stato, nel '600. Ma siamo, con il Diritto Naturale, nel XVII e XVIII secolo, alla ripresa più vitale della idea giuridica dello Stato, fino a che, nel secolo XIX, presentito e precorso dalla filosofia della storia, creazione italiana del Vico, riprende il suo impulso l'idea politica, che è però tutta spiegata solo nel nostro secolo.

In questo secolo, come osserva Jellinek, lo Stato non viene pensato e studiato in modo mutilato ed unilaterale, nè solo come istituzionale sociale, nè come istituzione giuridica, ma unitariamente e sinteticamente, come la idea e come fatto sociale e politico; e come idea e come fatto giuridico.

Dal che si vede come e quanto, giova ripeterlo, sia attuale dal lato del metodo e del sistema, se non del suo contenuto politico, e passibile di sviluppi, nella storia e nella letteratura della Dottrina dello Stato, la posizione teorica che sintetizza diritto e politica, già indicata da Jellinek; mentre sono contro corrente quelle opere che, esasperando senza costrutto il tecnicismo ed il metodo giuridico, non al diritto e alla maestà e dignità della Giurisprudenza (così come ad onore del vero in Italia è stato sempre intesa in tutti i secoli) ma all'idea giuridica pura dello Stato "esclusivamente" si ispirano.

E' proprio il secolo XX l'epoca della Dottrina dello Stato tutta spiegata, risoluta in pieno, in alcuni paesi, tipicamente in Italia, la così detta crisi dello Stato, ed affermatosi questo in modo pieno e totale col fascismo, come mai finora nella Storia. E la Dottrina dello Stato nel nostro secolo, come si dimostra nella parte speciale di questo corso di lezioni, non è nè la Dottrina dell'individualismo, come, illudendosi, pensarono, nel periodo delle accese polemiche fra individualismo ed universalismo, alcuni scrittori della fine del secolo XIX; nè la Dottrina del Socialismo, che doveva riempire di sè, secondo le previsioni della fine del secolo scorso, i nostri giorni, e che, in verità (dopo il suo fallimento) non fu nè individualistica nè universalistica; ma la Dottrina del Fascismo.

N O T A

Per la storia della Dottrina dello Stato, oltre l'opera di Jellinek si possono consultare come opere generali: R.Mohl: "Die Geschichte und Literatur der Statswiesen schasten, 1855; Rehm: "Geschichte der Staatswissenschaften" 1896; "Allgemeine Statslehre" 1899; Gumplowig: "Geschichte der Statsheorien" 1905; Staat: "Storia della Filosofia del diritto", Torino 1853; Janet: "Histoire de la Science politique" 3° edizione 1887; H.Michel: "L'idee de l'État" 1895; Polleck: "Storia della scienza politica" Torino 1923; Per l'Italia, v.Ferrari: "Corso sugli scritti politici italiani", 1862; Filomusi Guelfi: "Enciclopedia giuridica" 7° edizione 1917; Miraglia: "Filosofia del diritto" 3° edizione Napoli; 1903; Carle: La vita del diritto nei suoi rapporti con la vita sociale 1890 e "La filosofia del Diritto nello Stato Moderno" 1903; De Montemayor: "Storia del Diritto naturale" 1911; le recentissime Lezioni di filosofia del Diritto di Del Vecchio 3ª edizione 1936 e di Bartolomei del 1933.

Ma ora abbiamo, in Italia, oltre che pregevoli lavori di Storia delle Dottrine politiche su argomenti particolari, delle opere generali di storia delle Dottrine politiche: Redanò: "Storia delle Dottrine politiche", Bologna, 1933; Beonio Brocchieri: "Trattato di Storia delle Dottrine politiche" parte I^, Milano 1934; F. Battaglia, Lineamenti di Storia delle dottrine politiche, Roma 1936.

Si possono vedere anche i migliori nostri trattati di Storia del diritto italiano, così G. Salvioli: "Trattato di Storia del Diritto italiano" 1908. A. Solmi: "Storia del Diritto italiano" 3^ edizione 1930; E. Besta: "Diritto pubblico italiano" in 4 voll. 1927-'31. Per periodi particolari, gli autori sono citati volta per volta.

I N D I C E

CAPITOLO PRIMO

L'AMBIENTE POLITICO E SOCIALE DELLA DOTTRINA DELLO STATO

Pag. 1

§. 1) Il sociale..... " 7

§. 2) Società e comunità..... " 9

§. 3) L'associazione: il giuridico..... " 14

§. 4) Gl'indirizzi sociologici..... " 19

§. 5) La sociologia fascista..... " 22

§. 6) Il "politico"..... " 27

§. 7) Il "senso"dello spostamento della Società allo Stato..... " 29

§. 8) La "Società civile"..... " 35

§. 9) Anarchia; Statolatria, Statocrazia.. " 40

CAPITOLO SECONDO

CONCETTO E DIVISIONE DELLE SCIENZE POLITICHE E I LORO RAPPORTI CON LE SCIENZE MORALI, SOCIALI E GIURIDICHE

Pag. 43

§. 1) La classificazione delle scienze in generale e delle Politiche in particolare..... " 47

§. 2) Natura e Storia - Scienze Naturali, Scienze Storiche..... " 51

§. 3) Scienze sociali: Scienze giuridiche: Scienze politiche: Scienze di Stato. Analisi dei diversi sistemi..... Pag. 57

§. 4) Le scienze sindacali e le scienze corporative..... " 85

CAPITOLO TERZO

LA DEFINIZIONE DELLA DOTTRINA DELLO STATO Pag. 89

§. 1) La definizione dello Stato e della Dottrina dello Stato..... " 92

CAPITOLO QUARTO

LA GIUSTIFICAZIONE DELLA DOTTRINA DELLO STATO

1) La giustificazione teorica.... Pag. 96

§. 1) La critica del Kelsen..... " 96

§. 2) La critica dell'Orlando..... " 101

§. 3) La questione del metodo..... " 105

§. 4) Il metodo integrale..... " 112

§. 5) Le obbiezioni. Dottrina dello Stato e Sociologia. Rapporti ed affinità fra le due scienze..... " 115

§. 6) La reazione idealistica nella dottrina dello Stato nel pensiero contemporaneo..... " 121

CAPITOLO QUINTO

LA GIUSTIFICAZIONE DELLA DOTTRINA DELLO STATO (segue)

§. 1) La giustificazione pratica..... Pag. 125
§. 2) Universalità e popolarità delle nozioni dello stato..... " 130

CAPITOLO SESTO

OGGETTO E PARTIZIONI DELLA DOTTRINA DELLO STATO

§. 1) Le tre parti della Dottrina dello Stato..... Pag. 134
§. 2) Valore della distinzione..... " 136

CAPITOLO SETTIMO

LA DOTTRINA DELLO STATO COME SCIENZA E COME DISCIPLINA

§. 1) Scienze; Teoria; Dottrina..... Pag. 139
§. 2) La Dottrina dello Stato come Enciclopedia delle Scienze politiche... " 143

CAPITOLO OTTAVO

DOTTRINA DELLO STATO O DOTTRINA GENERALE DELLO STATO ?

§. 1) La questione del nome..... Pag. 154
§. 2) Dottrina Generale del Diritto e Dottrina Generale dello Stato..... " 157

CAPITOLO NONO

OGGETTO E LIMITI DELLA DOTTRINA DELLO STATO

§. 1) Dottrina dello Stato e Scienze politiche. Loro rapporti..... Pag. 164

§. 2) Il concetto dell'Ente politico..... " 172

§. 3) Autosufficienza e sovranità. I caratteri differenziali dell'Ente politico... " 181

CAPITOLO DECIMO

STORIA DELLA DOTTRINA DELLO STATO

§. 1) Concetto della Storia della Dottrina dello Stato. Sua distinzione della Storia delle Dottrine politiche..... Pag. 186

§. 2) L'antichità classica. La Grecia e Roma..... " 189

§. 3) Il Medio Evo, la Scolastica, l'Impero, la Chiesa, la giurisprudenza..... " 194

§. 4) L'Età Moderna. Il Rinascimento.La politica..... " 204

§. 5) Il diritto naturale. Dal Diritto naturale al Diritto pubblico Universale... " 210

§. 6) La filosofia della Storia..... " 214

§. 7) Il secolo XVIII. Diritto Costituzionale..... " 215

§. 8) I principi della Dottrina Generale dello Stato..... " 218

§. 9) La dottrina dello Stato nel secolo XIX - La sociologia - La filosofia dello Spirito. La Filosofia Politica della Restaurazione..... Pag. 219

§.10) La Filosofia politica italiana del Risorgimento..... " 224

§.11) La dottrina generale dello Stato in senso teorico o meglio trattatistico, nella seconda metà del secolo XIX e ai giorni nostri..... " 230

§.12) Riassunto - Conclusione..... " 246

Nota..... " 249

Indice..... " 251

BIB[illegible]
N° 122707
VARESE